

dossier

XIX Legislatura

19 dicembre 2024

LEGGE DI BILANCIO 2025

A.C. 2112-*bis*-A

Sintesi degli emendamenti approvati dalla Commissione Bilancio



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

dossier



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it - ✕ [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 394/2



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Bilancio

Tel. 06 6760-2233 - ✉ st_bilancio@camera.it - ✕ [@CD_bilancio](https://www.instagram.com/CD_bilancio)

Progetti di legge n. 370/2

*Il presente dossier contiene una sintesi degli emendamenti approvati dalla Commissione Bilancio in sede referente.
Per ogni emendamento vengono indicati il **numero di presentazione**, il **primo firmatario** e una breve sintesi dell'oggetto della modifica.*

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi della Camera dei deputati.

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

File: ID0011b.docx

Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di
Progetti di legge

Legge di bilancio 2025

A.C. 2112-*bis*-A

Sintesi degli emendamenti approvati dalla Commissione Bilancio

Articolo 2 – Misure di sostegno al reddito

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
2.62 2.27 NF 2.28 NF	Relatori Fenu Centemero	M5S Lega	16.12	<p>Modifica il comma 9, sostituendo, all'articolo 16-ter, i commi 4 e 5, al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • escludere dal computo complessivo degli oneri e delle spese da prendere in considerazione ai fini della determinazione dei limiti oltre i quali i percettori di reddito tra 75 mila euro 100 mila euro e i percettori di reddito superiore a 100 mila euro non possono percepire detrazioni fiscali, oltre alle spese sanitarie, le somme investite nelle <i>startup</i> innovative e quelle investite nelle PMI innovative, oggetto di detrazione secondo la specifica disciplina di riferimento (comma 4) • aggiungere alle spese escluse dai limiti alle detrazioni introdotte dal nuovo articolo 16-ter anche le spese derivanti da contratti conclusi entro il 31 dicembre 2024 per i premi di assicurazione per morte, invalidità permanente o non autosufficienza nonché quelli aventi ad oggetto i rischi di calamità naturali detraibili ai sensi del TUIR (articolo 15 lettere f) ed f-bis)).
2.41	Milani	FdI	16.12	<p>Sostituisce il comma 10, lettera a), n. 1 al fine di estendere il diritto alla detrazione per carichi di famiglia anche ai figli del solo coniuge deceduto di età compresa fra i 21 e i 30 anni, conviventi con il coniuge superstite.</p>
2.62 id 2.022 NF	Relatori Bagnai	Lega	16.12	<p>Introduce il comma 10-bis prevedendo, solo per l'anno 2025, l'innalzamento da 30 mila a 35 mila euro della soglia di reddito da lavoro dipendente e assimilato percepita nell'anno precedente, superata la quale i soggetti percettori non possono avvalersi del regime forfetario.</p>
2.62	Relatori		16.12	<p>Introduce all'articolo 2 il comma 10-ter al fine di disporre l'innalzamento a 1.000 euro, a regime, delle spese detraibili per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo d'istruzione e della scuola secondaria di secondo grado per alunno o studente.</p>

Articolo 3 – Deduzione quote delle svalutazioni e perdite su crediti e dell'avviamento correlate alle attività per imposte anticipate

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
2.62	Relatori		16.12	Modifica il comma 5 dell'articolo 3 riducendo dal 65% al 54% il limite all'uso delle perdite fiscali pregresse e delle eccedenze residue di ACE conseguente ai differimenti dei componenti negativi di reddito disposti dai commi precedenti, con riguardo alla determinazione del reddito imponibile del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 .

Articolo 4 – Disposizioni in materia di imposta sui servizi digitali, di imposta sostitutiva su taluni redditi di capitale e diversi e di plusvalenze da crypto-attività

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
2.62 id 4.2 NF id 4.8 NF id 4.10 NF id 4.17 NF id 4.28 NF	Relatori Ubaldo Pagano Peluffo Pastorella Dell'Olio Centemero	PD PD Azione M5S Lega	16.12	<p>Sostituisce l'articolo 4 che reca disposizioni in materia di imposta sui servizi digitali e di plusvalenze da crypto-attività.</p> <p>I commi 1 e 2, modificando rispettivamente i commi 36 e 42 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 e, per ragioni di coordinamento normativo, gli articoli 64 e 75 del decreto legislativo n. 174 del 2024 (Testo unico dei tributi erariali minori che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, rappresenterà il nuovo referente normativo dell'imposta sui servizi digitali), intervengono sulla platea di soggetti tenuti al versamento di tale imposta (pari al 3 per cento) e sulle relative modalità di versamento.</p> <p>In primo luogo, rispetto alla previsione originaria, viene reintrodotta il solo limite minimo di 750 milioni di euro per quanto concerne i ricavi totali di qualunque natura ovunque realizzati. Pertanto, sono considerati soggetti passivi di tale imposta gli esercenti attività di impresa che:</p> <p>a) realizzano nel territorio dello Stato ricavi derivanti dai seguenti servizi digitali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia (pubblicità <i>online</i>); - messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi (servizi di intermediazione tra utenti); - trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale; <p>b) abbiano conseguito, singolarmente o a livello di gruppo, nel corso dell'anno solare precedente a quello in cui sorge il relativo presupposto d'imposta, un ammontare complessivo di ricavi, ovunque realizzati, non inferiore a 750 milioni di euro.</p> <p>Viene introdotto, altresì, in luogo dell'attuale versamento dell'imposta in una unica soluzione, un acconto, da versare entro il 30 novembre dell'anno solare in cui sorge il presupposto d'imposta, pari al 30 per cento dell'imposta dovuta per l'anno solare precedente. Conseguentemente, il versamento a saldo dell'imposta dovuta è effettuato entro il 16 maggio dell'anno solare successivo a quello di corresponsione dell'acconto.</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>Al comma 3, con una norma di interpretazione autentica, si chiarisce che l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 461 del 1997 è pari al 26 per cento.</p> <p>I commi da 4 a 9 intervengono sulla disciplina dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti da operazioni in crypto attività.</p> <p>In primo luogo, viene elevata al 33 per cento (in luogo dell'originaria previsione del 42 per cento) l'aliquota della imposta suddetta per le plusvalenze e gli altri proventi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2026. Viene, altresì, eliminata la soglia di esenzione di 2 mila euro attualmente vigente ai fini della loro tassazione e della deducibilità dell'eccedenza delle relative minusvalenze sulle plusvalenze, con conseguente ampliamento della base imponibile. Peraltro, ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, si prevede la facoltà di assumere per ciascuna crypto-attività posseduta al 1° gennaio 2025, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore esistente in tale data, purché lo stesso sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 18 per cento. In tal caso, non si ha diritto al realizzo di minusvalenze deducibili ai sensi dell'articolo 68, comma 9-<i>bis</i>, del TUIR. Infine, si prevede il versamento della predetta imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2025, secondo le modalità previste dal capo III del decreto legislativo n. 241 del 1997. Tale imposta, peraltro, può essere oggetto di rateizzazione fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dal 30 novembre 2025. Peraltro, sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.</p>

Articolo 5– Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
2.62	Relatori		16.12	Modifica il comma 1 dell'articolo 5 aumentando: <ul style="list-style-type: none">▪ dal 16% al 18% l'aliquota dell'imposta sostitutiva per la rivalutazione delle partecipazioni da versare entro il 30 novembre di ciascun anno (lettera <i>a</i>, punto n.3));▪ dal 16% al 18% l'aliquota dell'imposta sostitutiva per la rivalutazione dei terreni da versare entro il 30 novembre di ciascun anno (lettera <i>b</i>, punto n.2)).

Articolo 5-bis – Assegnazione agevolata beni ai soci

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
2.62	Relatori		16.12	<p>Inserisce l'articolo 5-bis che ripropone l'assegnazione agevolata di beni ai soci delle società commerciali (costituite nella forma giuridica di società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, società per azioni e società in accomandita per azioni), nonché delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni non strumentali e che si trasformano in società semplici entro il 30 settembre 2025.</p> <p>Si prevede che qualora tali società, entro il 30 settembre 2025, assegnino o cedano ai soci beni immobili non strumentali (diversi da quelli utilizzati per l'attività d'impresa) e beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come strumentali:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ si applica l'imposta sostitutiva dell'8% (del 10,5% per le società non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, della cessione o della trasformazione) sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati (o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione) e il loro costo fiscalmente riconosciuto; ▪ si applica l'imposta sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano; ▪ si precisa, con riferimento ai beni immobili, la possibilità per la società di richiedere che il valore normale sia determinato in misura pari al suo valore catastale. In caso di cessione, se il corrispettivo della cessione è inferiore al valore normale del bene (valore di mercato) o al suo valore catastale, è computato in misura non inferiore a uno dei due valori; ▪ il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non opera la presunzione di distribuzione prioritaria dell'utile e delle riserve di utili di cui all'articolo 47 del TUIR. In ogni caso, si precisa che il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o delle quote possedute.

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="936 339 2011 432">▪ per le suddette assegnazioni e cessioni ai soci, le aliquote dell'imposta di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà, mentre le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa (pari a 200 euro); <li data-bbox="936 437 2011 563">▪ l'imposta sostitutiva si versa in due rate: la prima (pari al 60% dell'imposta dovuta) entro il 30 settembre 2025 e la seconda (pari al restante 40%) entro il 30 novembre 2025, prevedendosi infine l'applicazione delle disposizioni applicabili alle imposte sui redditi per quanto riguarda la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso.

Articolo 5-ter – Estromissione dei beni delle imprese individuali

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
2.62	Relatori		16.12	<p>Introduce l'articolo 5-ter che ripropone la facoltà di estromissione dei beni immobili strumentali non produttivi di reddito fondiario dal patrimonio dell'impresa individuale di cui all'articolo 1, comma 121, della legge n. 208 del 2015, includendovi anche i beni posseduti al 31 ottobre 2024, a condizione che l'esclusione sia posta in essere tra il 1° gennaio 2025 e il 31 maggio 2025.</p> <p>Si prevede, altresì, che i versamenti rateali dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRAP pari all'8 per cento (necessaria ai fini dell'esercizio di tale opzione) debbano essere effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2025 e il 30 giugno 2026. In ogni caso, tale estromissione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2025.</p>

Articolo 5-quater – IVA su prestazioni di formazione rese ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
2.62	Relatori		16.12	<p>Inserisce l'articolo 5-quater che dispone l'imponibilità, ai fini IVA, delle prestazioni di formazione rese ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro (cd. "agenzie per il lavoro" di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 276 del 2003) da Enti e Società di formazione finanziati attraverso il fondo bilaterale a tal fine costituito (a norma dell'articolo 12, comma 4 del medesimo decreto legislativo).</p> <p>Si precisa che sono fatti salvi i comportanti dei contribuenti adottati prima dell'entrata in vigore di tale disposizione, per i quali non siano intervenuti atti divenuti definitivi e che non si fa luogo a rimborsi d'imposta.</p> <p>Per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore di tale disposizione, in ogni stato e grado di giudizio, si riconosce la possibilità di definirli, su istanza di parte, mediante il versamento della maggiore IVA accertata, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, ovvero con la presentazione della prova dell'avvenuto assolvimento dell'imposta da parte del prestatore.</p> <p>Vengono inoltre introdotte disposizioni, di carattere procedurale e temporale, per la suddetta definizione delle liti pendenti, a seguito dell'istanza di parte:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ l'organo giudiziario sospende il giudizio fino al termine di 90 giorni per la definizione del procedimento; ▪ entro il termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, l'Agenzia delle entrate accerta la corrispondenza tra somma indicata nell'istanza di definizione e importo della maggiore IVA accertata (dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati in pendenza di giudizio), dandone comunicazione all'istante; ▪ entro il medesimo termine di 90 giorni, l'istante deve depositare, presso l'organo giurisdizionale competente, prova del versamento effettuato ovvero dell'effettivo assolvimento dell'imposta da parte del prestatore, al fine dell'estinzione del giudizio; ▪ conseguentemente, l'organo giudiziario dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, relativamente alla domanda di cui sopra, e ne dispone la compensazione delle spese del giudizio.

Articolo 6-bis, Disposizioni in materia di procedimenti amministrativi dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
6.03 NF	Pisano	NM(N-C-U-I) M-CP	16.12	Introduce l'articolo 6-bis che riduce il termine da quarantacinque a venti giorni lavorativi per la conclusione dei provvedimenti volti a stabilire i prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati e dei prodotti assimilati ai tabacchi lavorati e le relative variazioni. Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 7 – Misure per la riduzione dei sussidi ambientali dannosi

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
7.22	Rotelli	Fdl	16.12	Modifica il comma 2 dell'articolo 7 prevedendo, quale ulteriore obiettivo a fondamento dell'esclusione dall'applicazione dell'aliquota ridotta IVA (10%) - di cui alla tabella A, parte III, del D.P.R. n. 633 del 1972 – con riferimento all'attività di conferimento in discarica e incenerimento senza recupero efficiente di energia di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, quello di favorire il rispetto della gerarchia nella gestione dei rifiuti in una ottica di economia circolare.

Articolo 7-bis – Piani di investimento pluriennale per la distribuzione dell’energia elettrica

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
7.039 NF 0.7.0.39.4 NF	Relatori Pagano	PD	16.12	<p>Inserisce un nuovo articolo 7-bis, il quale prevede che – sulla base di termini e modalità che verranno fissati con decreto interministeriale – i concessionari dell’attività di distribuzione elettrica presentino piani straordinari di investimento pluriennale, con l’esplicita finalità di migliorare la sicurezza, l’affidabilità e l’efficienza della rete di distribuzione quale infrastruttura critica, di conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione previsti a livello internazionale e UE al 2050, nonché di assicurare interventi urgenti di rafforzamento della difesa e sicurezza delle infrastrutture di distribuzione (comma 1).</p> <p>L’articolo indica i seguenti obiettivi minimi che dovranno essere perseguiti con piani straordinari di investimento pluriennale: a) il miglioramento della resilienza del servizio ad eventi meteorologici estremi; b) l’aumento della capacità di integrare la generazione distribuita, in particolare da fonti rinnovabili; c) un adeguato potenziamento delle infrastrutture di rete; d) l’aumento della flessibilità del sistema di distribuzione, e) l’adozione di sistemi, anche di monitoraggio, funzionali ad assicurare la difesa e la protezione delle infrastrutture di rete.</p> <p>Il decreto interministeriale succitato dovrà essere adottato entro 180 giorni dall’entrata in vigore della disposizione qui in commento, da parte del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), d’intesa, per gli aspetti di competenza, con la Conferenza unificata e (<i>secondo quanto inserito sub. 0.7.0.39.4 NF</i>) previo parere delle Commissioni parlamentari competenti (comma 1). Con lo stesso decreto, sono definiti termini e modalità per la valutazione e l’approvazione dei piani di investimento (comma 2), le quali sono in capo al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, sentita ARERA e il Ministero dell’economia e finanze per i profili di stretta competenza.</p> <p>L’approvazione dei Piani comporta la rimodulazione delle concessioni in essere, anche sotto il profilo della durata, in coerenza con la durata degli investimenti previsti dai Piani stessi e comunque per un periodo non superiore a vent’anni (comma 3). Il decreto interministeriale stabilirà i criteri per la determinazione degli oneri che i concessionari sono tenuti a versare in ragione della rimodulazione. Tali oneri sono computati da ARERA nel capitale investito ai fini</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>del riconoscimento degli ammortamenti e della remunerazione attraverso l'applicazione del tasso definito per gli investimenti della distribuzione elettrica (comma 2).</p> <p>Le eventuali maggiori entrate derivanti dal presente articolo sono destinate prioritariamente alla riduzione dei costi energetici delle utenze domestiche e non domestiche (comma 4).</p> <p>Con riferimento alla norma qui inserita, si rammenta che l'attività di distribuzione dell'energia elettrica è disciplinata dall'articolo 9 del D.lgs. n. 79/1999, cd. "decreto Bersani", di recepimento della disciplina europea relativa al mercato interno dell'elettricità. L'articolo ha autorizzato le imprese distributrici operanti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dall'allora Ministro dell'industria e aventi scadenza il 31 dicembre 2030.</p> <p>La norma in esame, dunque, consentirebbe alle suddette imprese distributrici che presentano un piano pluriennale degli investimenti, se questo piano viene approvato dal MASE, una proroga delle concessioni in essere "in coerenza con la durata degli investimenti previsti dai Piani stessi e comunque per un periodo non superiore a vent'anni".</p> <p>Al riguardo, si rammenta come il comma 2 dello stesso articolo 9 del D.lgs. n. 79/1999, demandi ad un decreto di natura regolamentare la definizione delle modalità, delle condizioni e criteri, inclusa la remunerazione degli investimenti realizzati dal precedente concessionario, per le nuove concessioni da rilasciare alla scadenza del 31 dicembre 2030, previa delimitazione dell'ambito, comunque non inferiore al territorio comunale e non superiore a un quarto di tutti i clienti finali. Detto servizio, secondo il comma 2, deve essere affidato sulla base di gare da indire, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici, non oltre il quinquennio precedente la medesima scadenza.</p>

Articolo 8 – Ecobonus e riqualificazione edilizia

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
8.21 NF	Cappelletti	M5S	16.12	Modifica il comma 2, escludendo dall'applicazione della nuova detrazione prevista dalla disciplina dell'ecobonus e della riqualificazione edilizia, gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

Articolo 8-bis – Richiesta introduzione *reverse charge* nei contratti di appalto per la movimentazione di merci

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
8.38 NF 8.39 NF	Roggiani Zoffili	PD Lega	16.12	<p>Inserisce l'articolo 8-bis che, attraverso la novella della lettera <i>a-quinquies</i>) dell'articolo 17, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972, prevede il meccanismo di reverse charge "interno" (o inversione contabile) di cui al comma 6 del citato articolo 17 per le prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali caratterizzati da un prevalente utilizzo di manodopera e beni strumentali di proprietà del committente, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione merci e servizi di logistica.</p> <p>Si prevede che tale disposizione non trovi applicazione nelle operazioni effettuate confronti di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ pubbliche amministrazioni; ▪ altri enti e società di cui all'articolo 17-ter (fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche, società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai ministeri, società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche, società quotate inserite nell'indice FTSE MIB Borsa italiana); ▪ agenzie per il lavoro iscritte all'albo istituito presso il Ministero del lavoro (capo I, Titolo II, decreto legislativo n. 276 del 2003). <p>Poiché l'efficacia della disposizione è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione, si prevede che, in attesa della sua piena operatività, il prestatore e il committente possono optare affinché il pagamento dell'IVA sulle prestazioni rese venga effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell'imposta dovuta. Pertanto, la fattura viene emessa dal prestatore e l'imposta è versata dal soggetto committente, senza possibilità di compensazione</p> <p>L'opzione ha durata triennale e si considera effettuata dalla data di trasmissione dell'apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate.</p> <p>Si prevede, inoltre, che nel caso in cui l'imposta risulti non dovuta, il diritto al rimborso spetta al soggetto committente a condizione che esso dimostri l'effettivo versamento dell'imposta. Nei confronti del committente si rende applicabile la sanzione amministrativa per omessi</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				adempimenti connessi all'inversione contabile (<i>reverse charge</i>), compresa fra 500 euro e 10.000 euro, del cui pagamento è solidalmente tenuto il prestatore

Articolo 8-bis – Modifiche alla disciplina in materia di IVA

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
8.0159 NF	Relatori		16.12	<p>Introduce l'articolo 8-bis che assoggetta all'aliquota del 5 per cento IVA i corsi di attività alpinistica effettuati dalle guide alpine in attività autonoma.</p> <p><i>Conseguentemente</i></p> <p>Ai relativi oneri, valutati in 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili in corso di gestione, come rifinanziato dall'art. 121, co. 2 del disegno di legge di bilancio.</p>

Articolo 8-bis – Pagamento effettuato con strumenti elettronici

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
8.0160 NF	Relatori		16.12	Introduce l'articolo 8-bis il quale stabilisce che nei casi di pagamento effettuato attraverso strumenti elettronici, diversi dai bonifici, l'accredito degli importi giornalieri in favore del beneficiario avviene entro le ore 12 del giorno lavorativo successivo alla ricezione dell'ordine di pagamento ed in ogni caso con valuta il giorno della ricezione dell'ordine medesimo. La norma prevede, inoltre, un termine entro il quale i prestatori di servizi di pagamento sono tenuti ad adeguarsi a quanto previsto dalla disposizione in esame, ovvero entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2025.

Articolo 8-bis – Esenzione da imposta ipotecaria di atti di cancellazione dal libro fondiario di diritti di usufrutto, uso o abitazione a favore di persone decedute

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
8.076 NF	Schullian	MISTO minoranze linguistiche	16.12	<p>Introduce l'articolo 8-bis che esenta dall'imposta ipotecaria, nei territori soggetti al sistema pubblicitario tavolare, gli atti preordinati alla cancellazione di diritti di usufrutto, uso o abitazione, già iscritti a favore di persone decedute. L'esenzione si applica a tutte le domande di cancellazione dei diritti di usufrutto, uso e abitazione per causa di morte pervenute agli uffici competenti successivamente all'entrata in vigore della legge in commento, aventi a oggetto diritti iscritti a favore di soggetti deceduti dal 1° gennaio 2025.</p> <p><i>Conseguentemente:</i></p> <p>Alla copertura degli oneri, il fondo di cui all'articolo 121, comma 2, è ridotto di 500 mila annui a decorrere dall'anno 2025.</p>

Articolo 8-bis – Disposizioni in materia di esenzione da imposte ipotecarie

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
8.075 NF	Schullian	MISTO minoranze linguistiche	17.12	<p>Introduce l'articolo 8-bis che esenta dal pagamento delle imposte ipotecarie gli atti di annotazione e di cancellazione nel libro fondiario di vincoli previsti dall'ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata della provincia autonoma di Bolzano, nonché gli atti di annotazione e di cancellazione nel libro fondiario di vincoli per immobili convenzionati o riservati a residenti ai sensi della legge provinciale in materia urbanistica.</p> <p><i>Conseguentemente:</i> Agli oneri pari a 500 mila annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante riduzione del Fondo per esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 121, comma 2, della presente legge.</p>

Articolo 8-bis – Disposizioni in materia di accise sulla birra

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
8.066 NF 82.0140 NF	Carloni Rotelli	Lega Fdl	16.12	<p>Introduce l'articolo 8-bis che stabilisce, per la birra realizzata nei birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-bis, della legge n. 1354 del 1962, aventi una produzione annua non superiore a 10 mila ettolitri, l'applicazione dell'aliquota di accisa ridotta pari al 50 per cento a decorrere dall'anno 2025. Si stabilisce, altresì, che l'applicazione in misura ridotta dell'aliquota di accisa di cui all'allegato I annesso al decreto legislativo n. 504 del 1995, alla birra realizzata nei birrifici di cui sopra, aventi una produzione annua superiore a 10 mila ettolitri ed inferiore a 60 mila ettolitri, non è più limitata al solo biennio 2022-2023, ma è estesa nei seguenti termini a decorrere dall'anno 2025:</p> <p>a) del 30 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 10 mila ettolitri e fino ai 30 mila ettolitri;</p> <p>b) del 20 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 30 mila ettolitri e fino ai 60 mila ettolitri.</p> <p>Inoltre, si prevede che, ai fini dell'attuazione delle predette aliquote ridotte, le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 giugno 2019 (in materia di semplificazione dei microbirrifici) si applicano anche a decorrere dall'anno 2025.</p> <p><i>Conseguentemente:</i> A copertura della misura in oggetto, il fondo di cui all'articolo 121, comma 2, è ridotto di 2,66 milioni di euro per 2026 e di 2,78 milioni di euro dal 2027.</p> <p><i>Conseguentemente:</i> alla Tabella A, voce ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare: 2025: - 2,93 milioni.</p>

Articolo 12 – Disposizioni in materia di gioco pubblico raccolto a distanza e di Bingo

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
12.3 NF 12.4 NF	Mantovani Pella	Fdl FI	16.12	Sostituisce il comma 3 dell'articolo 12 che modifica il comma 9- <i>septies</i> dell'articolo 10 del decreto-legge n. 16 del 2012 in materia di prelievo erariale sul gioco del bingo, di montepremi e di compenso per il controllore centralizzato del gioco, stabilendo, a decorrere dal 1° gennaio 2025 , il limite massimo di montepremi del bingo nella misura del 71 per cento del prezzo di vendita delle cartelle (in luogo dell'originaria previsione del 75 per cento), ferma restando la misura minima pari al 70 per cento.
2.62	Relatori		16.12	<p>Aggiunge i commi 3-bis e 3-ter in materia di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al decreto legislativo n. 504 del 1998.</p> <p>Il comma 3-bis stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l'aliquota della suddetta imposta è determinata nelle seguenti misure:</p> <p>a) 25,5 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - giochi di abilità a distanza con vincita in denaro, inclusi i giochi di carte in modalità torneo, i giochi di carte in modalità diversa dal torneo e i giochi di sorte a quota fissa; - gioco del bingo a distanza; <p>b) 20,5 per cento e 24,5 per cento per le scommesse sportive a quota fissa, rispettivamente, se la raccolta avviene su rete fisica o a distanza. Tali aliquote vengono applicate sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte;</p> <p>c) 24,5 per cento della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al giocatore per le scommesse a quota fissa su eventi simulati di cui all'articolo 1, comma 88, della legge n. 296 del 2006.</p> <p>Il comma 3-ter interviene in materia di scommesse ippiche a quota fissa (di cui agli articoli 4, comma 3, del D.P.R. n. 169 del 1998 e 1, comma 1053, della legge n. 205 del 2017), stabilendo il prelievo sulle stesse, a decorrere dal 1° gennaio 2025, nelle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 20,5 per cento per le scommesse raccolte su rete fisica (in luogo del vigente 43 per cento); - 24,5 per cento per le scommesse raccolte a distanza (in luogo del vigente 47 per cento).

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>Il prelievo è applicato sulla differenza tra somme giocate e vincite corrisposte, ferma restando la ripartizione dello stesso nel 33 per cento a titolo di imposta unica e nel 67 per cento al finanziamento dei montepremi, degli impianti e delle immagini delle corse nonché delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli.</p>

Articolo 15 – Disposizioni in materia di lavoratori frontalieri

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
15.8 0.15.8.16	Governo Pellicini	Fdl	16.12	<p>Aggiunge il comma 3-bis, che modifica il primo periodo del comma 238, art. 1, L. n. 213/2023 (Legge di bilancio 2024), prevedendo che la quota di compartecipazione familiare dei lavoratori frontalieri al SSN, fissata tra 30 euro ed un massimo di 200 euro per ogni mese lavorato, può essere raddoppiata in caso di omesso pagamento o comunicazione.</p> <p>Aggiunge il comma 3-ter che modifica alcune disposizioni della legge 13 giugno 2023, n. 83 di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, e del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, con successive modificazioni. Nell'articolo 10, al comma 5 il rapporto tra numero di lavoratori frontalieri e popolazione del Comune italiano di frontiera in cui risiedono, qualora adottato come criterio per l'attribuzione del contributo statale di cui al primo comma, non può eccedere la quota del 4% (prima 3%). Al comma 6 del medesimo articolo viene introdotta la previsione che il 50% dell'importo del contributo statale impiegato in parte corrente è destinato prioritariamente alle iniziative volte a compensare le ricadute socioeconomiche derivanti da crisi aziendali insistenti sul territorio di competenza. Nell'articolo 11 si prevede che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con gli altri soggetti specificati nella norma, cui spetta la definizione dei criteri per la distribuzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo economico, il potenziamento delle infrastrutture e il sostegno dei salari nelle zone di confine italo-elvetiche istituito dal precedente comma, definerà altresì le specifiche finalità da perseguire.</p> <p>Il sub emendamento Pellicini 0.15.8.16 modifica l'ultimo periodo del comma 5 stabilendo che il rapporto tra numero di lavoratori frontalieri e popolazione del Comune italiano di frontiera in cui risiedono, qualora adottato come criterio per l'attribuzione del contributo statale di cui al primo comma del medesimo articolo 10, non può eccedere la quota del 4% per i Comuni</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				con popolazione superiore a 15 mila abitanti e del 3% per i Comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti.

Articolo 16, comma 3-bis – Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
16.10 NF 16.13 NF	Sportiello Manzi	M5S PD	16.12	<p>Aggiunge il comma 3-bis, che Istituisce nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per il contrasto alla povertà alimentare a scuola, con una dotazione di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2027, destinato all'erogazione di contributi a favore di nuclei familiari che a causa di condizioni oggettive di impoverimento durante l'anno scolastico non riescano a provvedere al pagamento delle rette previste per la fruizione del servizio di ristorazione scolastica nella scuola primaria. La disciplina del Fondo è rinviata ad un successivo decreto ministeriale.</p> <p><i>Conseguentemente:</i> Alla copertura degli oneri, il fondo di cui all'articolo 121, comma 2, è ridotto di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2027.</p>

Articolo 16-bis – Buono elettrodomestici

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
8.044 NF	Gusmeroli	Lega	16.12	<p>Inserisce un nuovo articolo 16-bis, rubricato Buono elettrodomestici. L'articolo aggiuntivo – costituito da cinque commi – prevede che, per sostenere la competitività dell'industria, l'occupazione e l'efficienza energetica domestica, nel 2025 sia concesso un contributo ai consumatori finali per l'acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica (classe B o superiore) prodotti in Europa, a condizione che il vecchio apparecchio venga smaltito correttamente. Il contributo è pari al 30% del costo dell'elettrodomestico, fino a un massimo di 100 euro per ciascun acquisto, elevato a 200 euro per famiglie con un ISEE inferiore a 25.000 euro. È possibile beneficiare dell'incentivo per un solo elettrodomestico per nucleo familiare. Per finanziare questa misura, è istituito un fondo di 50 milioni di euro presso il Ministero delle imprese e del <i>made in Italy</i>, con risorse stanziare nel limite massimo previsto. I criteri e le modalità per l'erogazione sono definiti tramite un decreto ministeriale.</p> <p>Agli oneri, pari a 50 milioni di euro per il 2025, si provvede riducendo il fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE).</p>

Articolo 17 – Mutui per la prima casa

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
15.8	Governo		16.12	<p>Modifica la lettera c) del comma 48 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, stabilendo che il Fondo di garanzia per la prima casa è riconosciuto esclusivamente, e non più prioritariamente, per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, da parte dei conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dei giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età (comma 3-<i>bis</i>).</p> <p>Modifica l'articolo 1, nota II-<i>bis</i>), comma 4-<i>bis</i>, della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, estendendo da uno a due anni il periodo di tempo previsto per l'alienazione di immobili da destinare a prima abitazione per conservare il beneficio dell'aliquota agevolata del 2 per cento relativa all'imposta di registro (comma 3-<i>ter</i>).</p> <p>Il Governo nella relazione tecnica osserva che alle norme in oggetto non sono ascrivibili effetti finanziari.</p>

Articolo 17-bis – Fondo morosità incolpevole

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
17.010 NF 3.013 NF 71.5 NF 71.011 NF 77.08 NF	Montaruli Quartini Braga Cavo Pavanelli	FdI M5S PD Lega M5S	16.12	<p>Introduce l'art. 17-bis che rifinanzia il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli istituito dall' articolo 6, comma 5, del D.L. 102/2013, nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e di 20 milioni di euro per l'anno 2026 (comma 1).</p> <p>È prevista, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, al fin di provvedere ad un aggiornamento del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 30 marzo 2016.</p> <p>L'aggiornamento è finalizzato ad individuare criteri e modalità di utilizzo delle risorse che permettano, pena il definanziamento, l'erogazione delle stesse entro e non oltre il 31 luglio di ciascuna delle annualità del suddetto Fondo, a soggetti, per i quali, fermi i requisiti già previsti nel citato decreto del 30 marzo 2016, al momento della presentazione dell'istanza permanga uno stato di bisogno connesso alla perdita totale o a una consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare tali da non permettere o rendere particolarmente difficoltoso il pagamento del canone di locazione. Con il citato decreto ministeriale si deve altresì stabilire il numero massimo di annualità consecutive per le quali l'inquilino moroso incolpevole può accedere al suddetto Fondo, anche prevedendo, in alternativa, la possibilità di corresponsione del contributo direttamente al proprietario (comma 2).</p> <p>Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025 e di 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) (comma 3).</p> <p>L'articolo 6, comma 5, del D.L. 102/2013 ha istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Le risorse del Fondo possono essere utilizzate nei Comuni ad alta tensione abitativa che abbiano avviato, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto, bandi o altre procedure amministrative per l'erogazione di contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le risorse assegnate al Fondo di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri e le priorità da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le condizioni di morosità incolpevole che consentono l'accesso ai contributi.</p> <p>Il decreto del 30 marzo 2016 prevede che il comune verifichi che il richiedente sia in possesso dei seguenti criteri per l'accesso ai contributi: a) abbia un reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00; b) sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida; c) sia titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) e risieda nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno; d) abbia cittadinanza italiana, di un Paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, possieda un regolare titolo di soggiorno.</p>

Articolo 17-bis – Misure di sostegno per la locazione di alloggi degli studenti fuori sede

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
17.017 NF	Baldino	M5S	16.12	<p>Inserisce l'articolo 17-bis che incrementa di 1 milione di euro per l'anno 2025 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 il Fondo finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede iscritti alle università statali appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro.</p> <p><i>Conseguentemente</i></p> <p>Alla copertura degli oneri, il fondo di Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione cui all'articolo 121, comma 2, è ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2025 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027</p>

Articolo 18, commi da 3-bis a 3-quinquies – Welfare integrativo dei dipendenti e mobilità tra pubbliche amministrazioni soggette a turn over

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
8.0160 NF	Relatori		16.12	<p><i>Inserisce i commi da 3-bis a 3-quinquies all'art.18</i>, volti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prevedere che ai fini del rispetto del limite rappresentato dall'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale concorrono anche le risorse destinate - nell'ambito della contrattazione integrativa o di analoghi accordi previsti per il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico - a benefici di natura assistenziale e sociale previsti in materia di welfare integrativo, fatte salve le risorse riconosciute a tale fine da specifiche disposizioni di legge o da previgenti norme di contratto collettivo nazionale (comma 3-bis);. - prevedere che le risorse stanziare con la legge 8 agosto 2024, n. 118 (Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2024) sui capitoli relativi al finanziamento dei benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei dipendenti, possono essere destinate a tali finalità nell'ambito della contrattazione collettiva integrativa di riferimento (tale disposizione entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente legge) (comma 3-ter). - modificare l'attuale regime finanziario della mobilità volontaria tra pubbliche amministrazioni soggette a <i>turn over</i>, variando i vigenti criteri di imputazione dell'onere derivante dalla procedura di mobilità al fine di preservare il risparmio da cessazione per l'amministrazione cedente, ovvero prevedendo che le cessazioni dal servizio per processi di mobilità sono calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over (comma 3-quater, lettera a)). Si prevede inoltre che agli oneri derivanti dall'acquisizione di personale all'esito dei richiamati processi di mobilità si provvede nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in tema di avvio di procedure di reclutamento adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni (comma 3-quater, lettera b)). Si prevede infine che tali disposizioni si applicano alle procedure di mobilità attivate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge (comma 3-quinquies).

Articolo 19-bis – Assunzioni Calabria

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
19.02 UNF	Cannizzaro	Fdl	16.12	<p>Inserisce l'articolo 19-bis che reca disposizioni in materia di impiego e assunzioni da parte delle amministrazioni pubbliche della regione Calabria di tirocinanti rientranti in percorsi di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga (realizzati a seguito dell'Accordo Quadro tra la regione Calabria e le parti sociali del 7 dicembre 2016 in materia di interventi di politica attiva per il lavoro), di soggetti beneficiari di appositi progetti deliberati dalla medesima regione (deliberazioni n.258 del 12 luglio 2016 - Progetto integrato di sviluppo locale e creazione d'impresa nel comune di San Giovanni in Fiore - e n.404 del 30 agosto 2017 - Inclusione sociale, ambiente e valorizzazione delle risorse boschive nelle aree interne della Sila Greca), nonché di lavoratori socialmente utili o di pubblica utilità impiegati nel bacino regionale calabrese.</p> <p>La disposizione in commento prevede altresì la facoltà di rinnovare per un periodo non superiore a dodici mesi i contratti a tempo determinato del personale impiegato presso il Ministero della cultura, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'istruzione e del merito.</p> <p>Nel dettaglio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dispone che, al fine dell'inquadramento dei tirocinanti di cui all'Accordo quadro del 7 dicembre 2016 nelle piante organiche delle richiamate amministrazioni – anche in sovrannumero e previo superamento di una procedura concorsuale - non è più necessario che gli stessi siano già stati utilizzati dalle medesime amministrazioni; • estende a tutte le amministrazioni pubbliche con sede nella regione Calabria, e non più ai soli enti locali ivi ubicati, la facoltà di bandire procedure selettive per l'accesso a forme contrattuali a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, della durata di diciotto mesi, alle quali sono prioritariamente ammessi i soggetti tirocinanti, nonché i beneficiari dei richiamati progetti della regione Calabria, anche in assenza di un loro precedente utilizzo da parte delle amministrazioni procedenti. Per tali finalità, le risorse già stanziare e non utilizzate sono riassegnate alla regione Calabria per gli anni 2024, 2025 e 2026. Dalla lettera della norma risulta

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>altresì che la regione Calabria è autorizzata ad incrementare le suddette risorse con risorse proprie, a carico della finanza regionale;</p> <ul style="list-style-type: none"> • riconosce alle amministrazioni pubbliche la facoltà, fino al 31 dicembre 2026, di assumere i soggetti tirocinanti, nonché i beneficiari dei richiamati progetti della regione Calabria a tempo indeterminato, in qualità di lavoratori sovranumerari, anche con contratti di lavoro a tempo parziale e anche in deroga al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa, nei limiti delle risorse già stanziare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Dalla lettera della norma risulta altresì che la regione Calabria è autorizzata ad incrementare le suddette risorse con risorse proprie, a carico della finanza regionale; • proroga dal 30 settembre 2024 al 30 settembre 2026 il termine entro il quale le amministrazioni interessate alle assunzioni di cui ai punti precedenti devono comunicare al Dipartimento della funzione pubblica le relative esigenze di personale. • dispone che i lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità impiegati nel bacino regionale calabrese (ex leggi della regione Calabria n. 40 del 2013 e n. 31 del 2016, fino al 31 dicembre 2026, possono essere assunti a tempo indeterminato, nel numero massimo di 70 unità e in qualità di lavoratori sovranumerari, dalle amministrazioni utilizzatrici aventi sede nel territorio regionale, anche con contratti di lavoro a tempo parziale e anche in deroga, al piano di fabbisogno del personale e ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa; • prevede che i contratti a tempo determinato del personale impiegato presso il Ministero della cultura, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'istruzione e del merito possono essere rinnovati per un periodo non superiore a dodici mesi oltre il termine previsto nel 2025, nei limiti di spesa previsti per il personale a tempo determinato nel pubblico impiego dalla normativa vigente. <p>Si tratta dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 50-ter del D.L. 73/2021 della durata di diciotto mesi e con orario di lavoro pari a diciotto ore settimanali a cui sono prioritariamente ammessi i soggetti</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				già inquadrati come tirocinanti nell'ambito dei percorsi di formazione e lavoro presso i suddetti Ministeri.

Articolo 20 – Disposizioni in materia di personale della giustizia

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
20.11	Relatori			Aggiunge il comma 2-bis , che autorizza il Ministero della giustizia ad assumere , nell'anno 2025, 200 magistrati ordinari vincitori di concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle facoltà assunzionali e della dotazione organica previste dalla normativa vigente.

Articolo 20-bis – Contratti a tempo determinato PNRR

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
20.021	La Porta	Fdl	16.12	Introduce l'articolo 20-bis che dispone che i contratti a tempo determinato e quelli di somministrazione conclusi per il reclutamento di personale a tempo determinato da parte delle amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR sono esclusi dall'applicazione dei limiti percentuali previsti dalla normativa vigente che consente l'attivazione dei suddetti contratti entro precisi limiti numerici correlati al numero di lavoratori assunti.

Articolo 20-*bis* – Disposizioni in materia di giustizia tributaria

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
2.62	Relatori		16.12	<p>Introduce l'art. 20-<i>bis</i>, che autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a chiedere al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria di assegnare, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate per l'anno 2026, ulteriori posti per i concorrenti risultati idonei a seguito del concorso per l'assunzione di 146 magistrati tributari bandito nel 2024 (comma 1).</p> <p>La disposizione, inoltre, posticipa al 2026 le facoltà assunzionali di 350 unità di magistrati tributari, precedentemente autorizzate per il 2024 e il 2026; proroga altresì al 2026 le previsioni concernenti le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali dei magistrati tributari. A tali procedure vengono peraltro estese le disposizioni contenute nel R.D. 1860/1925, in ordine alle prescrizioni di condotta alle quali i candidati devono attenersi (comma 2, lett. a) e comma 4).</p> <p>È introdotta, inoltre, una norma di coordinamento, conseguente all'istituzione del Dipartimento della giustizia tributaria, estendendo l'ambito soggettivo dei beneficiari del fondo risorse decentrate del personale amministrativo e del fondo per il finanziamento della retribuzione del risultato dei dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze (comma 2, lett. b).</p> <p>Viene disposto il differimento al 1° gennaio 2029 del regime ordinario relativo alla cessazione dell'incarico dei giudici tributari al compimento dei 70 anni. Conseguentemente, si modifica il regime transitorio per le annualità fino al 2029 (comma 2, lett. c) e si abroga la previgente disciplina di proroga del suddetto regime transitorio (comma 3).</p> <p>Il comma 5 introduce norme di coordinamento nel Testo Unico della giustizia tributaria (D.lgs. 175/2024), in materia di cessazione dell'incarico dei giudici tributari, conseguenti alle modifiche apportate dal presente articolo.</p> <p>Il comma 6 determina il compenso da attribuire ai componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per l'anno 2025, non collocati in quiescenza. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 100.913 per l'anno 2025 (comma 7).</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				Infine, la disposizione assegna al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria ulteriori risorse, pari a 400.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, per lo sviluppo del sistema informatico (comma 8).

Articolo 20-bis – Rafforzamento dell'Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
2.62	Relatori			<p>Introduce l'art. 20-ter, che proroga anche per l'anno 2025, in relazione alle richieste di referendum presentate entro il 31 dicembre 2024, la misura prevista dall'art. 1 del D.L. 144/2023, che dispone il temporaneo avvalimento di personale aggiuntivo, appartenente all'Area Assistenti e già inquadrato nel Comparto Ministeri, da parte dell'Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione al fine di coadiuvare le operazioni di verifica della legittimità delle richieste di referendum, nonché al fine di assicurare il compimento di mansioni esecutive quali l'inserimento dei dati nei sistemi informatici.</p> <p>A tal fine è autorizzata la spesa di euro 312.048 per l'anno 2025.</p>

Articolo 21 – Disposizioni in materia di organizzazione e potenziamento della capacità amministrativa dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
21.2	Governo		16.12	Modifica il comma 2 dell'articolo 21 che stabilisce che, a valere sulle risorse ivi previste, una somma non eccedente l'importo di 1.500.000 euro annui sia destinata al finanziamento di misure di <i>welfare</i> aziendale in favore dei dipendenti dell'INPS

Articolo 21-bis – Disposizioni per il potenziamento delle attività dell’Agenzia italiana del farmaco

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
21.02 UNF	Ciocchetti	Fdl	16.12	<p>Aggiunge l’art. 21-bis, commi 1 e 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il comma 1 sostituisce il comma 3-bis dell’art. 17, L. n. 3/2018, istituendo il ruolo unico della dirigenza sanitaria dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), includendo in esso anche i dirigenti delle professionalità sanitarie diversi da quelli che attualmente rientrano nella dirigenza di prima e seconda fascia dell’Agenzia. Per i dirigenti sanitari che, alla data dal 1° gennaio 2025, sono inquadrati nella suddetta seconda fascia, viene posto un principio di salvaguardia delle relative posizioni giuridiche ed economiche, anche al fine del conferimento degli incarichi dirigenziali, conferimento che sarà invece solo eventuale per i dirigenti sanitari che attualmente non sono inquadrati nelle fasce suddette (nonché per i futuri dirigenti sanitari a regime). - Il comma 2 estende ai dirigenti sanitari dell’AIFA le previsioni della contrattazione collettiva nazionale relative alla dirigenza sanitaria del Ministero della salute. - Il comma 3 sopprime all’articolo 21-bis, comma 1, lett. b), D.L. n. 4/2022, le parole “la presente disposizione non si applica al personale di cui al comma 3-bis dell’articolo 17 L. n. 3/2018”. <i>Conseguentemente</i> ai dirigenti sanitari dell’AIFA è riconosciuta l’indennità di esclusività di rapporto. - Il comma 4 abroga il comma 432 dell’art. 1, L. n. 178/2020 (Legge di Bilancio 201). <i>Conseguentemente</i> non è più vietato all’AIFA di stipulare contratti di lavoro di cui agli articoli 7, comma 6, (Conferimento di incarichi individuali a determinate condizioni) e 36 (Personale a tempo determinato o assunto con forme di lavoro flessibile) del D.lgs. n. 165/2001. - Il comma 5 prevede che le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2025. <p><i>Conseguentemente:</i> Alla tabella A, voce Ministero della salute:</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				2025: - 4.210.566 2026: - 4.210.566 2027: - 4.210.566

Articolo 21-*bis* – Potenziamento degli organici dell'ispettorato nazionale del lavoro INL

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
21.07 NF	Gribaudo	PD	16.12	<p>Introduce l'articolo 21-<i>bis</i> che, nel novellare l'art. 31, c. 2, del DL 19/2024, aumenta, portandole da 250 a 500, le unità di personale - da inquadrare nell'area funzionari, famiglia professionale ispettore di vigilanza tecnica salute e sicurezza, del contratto collettivo nazionale del comparto Funzioni centrali - che l'ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, nel triennio 2024-2026.</p> <p>Gli oneri derivanti dalla disposizione sono pari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3.172.580 per il 2025 e a 12.690.318 annui a decorrere dal 2026 per le assunzioni a tempo indeterminato; • 290.00 euro per il 2025 per le spese della procedura concorsuale; • 737.000 per il 2025 e a 1.364.000 euro annui a decorrere dal 2026 per le spese di funzionamento. <p><i>Conseguentemente:</i> A tali oneri si provvede mediante riduzione del fondo per esigenze indifferibili, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, del presente provvedimento.</p>

Articolo 21-bis – Misure relative al personale medico INAIL

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
2.62	Relatori			<p>Inserisce l'art. 21-bis, commi 1 e 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il comma 1 stabilisce che per il personale medico INAIL con rapporto esclusivo, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l'indennità di esclusività in godimento è rideterminata sulla base di quanto previsto per i dirigenti del ruolo sanitario del Ministero della Salute (art. 21-bis, co. 1, D.L. n. 4/2022). <i>Conseguentemente</i> è autorizzata la spesa di 960 mila euro annui a decorrere dal 2025. - Il comma 2 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, gli importi dell'indennità di esclusività di cui all'art. 21-bis, co. 1, D.L. n. 4/2022 sono utili ai fini del TFR o TFS. <p><i>Conseguentemente:</i> L'articolo autorizza la spesa di 343.021 euro annui a decorrere dal 2025.</p>

Articolo 22-bis – Misure per la semplificazione di assunzioni della regione siciliana

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
22.011 NF	Aiello	M5S	16.12	<p>Introduce l'articolo 22-bis, che, allo scopo di consentire le assunzioni dei lavoratori già impegnati in attività socialmente utili della regione Sicilia, autorizza la spesa di 0,5 milioni di euro per il 2025 e 1 milione di euro a decorrere dal 2026</p> <p><i>Conseguentemente:</i></p> <p>Ai relativi oneri, pari a 0,5 milioni di euro per il 2025 e 1 milione di euro a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, del presente disegno di legge di bilancio.</p>

Articolo 23 – Misure in materia di trattenimento in servizio

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
23.14 NF	lezzi	Lega	16.12	Modifica il comma 5, primo periodo , aggiungendo - tra il personale escluso dalla possibilità, prevista da tale comma, di trattenimento concordato in servizio oltre i 67 anni (e fino a 70 anni) - anche quello delle Forze armate, delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di salvaguardarne la specificità della funzione.

Articolo 23, comma 5-bis – Disposizioni relative ai professionisti del SSN

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
23.21	Panizzut	Lega	16.12	<p>Aggiunge il comma 5-bis, sostituendo all'art. 1, co. 164, L. n. 213/2023 (Legge bilancio 2024) le parole “gli infermieri del Servizio sanitario nazionale” con “i professionisti sanitari del Servizio sanitario nazionale di cui alla legge n. 43/2006”.</p> <p>Conseguentemente spetta i dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale nonché ai professionisti sanitari del Servizio sanitario nazionale di cui alla legge n. 43/2006 (relativa a professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione) possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo e comunque non oltre il settantesimo anno di età.</p>

Articolo 23-bis – Visite revisione soggetti con patologie oncologiche

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
21.2	Governo		16.12	Inserisce l'articolo 23-bis , che aggiunge un nuovo comma 3-bis all'art. 33, d.lgs. n. 62/2024, stabilendo che fino al 31 dicembre 2025, le revisioni delle prestazioni già riconosciute ai soggetti con patologie oncologiche avviene, da parte delle commissioni mediche pubbliche preposte all'accertamento delle minorazioni civili e dell'handicap, tramite redazione di verbali anche sulla base dei soli atti (art.29-ter del D.L. n. 76/2020), ferma restando la facoltà dell'istante di richiedere la visita diretta.

Articolo 23 ter – Accertamento sanitario per l'invalidità e l'inabilità

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
21.2	Governo		16.12	Inserisce l'articolo 23-ter , che aggiunge un nuovo articolo 33- <i>bis</i> , commi 1 e 2, al d.lgs. n. 62/2024, il quale prevede che a partire dal 1° gennaio 2025 ed entro la data del 31 dicembre 2025, l'INPS è tenuto ad effettuare l'accertamento dei requisiti sanitari in un'unica visita, in caso di contestuale presentazione di istanze per gli accertamenti di invalidità civile, cecità civile, sordità, sordo-cecità e disabilità, nonché per le visite di revisione delle prestazioni già riconosciute, programmate dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, a condizione che l'intervallo temporale tra i due accertamenti non sia superiore a tre mesi.
0.21.2.2	Cattoi	Lega	16.12	Il subemendamento 0.21.2.2 ha soppresso il comma 2 dell'art. 33- <i>bis</i> , introdotto dall'emendamento 21.2, che escludeva l'applicabilità del comma 1 alle Strutture territoriali site presso le province, elencate all'art. 9 L. n. 71/2024, coinvolte nella sperimentazione per l'applicazione provvisoria e a campione delle disposizioni relative alla valutazione multidimensionale e al progetto di vita delle persone disabili prevista dall'art. 33, co 1 e 2, L. n. 71/2024.

Articolo 23-ter - Disposizioni in materia di montante contributivo

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
8.0160 NF	Relatori		16.12	<p>Inserisce l'articolo 23-bis, volto a prevedere al comma 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 2025, la possibilità di incrementare il montante contributivo individuale maturato versando all'INPS una maggiorazione della quota di aliquota contributiva pensionistica a proprio carico non superiore a due punti percentuali; - che la quota del trattamento pensionistico derivante dall'incremento del montante contributivo è corrisposta, a domanda, al soggetto pensionato successivamente alla maturazione dei requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia, ai sensi della cosiddetta riforma Fornero - la non computabilità di tale quota del trattamento pensionistico derivante dall'incremento del montante contributivo ai fini della maturazione degli importi soglia necessari per la liquidazione della pensione di vecchiaia e anticipata, ai sensi della cosiddetta riforma Fornero. - la deducibilità dei contributi versati ai sensi della richiamata maggiorazione di aliquota contributiva - ai sensi dall'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - dal reddito complessivo per il cinquanta per cento dell'importo totale versato <p>Il comma 2 rimette a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalità attuative di tali disposizioni, con particolare riferimento alle modalità di esercizio e di recesso di tale facoltà.</p>

Articolo 23-bis – Requisiti NASpl

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
2.62	Relatori			<p>Introduce l'articolo 23-bis che introduce un nuovo requisito contributivo al fine della fruizione dell'indennità di disoccupazione NASpl di cui devono essere in possesso i lavoratori nei casi di eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 gennaio 2025 e che nei dodici mesi precedenti hanno interrotto volontariamente un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni volontarie o a seguito di risoluzione consensuale, ad esclusione delle ipotesi in cui l'indennità è già riconosciuta dalla normativa vigente per i casi di dimissioni nel periodo di maternità, per giusta causa o di risoluzione consensuale nell'ambito delle procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.</p> <p>In particolare, si richiede che i lavoratori possano far valere almeno 13 settimane di contribuzione dall'ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie e a condizione che questo sia avvenuto nei 12 mesi precedenti l'evento di cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione.</p>

Articolo 23-ter – Abrogazione della disposizione sull'utilizzazione dei contributi accreditati nell'assicurazione generale obbligatoria ai pensionati delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
2.62	Relatori		16.12	<p><i>Inserisce l'articolo 23-ter</i>, volto ad abrogare l'articolo 2-ter del DL 2 marzo 1970, n.30, convertito dalla L. 114/74, che prevede la possibilità per i titolari di pensione liquidata a carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (coltivatori diretti, mezzadri e coloni, artigiani e esercenti attività commerciali) – nonché per i superstiti per quanto concerne la pensione di reversibilità - il diritto a liquidare la pensione prevista dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, con la decorrenza di legge, quando tutti i requisiti risultino perfezionati nell'assicurazione stessa indipendentemente dai contributi accreditati nelle gestioni speciali, con possibilità di utilizzare i contributi accreditati nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ai fini del perfezionamento del relativo diritto a pensione.</p> <p>Come riportato nella Relazione allegata alla proposta emendativa in oggetto, l'obiettivo è quello di garantire una maggiore coerenza, equità e chiarezza nell'ambito del sistema pensionistico italiano, evitando l'ipotesi residuale che, dopo aver conseguito la pensione anticipata a carico di una Gestione speciale dei lavoratori autonomi, venga richiesto il cambio di titolo della pensione beneficiando di un ricalcolo della pensione sulla base delle regole di calcolo di maggior favore previste per i lavoratori dipendenti.</p>

Articolo 25 - Incremento maggiorazioni sociali per pensionati in condizioni di disagio

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
2.62	Relatori		16.12	<p>Introduce il comma 1-bis che, limitatamente al 2025, incrementa di 8 euro mensili l'importo delle maggiorazioni sociali previste dalla normativa vigente per i pensionati in condizioni disagiate - ossia i pensionati previdenziali e assistenziali, nonché i ciechi titolari di pensione, di età pari o superiore a 70 anni, e i soggetti di età superiore a 18 anni, invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione - che si trovano nelle condizioni reddituali richieste per beneficiare delle maggiorazioni sociali.</p> <p>Conseguentemente, per il 2025, viene aumentato di 104 euro annui il limite reddituale massimo oltre il quale l'incremento in oggetto non è riconosciuto.</p>

Articolo 28 - Previdenza complementare

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
28.5 NF 28.6 NF	Nisini Rizzetto	Fdl Lega	16.12	<p>Modifica il comma 1 e inserisce i commi da 2-bis a 2-quater all'art. 28.</p> <p>Al comma 1, si fa riferimento - oltre all'importo soglia mensile necessario per la liquidazione della pensione di vecchiaia (comma 7, art. 24, DL 201/2011), come già previsto - anche all'importo soglia mensile necessario per la liquidazione della pensione anticipata (comma 11, art. 24 DL201/2011). Dunque, sulla base di tale modifica, nel prevedere la possibilità per i soggetti che liquidano la pensione con il sistema contributivo integrale di computare anche il valore di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare, in caso di opzione per la prestazione in forma di rendita, si specifica che ciò può avvenire ai fini del raggiungimento degli importi soglia mensili necessari per la liquidazione della pensione di vecchiaia e anticipata.</p> <p>Il comma 2-bis, modificando il comma 11 dell'art. 24 del DL 201/2011, prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a decorrere dal 1° gennaio 2030 sia elevato a 3,2 volte rispetto all'assegno sociale il valore degli importi soglia mensili necessari alla liquidazione della pensione anticipata; - per i lavoratori che si avvalgono della facoltà di computare anche il valore di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare, ai fini del conseguimento di tali importi soglia mensili, il requisito contributivo attualmente di 20 anni di contribuzione effettiva è incrementato di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2025 e di ulteriori cinque anni decorrere dal 1° gennaio 2030; - con riferimento ai medesimi lavoratori, la pensione anticipata non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. <p>Il comma 2-ter, prevede che, qualora dall'attività di monitoraggio relativa agli effetti derivanti dalle nuove richiamate disposizioni di previdenza complementare ivi introdotte con l'art. 28 del presente provvedimento, con riferimento all'agevolazione per l'accesso al pensionamento anticipato vengano riscontrati maggiori oneri rispetto a quelli previsti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si provvede, ai fini compensativi, a stabilire un limite percentuale dell'ammontare mensile della</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>prima rata della pensione di base ai fini del conseguimento degli importi soglia nonché ad elevare ulteriormente gli importi soglia ovvero a prevedere ulteriori periodi di posticipo della prima decorrenza utile per il pensionamento anticipato. L'ente previdenziale provvede a tale attività di monitoraggio fornendo i relativi elementi al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.</p> <p>Il comma 2-quater reca la copertura finanziaria dell'intervento contemplato dall'articolo 28 del presente provvedimento, stabilendo che:</p> <p>-l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, è ridotta di 12,6 milioni di euro per l'anno 2026, di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 (con conseguente corrispondente decremento degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67);</p> <p>- . l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è ridotta di 16 milioni di euro per l'anno 2027, 31,7 milioni di euro per l'anno 2028, 50,8 milioni di euro per l'anno 2029, 36,6 milioni di euro per l'anno 2030, 19,7 milioni di euro per l'anno 2031, 9,3 milioni di euro per l'anno 2032, 8,5 milioni di euro per l'anno 2033, 11,5 milioni di euro per l'anno 2034, 14,1 milioni di euro per l'anno 2035, 21,4 milioni di euro per l'anno 2036, 19,5 milioni di euro per l'anno 2037, 30,2 milioni di euro per l'anno 2038, 38,3 milioni di euro per l'anno 2039, 52,7 milioni di euro per l'anno 2040, 59,3 milioni di euro per l'anno 2041, 74,4 milioni di euro per l'anno 2042, 87,6 milioni di euro per l'anno 2043, 88,8 milioni di euro per l'anno 2044 e 91,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2045.</p>

Articolo 28-bis - Riduzione contributiva per nuovi artigiani e commercianti

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
2.62	Relatori		16.12	<p>Introduce l'articolo 28-bis, che riconosce la possibilità ai soggetti che si iscrivono per la prima volta nel corso del 2025 alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, che percepiscono redditi d'impresa anche in regime forfettario, di richiedere, attraverso comunicazione telematica all'INPS, una riduzione della contribuzione dovuta pari al 50 per cento.</p> <p>La riduzione contributiva è riconosciuta per trentasei mesi - senza soluzione di continuità di contribuzione ad una delle due gestioni - dalla data di avvio dell'attività di impresa o di primo ingresso nella società avvenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025 ed è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota.</p> <p>L'accredito della contribuzione avviene (ex art. 2, c. 29, L. 335/1995) per i soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dalla normativa vigente.</p> <p>L'agevolazione in commento - che è concessa ai sensi della normativa europea in materia di aiuti di Stato - può essere richiesta anche dai collaboratori familiari che si iscrivono per la prima volta alle suddette gestioni.</p>

Articolo 30-bis – Modifiche in materia di assegno di inclusione, supporto formazione e lavoro e Sistema duale

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
30.0119	Relatori		16.12	<p>Inserisce l'articolo 30-bis che modifica i requisiti relativi alla condizione economica e reddituale per il riconoscimento dell'Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro, nonché i relativi importi, e stanziava ulteriori risorse per il finanziamento dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (originariamente denominato alternanza scuola-lavoro).</p> <p>In particolare, per quanto riguarda l'Assegno di inclusione (comma 1, lettere a) e b):</p> <ul style="list-style-type: none"> • eleva da 9.360 a 10.140 euro il valore massimo dell'ISEE relativo al nucleo familiare del richiedente e da 6.000 a 6.500 euro la soglia del reddito familiare del medesimo nucleo. Tale soglia reddituale è altresì elevata da 7.560 a 8.190 euro se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da queste e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza; • incrementa in ogni caso la suddetta soglia reddituale a 10.140 euro nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE; • eleva da 6.000 a 6.500 euro annui l'importo massimo della parte dell'Assegno costituita da un'integrazione al reddito familiare. Il medesimo importo è incrementato da 7.560 a 8.190 euro se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da queste e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza; • eleva da 3.360 a 3.640 euro annui l'importo massimo della parte dell'Assegno costituita da un'integrazione, per i nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto di locazione. Il medesimo importo è incrementato da 1.800 a 1.950 euro se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da queste e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza; • riduce le autorizzazioni di spesa per l'erogazione dell'Assegno e dei relativi incentivi. <p>Per quanto riguarda il Supporto per la formazione e il lavoro (comma 1, lettere c) e d):</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<ul style="list-style-type: none"> • eleva da 6.000 a 10.140 euro il valore massimo dell'ISEE relativo al nucleo familiare del richiedente e la soglia del reddito familiare del medesimo nucleo; • incrementa da 350 a 500 euro mensili l'importo del beneficio; • dispone che la durata del beneficio, pari ad un massimo di 12 mensilità, è prorogabile per una durata massima di ulteriori 12 mesi, previo aggiornamento del patto di servizio personalizzato, se allo scadere dei primi 12 mesi di fruizione, risulti la partecipazione dell'interessato ad un corso di formazione. Anche in caso di proroga, il beneficio economico è erogato nei limiti della durata del corso; • riduce le autorizzazioni di spesa per l'erogazione del beneficio e dei relativi incentivi. <p>Per quanto concerne il sistema duale, l'articolo 30-<i>bis</i> in commento incrementa, nella misura di 100 milioni di euro per il 2025, 170 milioni di euro per il 2026 e 240 milioni di euro annui a decorrere dal 2027, le risorse destinate al finanziamento dei percorsi formativi inerenti alla tipologia di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (percorsi inerenti all'istituto originariamente denominato alternanza scuola-lavoro) (comma 2).</p> <p><i>Conseguentemente:</i></p> <p>Allo stato di previsione del Ministero del lavoro (Tabella 4), Missione 26, Politiche per il lavoro - Programma 26.6: Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione</p> <p>2025: CP: + 350.000.000 2026: CP: +200.000.000 2027: CP: +3.000.000</p>

Articolo 30-bis – Istituzione del fondo a sostegno delle imprese dell'indotto della società ILVA SPA in a.s.

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
30.042 NF	Donno	M5S	16.12	<p>Inserisce un nuovo articolo 30-bis, rubricato <i>Istituzione del «Fondo a sostegno delle imprese dell'indotto della Società ILVA S.p.a, in 4.5»</i>, col quale viene istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del <i>made in Italy</i> un fondo a sostegno delle imprese dell'indotto ILVA con una dotazione finanziaria pari a 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Il fondo è volto a erogare un contributo a fondo perduto da concedere nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di stato di importanza minore (cd. <i>de minimis</i>).</p> <p>Tali risorse vengono destinate alle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti e il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con le imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA. Con decreto interministeriale sono disciplinate le modalità di attuazione del fondo, con particolare riguardo alla individuazione delle imprese interessate e all'importo massimo del contributo concedibile.</p> <p><i>Conseguentemente:</i></p> <p>Ai suddetti oneri, pari a 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2.</p>

Articolo 30-bis – Incremento Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi incidenti sul lavoro

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
30.039 NF 30.040 NF	Barzotti Panizzut	M5S Lega	16.12	<p>Introduce l'articolo 30-bis che incrementa il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi incidenti sul lavoro di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 3 milioni di euro a decorrere dal 2027.</p> <p><i>Conseguentemente:</i> Ai relativi oneri, pari a 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 3 milioni di euro a decorrere dal 2027, si provvede mediante riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, del presente disegno di legge di bilancio.</p>

Articolo 33-bis – Semplificazione dei controlli per l'erogazione delle prestazioni assistenziali dell'INPS

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
21.2	Governo		16.12	Inserisce l'articolo 33-bis , che, a decorrere dal 1 ° gennaio 2025, al fine di semplificare e razionalizzare le procedure per il riconoscimento e l'erogazione dei benefici economici per i quali è richiesta l'esibizione di una fattura da parte del richiedente, prevede che l'INPS acquisisce e verifica in interoperabilità le informazioni disponibili nella banca dati dell'Agenzia delle Entrate e concernenti la relativa fatturazione elettronica, rilasciata da persone fisiche giuridiche, pubbliche o private

Articolo 33-*bis* – istituzione del fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
33.06 NF	Bonetti	Azione	16.12	<p>Inserisce l'articolo 33-<i>bis</i> che istituisce il Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali con una dotazione pari a 3 milioni di euro per l'anno 2025, 3,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 4 milioni di euro per l'anno 2027 destinato al finanziamento delle iniziative dei comuni, da realizzare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, ovvero con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, anche promuovendo le comunità educanti.</p> <p><i>Conseguentemente:</i></p> <p>Ai suddetti oneri, pari a 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2.</p>

Articolo 35 – Disposizioni in materia di decontribuzioni per le lavoratrici madri

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
21.2	Governo		16.12	Introduce il comma 1-bis che, per le lavoratrici autonome che percepiscono almeno uno tra determinati redditi (di lavoro autonomo, d'impresa in contabilità ordinaria, d'impresa in contabilità semplificata o da partecipazione) e che non hanno optato per il regime forfetario, dispone che l'importo dell'esonero contributivo di cui al medesimo articolo 35 comma 1 sia parametrato al valore del minimale di reddito imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali dovuti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.

Articolo 36-*bis* – Fondo reddito di libertà donne vittime di violenza

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
36.026 NF	Boschi	IV	16.12	<p>Inserisce l'articolo 36-<i>bis</i> che aumenta di 1 milione di euro annuo a decorrere dal 2025 il "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" (art. 19, comma 3, del dl 223/2006) al fine di incrementare la misura del reddito di libertà per garantire l'indipendenza economica e l'emancipazione delle donne vittime di violenza.</p> <p><i>Conseguentemente:</i> Agli oneri si provvede mediante riduzione di 1 milione di euro a decorrere dal 2025 del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 121, comma 2, del disegno di legge di bilancio.</p>

Articolo 37-bis – Agevolazioni fiscali per non vedenti per il mantenimento dei cani guida

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
37.2 NF	Cherchi	M5S	16.12	<p>Inserisce l'articolo 37-bis che, sostituendo il comma 1-quater all'articolo 15 del TUIR dispone che dall'imposta lorda si detrae la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida nella misura forfetaria di 1.100 euro (anziché quella attualmente vigente di 1.000 euro nel limite di spesa annua di 290.000 euro a decorrere dal 2021).</p> <p><i>Conseguentemente:</i> Ai relativi oneri, valutati in 390.000 euro per l'anno 2026 e 220.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, come rifinanziato dall'art. 121, co. 2 del disegno di legge di bilancio.</p>

Articolo 38-bis Semplificazione dell'utilizzo del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
38.06 NF	Panizzut	Lega	16.12	<p>Introduce l'articolo 38-bis, che modifica il comma 214, art. 1, della legge di Bilancio 2024 (L. n. 213/2023) relativo all'utilizzo del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, nel senso di rimettere la definizione dei criteri generali in materia, nonché degli eventuali criteri di riparto tra le regioni delle relative quote, ad uno o più decreti dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze e degli altri Ministri competenti per materia, mantenendo ferma, in relazione a specifiche finalità, l'adozione di tali decreti con il parere ovvero con l'intesa, della Conferenza unificata Stato-regioni province autonome-città ed autonomie locali. Si apporta inoltre una modifica formale eliminando un riferimento ridondante non a carattere sostanziale che permette una migliore comprensione del testo.</p> <p>Infine, si inserisce la disposizione che prevede comunque il principio che l'utilizzo del predetto Fondo, coerentemente con i criteri determinati da uno o più decreti di cui al periodo precedente, sia determinato con decreti dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, sempre con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri per le parti di rispettiva competenza.</p>

Articolo 38-bis – Misure in materia di cura e di assistenza del *caregiver* familiare

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
38.097	Governo		16.12	<p>Inserisce l'articolo 38-bis, che aggiunge al comma 334 dell'art. 1 della Legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020) un nuovo periodo, prevedendo che le risorse stanziare nel "Fondo destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale svolta dal <i>caregiver</i> familiare", fino all'adozione degli interventi legislativi ivi previsti, siano destinate alle medesime finalità del "Fondo per le non autosufficienze" (art. 1, co. 1264, L. n. 296/2006), per essere destinate all'erogazione dei servizi socioassistenziali afferenti alle aree:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) assistenza domiciliare sociale e assistenza sociale integrata con i servizi sanitari; b) servizi sociali di sollievo per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie; c) servizi sociali di supporto per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie (art. 1, co. 162, L. n. 234/2021).

Articolo 38-bis - Fondo per le persone con disabilità

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
84.036 NF 123.012 NF 38.059	Caso Zanella Grippo	M5S AVS AZ	16.12	<p>Introduce l'articolo 38-bis, che dispone l'istituzione, nello stato di previsione del MEF per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, di un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025, da destinare all'erogazione dei contributi a sostegno di enti organismi e associazioni per la promozione dei diritti delle persone con disabilità e della loro piena ed effettiva partecipazione ed inclusione sociale.</p> <p>Alla copertura si provvede mediante la riduzione di 1,5 milioni per il 2025 del FISPE – fondo per interventi strutturali di politica economica.</p> <p><i>Conseguentemente:</i></p> <p>Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze:</p> <p>Alla Missione 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 5 - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio: 2026: + 40 milioni 2027: + 140 milioni</p> <p>Alla Missione 33 - Fondi da ripartire, Programma 1 Fondi da assegnare 2026: - 40 milioni 2027: - 140 milioni.</p>

Articolo 38-bis – Contributo per la Federazione italiana per il superamento dell'handicap

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
38.096	Faraone	IV	16.12	<p>Inserisce l'articolo 38-bis, che incrementa il contributo riconosciuto a favore della Federazione italiana per il superamento dell'handicap (FISH), di 500.000 euro per l'anno 2025.</p> <p><i>Conseguentemente:</i></p> <p>Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 500.000 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge</p>

Articolo 43 – Disposizioni in materia di finanziamento sportivo

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
43.4	Relatori		16.12	<p>Sostituisce integralmente l'articolo 43.</p> <p>Nella sua nuova versione, l'articolo interviene in materia di finanziamento del movimento sportivo nazionale, demandando ad un decreto annuale del Ministro dell'economia e delle finanze l'accertamento del gettito destinato a tale finanziamento e prevedendo che, ove esso si riveli superiore alla quota minima fissata a 410 milioni di euro, l'eccedenza sia attribuita al Dipartimento per lo sport, al Comitato italiano paralimpico, al Coni, nonché a Sport e Salute S.p.a., anche per il finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite.</p>
2.62	Relatori		16.12	<p>Inserisce il comma 1-bis, che dispone la proroga fino al 2025 della disciplina del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche. La proroga è disposta limitatamente ai soggetti titolari di reddito d'impresa e nel limite complessivo di 10 milioni di euro.</p>

Articolo 43-bis – Eventi sportivi internazionali

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
45.2 NF	Molinari	Lega	16.12	<p>Introduce l'articolo 43-bis, che prevede una serie di stanziamenti funzionali alla realizzazione di eventi olimpici e paralimpici invernali.</p> <p>In particolare, il comma 1 autorizza la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2025 e di 57,8 milioni per l'anno 2026 per le finalità previste dall'art. 1, comma 18, primo periodo, della legge 160/2019.</p> <p>Tale periodo, “al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali 2026 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali esistenti e da realizzare”, prevede per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità, stanziamenti “per la realizzazione di interventi nei territori delle regioni Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento a tutte le aree olimpiche”.</p> <p>Il comma in esame dispone, inoltre, che alla copertura parziale degli oneri recati dal comma medesimo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025 e a 15 milioni per il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del “Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese” (istituito, nello stato di previsione del MEF, dall'art. 1, comma 14, della legge 160/2019), relativamente alla quota affluita (con il D.P.C.M. 23 dicembre 2020, di riparto delle risorse del fondo medesimo) al capitolo 7340 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativo agli interventi per gli immobili demaniali o privati in uso alla Presidenza della Repubblica, al Parlamento, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla Corte costituzionale e ad altri organismi internazionali.</p> <p>Il comma 2, al fine di potenziare il servizio di trasporto pubblico locale e di garantire l'accessibilità complessiva dei territori interessati dai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, autorizza la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2026 in favore delle regioni interessate dallo svolgimento degli eventi sportivi e delle province autonome di Trento e di Bolzano.</p> <p>Lo stesso comma demanda ad un apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>unificata) la definizione dei criteri di ripartizione delle risorse in questione sulla base delle esigenze di mobilità connesse agli eventi sportivi medesimi.</p> <p>Il comma 3 autorizza, a titolo di contributo per la realizzazione dei Giochi Olimpici Giovanili Invernali Dolomiti Valtellina 2028, la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2028.</p> <p>Il comma 4 riduce le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica (di cui all'articolo 10, comma 5, del D.L. 282/2004) di 20 milioni di euro per l'anno 2025, di 62,8 milioni di euro per l'anno 2026 e di 10 milioni di euro per l'anno 2028.</p> <p><i>Conseguentemente</i></p> <p>allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 14 - Infrastrutture pubbliche e logistica, programma 11 - Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali:</p> <p>2025: -10.000.000 2026: -5.000.000</p>

Articolo 44, commi 1-bis-1-ter – Ulteriore incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, in favore dei gestori

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
44.1 NF	Pella	FI	16.12	<p>Aggiunge i commi 1-bis e 1-ter che incrementano ulteriormente la dotazione del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano già incrementato dal comma 1 del medesimo articolo 44. L'incremento ulteriore, disposto dal comma 1-<i>bis</i>, è pari a 2,4 milioni di euro per il 2025, a 4,4 milioni di euro per il 2026 e a 3,2 milioni di euro per il 2027, ed è espressamente destinato all'erogazione di contributi a fondo perduto a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono in esclusiva impianti natatori e piscine per attività di base e sportiva.</p> <p><i>Conseguentemente:</i></p> <p>Per la copertura degli oneri, pari a 2,4 milioni di euro per il 2025, a 4,4 milioni di euro per il 2026 e a 3,2 milioni di euro per il 2027, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, del disegno di legge di bilancio.</p>

Articolo 44, comma 1-bis – Incremento fondo destinato alle attività del progetto Filippide

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
44.3	Relatori		16.12	Aggiunge il comma 1-bis , volto ad incrementare di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 il fondo destinato alle attività del progetto Filippide , al fine di favorire la realizzazione di progetti di integrazione delle persone con disabilità attraverso lo sport. Ai relativi oneri, pari a 200.000 euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano.

Articolo 44-bis – Iniziative volte al sostegno dell’attività sportiva agonistica svolte dagli studenti della scuola secondaria di secondo grado

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
44.01 NF	Roscani	Fdl	16.12	<p>Aggiunge l’articolo 44-bis, che istituisce il “Programma studente-atleta”, realizzato dalle istituzioni scolastiche al fine di permettere agli studenti-atleti, individuati sulla base dei requisiti stabiliti dal Ministero dell’istruzione e del merito in accordo con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), il Comitato italiano paralimpico (CIP) e Sport e salute Spa, ed iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, di conciliare l’impegno agonistico con quello scolastico. Reca la disciplina di dettaglio delle modalità di strutturazione del programma.</p> <p>Riconosce allo studente membro del Programma studente-atleta e di un Corpo Sportivo delle Forze Armate o delle Forze dell’Ordine, o che sia qualificato come «atleta di interesse nazionale», il diritto a ricevere una borsa di studio, erogata da Sport e salute S.p.A.</p> <p>A tal fine è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025, la cui copertura è posta a valere sul Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano.</p>

Articolo 45 – Detassazione premi erogati alle medaglie olimpadi e paralimpiadi

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
45.4	Relatori		16.12	<p>Aggiunge il nuovo comma 1-bis che prevede l'esonero dalla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta dei premi erogati agli atleti vincitori di medaglie nelle gare svolte in occasione dei prossimi Giochi olimpici e paralimpici invernali di "Milano-Cortina 2026". Viene, altresì, specificato che le relative somme sono escluse dalla base imponibile del percipiente.</p> <p><i>Conseguentemente:</i></p> <p>Ai relativi oneri, valutati in 1,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, come rifinanziato dall'articolo 121 comma 2 del disegno di legge di bilancio.</p>

Articolo 45-bis – Risorse in favore del programma internazionale «*Special Olympics Italia*» e per l’organizzazione dell’evento *Special Olympics World Winter Games* di Torino 2025.

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
45.01	Relatori		16.12	<p><i>Inserisce l'articolo 45-bis</i> che, al comma 1, autorizza la spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 per l'incremento del contributo in favore del programma internazionale di allenamento sportivo e competizioni atletiche «<i>Special Olympics Italia</i>» per la realizzazione dei progetti di integrazione dei disabili mentali attraverso lo sport e lo sviluppo dei medesimi in tutto il territorio nazionale.</p> <p>Ai relativi oneri, pari a 300.000 euro l'anno a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano.</p> <p>Ai commi 2 e 3, incrementa di 1 milione di euro per l'anno 2025 l'autorizzazione di spesa in favore della Fondazione Comitato Organizzatore dei Giochi Mondiali Invernali <i>Special Olympics</i> Torino 2025, al fine di sostenere le attività di organizzazione, gestione, promozione e comunicazione dell'evento <i>Special Olympics World Winter Games Torino 2025</i>, tramite apposita convenzione da stipularsi tra il Ministero del turismo e il citato Comitato organizzatore.</p> <p>Ai relativi oneri, quantificati in 1 milione di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo.</p>

Articolo 46-bis – Sostegno gare ciclistiche professionistiche di livello nazionale

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
46.02 NF	Cannizzaro	FI	16.12	<p>Inserisce l'articolo 46-bis che, attribuisce alla Lega del ciclismo professionistico un contributo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025 e a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 destinato al sostegno dell'organizzazione di gare ciclistiche professionistiche di livello nazionale, su strada e in linea, inserite in un calendario annuale organizzato dalla medesima Lega.</p> <p><i>Conseguentemente:</i> Ai relativi oneri si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, che si manifestano nel corso della gestione.</p>

Articolo 46-bis – Sostegno gare ciclistiche professionistiche nel Mezzogiorno d'Italia

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
46.03 NF	Pisano	Noi moderati	16.12	<p>Inserisce l'articolo 46-bis, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 da destinare a favore delle Regioni del Sud d'Italia inserite a calendario in un circuito a tappe denominato Grand Tour della Magna Grecia, promosso dalla Lega ciclismo professionistico. La definizione delle modalità di erogazione del contributo e delle modalità di controllo sull'effettivo utilizzo delle risorse da parte dei beneficiari è demandata ad un successivo decreto del Ministro per lo sport e i giovani.</p> <p><i>Conseguentemente:</i> Ai relativi oneri si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, che si manifestano nel corso della gestione.</p>

Articolo 47 – Rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
21.2 2.62 Rel	Governo		16.12 16.12	<p>Modifica il comma 3 dell'articolo 47 a copertura del comma 2-bis dell'articolo 48 (v. scheda) per finanziare ulteriormente l'acquisto di prestazioni sanitarie da privati inserite nella rete di emergenza-urgenza, a valere sull'incremento del livello del fabbisogno sanitario <i>standard</i> destinato al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale, rideterminandone la quota che viene pertanto ridotta a 866,6 milioni (da 928 milioni) per il 2026, 416,5 milioni (da 478 milioni) per il 2027 e a 466,5 milioni (da 528 milioni) a decorrere dal 2028.</p> <p>Modifica inoltre il comma 3 dell'articolo 47, a copertura dell'articolo 59-bis (v. scheda) che assegna nuove borse di studio agli specializzandi medici (v. scheda), rideterminando allo scopo la quota del fabbisogno sanitario nazionale destinata all'incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale che viene pertanto ridotta a complessivi 898 milioni (da 928 milioni) per il 2026, 448 milioni (da 478 milioni) per il 2027 e a 498 milioni (da 528 milioni) a decorrere dal 2028.</p> <p>Modifica il comma 1 e il comma 3 dell'articolo 47 a copertura dell'articolo 63, commi <i>2-bis</i> e <i>2-ter</i> (v. scheda) per i compensi per il lavoro straordinario erogati agli infermieri, come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modifica gli importi relativi all'incremento del livello del fabbisogno sanitario nazionale standard che sono rideterminati in 5.020,4 milioni di euro per l'anno 2026, 5.734,4 milioni di euro per l'anno 2027, 6.605,7 milioni di euro per l'anno 2028, 7.667,7 milioni di euro per l'anno 2029 e 8.840,7 milioni di euro a decorrere dal 2030 (comma 1); - modifica la quota dell'incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale che viene ridotta a 870,4 milioni (da 928 milioni) per il 2026, 432,4 milioni (da 478 milioni) per il 2027 e 470,7 milioni (da 528 milioni) a decorrere dal 2028 (comma 3); <p>Modifica, infine, il comma 1 e il comma 3 dell'articolo 47 a copertura dell'articolo 66-<i>bis</i>, che istituisce un Fondo con dotazione di 5 milioni di euro di prevenzione e lotta delle malattie veneree e a trasmissione sessuale (v. scheda), come segue:</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - modifica gli importi relativi all'incremento del livello del fabbisogno sanitario nazionale standard che viene ridotto in 5.073 milioni (da 5.078 milioni) per il 2026 (comma 1); - modifica la quota dell'incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale che viene ridotta a 923 milioni (da 928 milioni).
47.48 47.44	Lazzarini Manes	Lega Misto	16.12	Inserisce il comma 3-bis , che modifica l'art. 27, co. 5-ter, d.lgs. n. 68/2011, prevedendo che le cinque regioni di riferimento per la determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali anche per il 2025 sono quelle indicate dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, secondo le modalità previste dal medesimo art. 27, comma 5, d.lgs. n. 68/2011.

Articolo 47-bis - Fondo Dote Famiglia

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
2.62 35.01 43.01 87.09	Relatori Bonetti Berruto Foti	AZ PD Fdl	16.12	<p>Introduce l'articolo 47-bis, che istituisce il “Fondo Dote Famiglia” finalizzato al sostegno della genitorialità e delle attività sportive e ricreative effettuate in periodi extrascolastici. Il Fondo è iscritto nello stato di previsione del MEF, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per lo sport. Lo stanziamento previsto è di 30 milioni di euro per il 2025, come dotazione che costituisce limite di spesa per la concessione di un contributo in favore delle Associazione e Società sportive Dilettantistiche iscritte al Registro Nazionale delle Attività sportive Dilettantistiche (RASD), oltre che in favore degli Enti del terzo settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), per le prestazioni erogate da tali enti ai minori in possesso di specifici requisiti (comma 1).</p> <p>Il comma 2 definisce l'entità del contributo, che verrà stabilita con decreto, come segue: per ciascun figlio a carico, con un'età compresa tra i 6 e i 14 anni, viene riconosciuto l'importo a titolo di concorso al rimborso per le prestazioni sportive e ricreative erogate in nuclei familiari con un reddito con ISEE in corso di validità con valore fino a 15.000 euro. La disposizione chiarisce che il contributo è alternativo ad altri benefici e contributi o sgravi fiscali concessi al nucleo familiare per tali prestazioni.</p> <p>È prevista l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di bilancio in esame, ovvero un decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di stabilire le modalità di attuazione dell'articolo in esame e per garantire il rispetto del limite di spesa di 30 milioni di euro nel 2025. Per l'attuazione della disposizione in esame, il Dipartimento per lo sport si avvale della società Sport e salute S.p.a., senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p> <p>La copertura degli oneri (comma 3), pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025 è prevista a valere su quota parte di cui alle maggiori entrate dell'articolo 12, comma 3-bis.</p>

Articolo 48 – Disposizioni sui limiti di spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
21.2	Governo		17.12	<p>Aggiunge il comma 2-bis, innalzando ulteriormente di 0,5 punti percentuali a decorrere dal 2026 il tetto di spesa previsto al comma 1 del medesimo articolo 48 (1 punto percentuale nel 2026), con riferimento all’acquisto di prestazioni sanitarie da strutture sanitarie private dotate di pronto soccorso e inserite nella rete dell’emergenza.</p> <p>Ciò al fine di ridurre - in attesa della completa implementazione delle reti territoriali a seguito della riforma prevista dal PNRR con il nuovo DM. 77/2022 - il fenomeno del <i>boarding</i> di pronto soccorso, vale a dire il ritardo nella presa in carico del paziente che ha effettuato l’accesso al pronto soccorso, dopo la decisione del medico di assegnarlo ad una specifica unità di degenza. Con l’intervento in esame, pertanto, il limite di spesa complessivo destinato alle prestazioni di ricovero e ambulatoriali.</p> <p><i>Conseguentemente:</i></p> <p>Per gli oneri, pari a pari a 61,5 milioni di euro per l’anno 2025 e a 123 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 246, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, attraverso la modifica del comma 3 dell’articolo 47 mediante rideterminazione della quota dell’incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale che viene pertanto ridotta a complessivi 866,6 milioni (da 928 milioni) per il 2026, 416,5 milioni (da 478 milioni) per il 2027 e a 466,5 milioni (da 528 milioni) a decorrere dal 2028.</p>

Articolo 49 – Misure in materia di farmaci innovativi, antibiotici *reserve*, agenti infettivi per infezioni da germi multiresistenti e farmaci ad innovatività condizionata

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
49.1 NF	Schifone	Fdl	16.12	<p>Modifica la rubrica e i commi 6, 7 e 9, come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nella rubrica, aggiunge dopo “Misure in materia di farmaci innovativi, antibiotici <i>reserve</i>” le parole “agenti infettivi per infezioni da germi multiresistenti”. <i>Conseguentemente</i> la nuova rubrica è “Misure in materia di farmaci innovativi, antibiotici <i>reserve</i> agenti infettivi per infezioni da germi multiresistenti e farmaci ad innovatività condizionata”; - Al comma 6, si aggiunge che la disposizione sull’attribuzione del requisito dell’innovatività terapeutica, prevista dal presente comma, non si applica agli antibiotici “reserve” e “listed” di cui al comma 9; - Al comma 7, si aggiunge che la disposizione sul monitoraggio tramite registro AIFA dei farmaci con indicazione terapeutica innovativa, prevista dal presente comma, non si applica agli antibiotici “reserve” e “listed” di cui al comma 9; - Il comma 9 è sostituito, innanzitutto ampliando la lista degli agenti infettivi per infezioni da germi multiresistenti che, inseriti nel prontuario farmaceutico nazionale o successivamente al loro inserimento, possono accedere al fondo finalizzato a favorire l’accesso a farmaci innovativi in specifiche indicazioni terapeutiche relative a malattie o condizioni patologiche gravi a medio-basso impatto epidemiologico. In particolare, accedono ai finanziamenti di tale fondo anche gli agenti infettivi per infezioni da germi multiresistenti attivi nei confronti di almeno un patogeno considerato prioritario dall'Elenco 1 WHO Bacterial Priority Pathogens List. Inoltre, il comma, così sostituito, stabilisce che tali farmaci siano soggetti a monitoraggio dei registri AIFA e siano rimborsati dal fondo di cui al comma 3, nei limiti dello stesso, pari a 100 milioni di euro annui, fino alla scadenza della copertura brevettuale o del periodo di protezione normativi dei dati.
49.21	Relatori		16.12	<p>Modifica il comma 5 dell’articolo 49, riguardante le modalità di definizione dei criteri di valutazione per l’attribuzione dell’innovatività terapeutica dei farmaci, che consente il</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				finanziamento dell'accesso al rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale, con le risorse del "Fondo per il concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto dei farmaci innovativi". La modifica in particolare rimette tale valutazione ad una determinazione del Presidente dell'AIFA piuttosto che del direttore tecnico-scientifico, riservando a quest'ultimo esclusivamente il potere di proposta.
49.6 49.7 49.8	XII Commissione Patriarca Loizzo	Forza Italia Lega	16.12	Modifica il comma 7 , terzo periodo dell'articolo 49, prevedendo che ogni indicazione terapeutica, pervenuta oltre il decimo anno – in precedenza sesto - dalla data di prima attribuzione del requisito dell'innovatività alla specialità medicinale, non acceda al finanziamento di cui al precedente comma 3 (riguardante la finalizzazione delle risorse del Fondo per il concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l' acquisto dei farmaci innovativi).

Articolo 49-bis – Partecipazione delle associazioni di pazienti ai processi decisionali pubblici in materia di salute

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
49.020 NF	Cattoi	Lega	16.12	<p>Inserisce l'articolo 49-bis, che, nei suoi 4 commi, disciplina la partecipazione delle associazioni di pazienti ai processi decisionali pubblici in materia di salute.</p> <p>Più nello specifico:</p> <p>Viene stabilito che il Ministero della salute e l'AIFA entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge definiscono con propri regolamenti i criteri per la partecipazione delle associazioni iscritte nel Registro unico delle associazioni della salute (RUAS) di cui al comma 2, ai processi decisionali in tema di salute individuati dal Ministero e alle fasi di consultazione della Commissione scientifica ed economica dell'AIFA, nelle aree individuate da quest'ultima. L'amministrazione destinataria dei pareri e delle osservazioni è tenuta a motivare le ragioni dello scostamento da questi all'esito del processo decisionale (comma 1).</p> <p>Viene poi istituito il Registro unico delle associazioni della salute (RUAS), suddiviso in aree tematiche, gestito dal Ministero della salute e consultabile in un specifico sito Internet, raggiungibile anche dal sito del Ministero in cui sono iscritte, su richiesta da presentare al medesimo Ministero, le associazioni per le finalità indicate che devono possedere alcuni requisiti, tra i quali la costituzione da almeno dieci anni, l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore, lo svolgimento di compiti di rappresentanza e promozione di istanze di cittadini, pazienti e caregiver in ambito sanitario (comma 2).</p> <p>Il Ministero della salute è tenuto ad inserire un rappresentante delle associazioni iscritte al RUAS negli organismi costituiti al suo interno (comitati tavoli di lavoro etc.) in base all'oggetto ed ai percorsi da esso individuati. Il coinvolgimento del rappresentante riguarda gli oggetti ed i piani individuati dal Ministero e tutte le fasi, nonché i percorsi decisionali sui farmaci individuati dalla citata Commissione scientifica ed economica dell'AIFA. Il rappresentante, che deve sottoscrivere una dichiarazione che attesti l'assenza di conflitti di interesse, viene nominato dalle associazioni iscritte al RUAS rilevanti per l'oggetto trattato, e della sua nomina è data notizia mediante pubblicazione nello specifico sito Internet di cui al comma 2. Egli non ha diritto a compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti (comma 3).</p> <p>Per la realizzazione del RUAS viene autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2025 (comma 4).</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<i>Conseguentemente:</i> Il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 121, comma 2 , viene ridotto di 50.000 euro.

Articolo 49-bis – Registro unico nazionale delle *Breast Unit*

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
49.019 NF	Loizzo	Lega	16.12	<p>Inserisce l'articolo 49-bis, come segue:</p> <ul style="list-style-type: none">- Il comma 1 istituisce presso l'Istituto superiore di sanità, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il Registro unico nazionale delle <i>Breast Unit</i>, con l'obiettivo di raccogliere tutti i dati provenienti dalle <i>Breast Unit</i> sul territorio nazionale e garantire la centralizzazione e l'analisi dei dati sul carcinoma mammario.- Il comma 2 prevede che le attività connesse all'istituzione, all'attivazione e al funzionamento di tale Registro unico nazionale siano svolte in stretta sinergia e coordinamento con le attività dell'Osservatorio per il monitoraggio e l'implementazione delle Reti delle <i>Breast Unit</i>, istituito presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari.

Articolo 51-bis – Erogazione di ausili e protesi per l'attività sportiva delle persone con disabilità

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
51.01 NF 38.078	Lupi Ruffino	NM AZ	16.12	<p>Inserisce l'articolo 51-bis, che, mediante l'aggiunta di un comma 3-ter all'articolo 104 del D.L. n. 34/2020 (L. n. 77/2020), incrementa di un milione di euro la dotazione del Fondo sanitario nazionale per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 in relazione all'erogazione in via sperimentale per l'anno 2020, a persone con disabilità fisiche, di ausili, ortesi e protesi degli arti inferiore e superiori a tecnologia avanzata.</p> <p><i>Conseguentemente:</i> Agli oneri, valutati in un milione di euro per ciascuno degli anni 2025-2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 121, comma 2 del disegno di legge di bilancio.</p>

Articolo 51-bis – Rifiinanziamento del Fondo per i test di Next-Generation Sequencing per la diagnosi delle malattie rare

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
51.06 NF 51.07 NF	Malavasi Lazzarini	PD Lega	16.12	<p>Introduce l'articolo 51-bis che apporta una novella normativa vigente relativa al finanziamento del Fondo per i test di Next-Generation Sequencing per la diagnosi delle malattie rare, prevedendone una proroga degli oneri, anche per l'anno 2025, di pari importo (1 milione di euro).</p> <p><i>Conseguentemente:</i> Agli oneri, valutati in 1 milione di euro per il 2025, si provvede mediante riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 121, comma 2 del disegno di legge di bilancio.</p>

Articolo 52-bis – Risorse per il Registro Tumori

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
52.05 NF 53.02 NF	Quartini Malavasi	M5S PD	16.12	<p>Inserisce l'articolo 52-bis, che, autorizza un incremento della spesa prevista dall'art. 1, co. 463, L. n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) per l'istituzione e la disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori pari a 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 1 milione di euro per il 2027.</p> <p><i>Conseguentemente;</i> Agli oneri previsti, pari a 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, nonché 1 milione per il 2027, si provvede mediante riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 121, comma 2).</p>

Articolo 52-bis – Finanziamento del poliambulatorio Montezemolo

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
52.07	Relatori		16.12	Inserisce l'articolo 52-bis , che, al fine di sviluppare i servizi offerti dal poliambulatorio "Montezemolo" , ente sanitario di diritto pubblico, autorizza la Corte dei conti a incrementare le prestazioni rese al servizio sanitario nazionale fino ad un massimo di 5 milioni di euro annui, nell'ambito delle risorse finanziarie annualmente assegnate al bilancio autonomo della Corte dei conti e, comunque, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 53-bis – Disposizioni in materia di attività di assistenza e di ricerca clinica

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
53.021 NF	Ciocchetti	Fdl	16.12	<p>Inserisce l'articolo 53-bis, che, autorizza la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2025 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026-2027, destinati ai policlinici universitari non costituiti in azienda, che operano nel perseguimento di attività istituzionali non in regime di impresa, al fine di incentivare e sostenere attività di assistenza e di ricerca clinica anche mediante lo sviluppo e l'attuazione di progetti di ricerca innovativi.</p> <p>Viene rimesso ad un decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze la definizione delle modalità di attuazione del presente articolo.</p> <p><i>Conseguentemente:</i></p> <p>Per la copertura degli oneri, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2025 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026-2027, si provvede mediante riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, del disegno di legge di bilancio.</p>

Articolo 55 — Equilibrio di gestione del Sistema Sanitario Nazionale e Accordi bilaterali fra le regioni per la mobilità sanitaria

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
55.4 NF 55.5 NF	Faraone Cattoi	IV Lega	16.12	<p>Modifica il comma 4, in materia di salvaguardia dell'appropriatezza delle cure mediche ed equità nell'accesso alle stesse.</p> <p>La modifica in esame interviene sul secondo periodo del comma 17, art. 15, comma 17, del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012, cd. <i>spending review</i>) facendo salvo il principio relativo agli importi tariffari fissati dalle singole regioni superiori alle tariffe massime che rimangono a carico dei bilanci regionali, il quale si intende comunque rispettato dalle regioni per le quali sia stato verificato il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del settore sanitario a seguito di verifica del Tavolo degli adempimenti.</p> <p>Pertanto, non opera più la soppressione originariamente prevista, da cui conseguiva che il regime speciale in vigore non sarebbe più valso per le suddette Regioni in condizione di equilibrio economico-finanziario. La soppressione viene invece ora ristretta alla specifica disposizione della seconda parte del secondo periodo del comma 17, che faceva salve, ai fini del regime speciale, anche le regioni che hanno sottoscritto uno specifico accordo con il Ministero della salute e con il MEF (di cui all'articolo 1, comma 180, della L. n. 311/2004 in materia di potenziamento SSR), necessario al perseguimento dell'equilibrio economico in base ad uno specifico programma operativo di riorganizzazione, riqualificazione o potenziamento del Servizio sanitario regionale, per le quali le tariffe massime costituiscono comunque un limite invalicabile.</p> <p>Inoltre, aggiunge una specifica disciplina per le regioni che si avvalgono della deroga alle tariffe massime di cui al secondo periodo (v. <i>ante</i>). Le medesime regioni, in questo caso, devono sottoporre al Tavolo di verifica degli adempimenti previsto a normativa vigente, la programmazione annuale previsionale in modo da dare evidenza dell'impatto derivante dall'incremento delle tariffe oltre il massimo previsto, e contestualmente sul rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del SSR interessato. Per le Regioni invece che hanno sottoscritto il sopra richiamato accordo di cui all'articolo 1, comma 180, della L. n. 311/2004 (v. <i>ante</i>) in base ad uno specifico programma operativo di riorganizzazione, la valutazione deve essere effettuata nell'ambito delle modalità attuative dell'accordo stesso. Inoltre, le Regioni che</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>si sono avvalse della deroga di cui al secondo periodo sono altresì tenute, in occasione dell'esame dell'equilibrio di gestione del SSR, a sottoporre la rendicontazione annuale al predetto Tavolo di verifica degli adempimenti in modo da dare evidenza dell'impatto derivante dall'incremento delle tariffe oltre il massimo. Nel caso in cui, nell'annualità in cui sono state applicate le tariffe maggiorate rispetto al valore massimo nazionale, non si verifichi l'equilibrio di bilancio del Sistema sanitario regionale, le Regioni interessate sono tenute, nell'esercizio successivo, a porre in essere gli interventi di recupero. A tali Regioni è inoltre preclusa la facoltà di avvalersi di quanto previsto dal secondo periodo, vale a dire il regime speciale, solo nell'esercizio successivo a quello in cui è stato verificato il mancato raggiungimento dell'equilibrio. La norma specifica, infine, che gli accordi contrattuali tra Regione e strutture sanitarie interessate di cui all'articolo 8-quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 devono tenere conto di tali evenienze relative agli effetti del regime speciale di aumento delle tariffe massimo in rapporto al mancato raggiungimento dell'equilibrio finanziario.</p>

Articolo 57 – Rideterminazione delle quote di spettanza delle aziende farmaceutiche e dei grossisti e sostegno ai distributori farmaceutici

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
57.7 57.6 NF	Relatori Cattoi	Lega	16.12	<p>Sostituisce i commi 3 e 4 dell'articolo 57, come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - al comma 3 viene eliminato il riferimento alla finalità di garantire la sostenibilità economica e l'operatività dei soggetti che svolgono le attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali come condizione per il riconoscimento a favore delle aziende farmaceutiche di una quota di euro 0,05 per ogni confezione di farmaco inserita nella classe a) "farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche" (art. 8, comma 10, L. n. 537/1993), avente prezzo al pubblico fino a 10 euro e distribuito alle farmacie territoriali, nel limite di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. - al comma 4, viene demandato ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la fissazione dei termini, condizioni e modalità per il riconoscimento della predetta quota. In precedenza, il disegno di legge di bilancio demandava tale disciplina a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute

Articolo 57-bis – Estensione delle attività della farmacia di servizi

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
57.04 NF	Stumpo	PD	16.12	<p>Introduce l'articolo 57-bis che modifica i commi 406-<i>bis</i> e 406-<i>ter</i>, art. 1, della Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2017) in materia di sperimentazione dello svolgimento di nuovi servizi da parte delle farmacie con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, rispettivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lett. a) viene prorogata la sperimentazione anche nell'anno 2025, prevedendo una disciplina più articolata per la valutazione della sperimentazione. Infatti, si dispone che entro il termine perentorio del 30 settembre 2025, il Comitato paritetico e il Tavolo tecnico previsti dalla norma effettuino la valutazione degli esiti con riferimento alla complessiva attività sperimentale, finalizzata alla rendicontazione delle spese e dell'eventuale stabilizzazione dei nuovi servizi erogati in base alla normativa vigente; - lett. b) viene estesa la copertura degli oneri già previsti a carico del SSN anche all'anno 2025.
57.02 NF	Furfaro	PD		
57.03 NF	Cattoi	Lega		
57.05 NF	Lazzarini	Lega		
57.06 NF	Pella	Forza Italia		
57.01 NF	Faraone	IV		

Articolo 57-bis – Governo del settore dei dispositivi medici

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
57.08 NF 66.053 NF	Barabotti Gardini	Lega Fdl	16.12	<p>Introduce l'articolo 57-bis al fine di dare attuazione, a decorrere dal 1° gennaio 2025, alla progressiva implementazione di un nuovo sistema di governo del settore dei dispositivi medici, per la gestione della spesa dei medesimi, che consideri le evoluzioni tecnologiche e le innovazioni nel settore, anche tenendo conto delle iniziative dirette a promuovere l'attuazione del pertinente programma di <i>Health technology assessment</i> (HTA), in base a quanto previsto in materia dall'articolo 3-<i>bis</i> del D.L. n. 51/2023 (L. n. 87/2023) (comma 1).</p> <p>In particolare (comma 2), viene introdotta una specifica disciplina finalizzata al perseguimento dell'uso efficiente ed appropriato della tecnologia dei dispositivi medici nell'ambito delle attività assistenziali del Servizio sanitario nazionale, anche ai fini della riconduzione della spesa nei limiti del tetto stabilito a normativa vigente in materia, dall'articolo 9-ter, comma 1, lett. b) del D.L. n. 78/2015 (L. n. 125/2015), come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è prevista l'adozione di un Programma nazionale di HTA entro il 30 giugno 2025, da parte del Ministero della salute, ai fini della relativa entrata in vigore dal 1° gennaio 2026. Detto Ministero è chiamato altresì a curarne il relativo aggiornamento triennale. E' stabilito che l'attuazione di tale Piano da parte delle singole Regioni costituisce adempimento ai fini dell'accesso alla quota premiale del finanziamento del SSN, la quale deve essere verificata da parte del Comitato LEA, con il supporto della Cabina di regia dell'HTA e del nuovo Osservatorio nazionale sui prezzi dei dispositivi medici, ridenominato Osservatorio nazionale sui dispositivi medici dal 1° gennaio 2026; - la Direzione generale dei dispositivi medici e del farmaco del Ministero della salute, con il coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome ed il supporto del settore produttivo dei dispositivi medici, è chiamata ad elaborare la nuova codifica dei dispositivi medici in sostituzione di quella prevista a normativa vigente, oltre che i successivi aggiornamenti e la relativa trascodifica, inclusi i successivi aggiornamenti. Ai fini della nuova codifica dei dispositivi medici, il Ministero della salute deve attenersi a precise finalità, quali l'analiticità della individuazione e descrizione del singolo dispositivo medico, l'univocità della individuazione dello stesso e la previsione di un aggiornamento annuale della classificazione;

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>- il Ministero della salute, previo accordo da raggiungere in Conferenza Stato-Regioni, deve adottare entro il 30 giugno 2025 il decreto relativo alla nuova codifica dei dispositivi medici che dovrà entrare in vigore dal 2026;</p> <p>- l'Osservatorio nazionale sui prezzi dei dispositivi medici istituito in base alla normativa vigente dell'articolo 9-ter, comma 7, dl D.L n. 78/2015 (L. n. 125/2015), presso il Ministero della salute, viene ridenominato Osservatorio nazionale sui dispositivi medici. A partire dal 2026, anche con il supporto della Cabina di regia dell'HTA, tale Osservatorio deve effettuare la verifica dei prezzi a base d'asta rispetto ai prezzi di riferimento definiti dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), oltre che la coerenza rispetto ai prezzi unitari disponibili nel flusso consumi del nuovo sistema informativo sanitario. Inoltre, è chiamato a pubblicare mensilmente su un'apposita sezione del sito internet del Ministero della salute le relative risultanze. L'Osservatorio è inoltre chiamato ad effettuare, sempre a partire dal 2026, il monitoraggio dei prezzi effettivi di acquisizione dei dispositivi medici da parte delle stazioni appaltanti, sulla base delle informazioni fornite dall'ANAC, pubblicandole mensilmente sull'apposita sezione del sito internet del Ministero della salute dedicata a dispositivi in questione. L'Osservatorio in parola è inoltre chiamato a curare e monitorare la progressiva attuazione del Piano nazionale di HTA, con il supporto dell'apposita Cabina di regia.</p> <p>Infine (comma 3) si prevede che il Ministero della salute trasmetta annualmente a ciascuna Regione le risultanze relative al monitoraggio svolto dal menzionato Osservatorio, elaborando un indicatore sintetico dello stato di implementazione del programma nazionale di HTA, e impartendo, ove necessario, le prescrizioni previste. Le Regioni, anche i fini della verifica dell'adempimento, sono chiamate ad elaborare annualmente una relazione relativa al proprio sistema di governo del settore dei dispositivi medici, assegnando il budget aziendale sui dispositivi medici medesimi agli enti del Servizio sanitario regionale, ai fini del rispetto del relativo tetto di spesa regionalizzato. Si previsa che il rispetto di tale budget aziendale sui dispositivi medici costituisce elemento di valutazione dei direttori generali degli enti del SSR e di conseguenza dei direttori struttura aziendali.</p>

Articolo 58-bis – Disposizioni per la prevenzione e il monitoraggio del tumore del polmone

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
58.013 NF 58.014 NF 47.38 NF	Cappellacci Malavasi Sportiello	FI PD M5S	16.12	<p>Introduce l'art. 58-bis, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - al comma 1 rfinanzia l'autorizzazione di spesa, per consentire la prosecuzione delle attività della Rete italiana screening polmonare, finalizzate ad una migliore presa in carico del paziente oncologico, (art. 34, co. 10-<i>sexies</i>, decreto-legge n. 73/2021), di 0,2 milioni di euro per il 2025, 0,4 milioni di euro per l'anno 2026 e 0,6 milioni di euro per l'anno 2027. - al comma 2 demanda a un decreto del Ministro della salute, di concerto con il MEF, la definizione dei criteri e delle modalità per il riparto delle risorse di cui comma 1 anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato dal medesimo comma. <p><i>Conseguentemente:</i></p> <p>Agli oneri, si provvede mediante riduzione di 0,2 milioni di euro per il 2025, 0,4 milioni di euro per l'anno 2026 e 0,6 milioni di euro per l'anno 2027 del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, come rfinanziato dall'articolo 121, comma 2 del presente disegno di legge di bilancio</p>

Articolo 59 – Disposizioni per i medici in formazione specialistica – incarichi libero-professionali

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
59.12	Relatori		13.12	<p>Inserisce il comma 2-bis, che prevede una novella al comma 2 dell'articolo 12 del DL. 34 del 2023 (L. n. 56/2023) in materia di regime sperimentale degli incarichi libero-professionali previsto per la collaborazione volontaria dei medici in formazione specialistica, prorogando a tutto il 2026 tale possibilità ed estendendola anche alle strutture sanitarie private o libero professionali e non soltanto relativamente ai servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del servizio sanitario nazionale. La previsione inoltre sostituisce il riferimento normativo ai limiti della spesa in relazione al fabbisogno di personale nel settore sanitario di cui all'articolo 11, comma 1, del DL. n. 35/2019 (cd. <i>spending review</i>) - disciplina che comunque rimane ferma nel nuovo regime sperimentale di assunzione degli incarichi -, con la più generica previsione che fa riferimento alla disciplina vigente in materia di spesa di personale degli enti del Servizio Sanitario nazionale.</p> <p>Viene infine modificato il comma 3 del sopra richiamato articolo 12 in conseguenza dell'estensione degli incarichi alle strutture private e libero professionali, specificando che il compenso orario che integra la remunerazione stabilita per la formazione specialistica è prevista esclusivamente per l'attività libero-professionale che i medici in formazione specialistica possono svolgere presso le strutture del servizio sanitario nazionale.</p>

Articolo 59-bis – Modifica all'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401 – Borse di studio specializzandi medici

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
59.07 NF 59.7 NF	Schifone Ricciardi Marianna	Fdl M5S	16.12	<p>Introduce l'articolo 59-bis che aggiunge i commi 1-<i>bis</i> e 1-<i>ter</i> all'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401 in materia di scuole di specializzazione medica.</p> <p>Il comma 1-<i>bis</i> dispone che, a decorrere dall'anno accademico 2024-2025, agli specializzandi medici è corrisposta una borsa di studio per tutta la durata legale del corso pari a 4.773 euro lordi annui, su base mensile da parte delle università presso cui operano le scuole di specializzazione. Alla ripartizione e all'assegnazione a favore delle università delle risorse previste per il finanziamento della formazione degli specialisti per l'anno accademico di riferimento si provvede con D.P.C.M., su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze.</p> <p>Il comma 1-ter dispone inoltre l'abrogazione del regime di attivazione in deroga alla disciplina ordinaria della formazione non medica prevista del sopra richiamato articolo 8 della L. 401/2000 di alcune scuole di specializzazione (per la formazione di veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi), in attesa di una definizione organica della materia, originariamente stabilito dall'articolo 2-<i>bis</i> del D.L. n. 42/2016 (L. n. 89/2016) sulle scuole di specializzazione non medica.</p> <p>La previsione degli oneri derivanti dalle disposizioni in esame (comma 2) è posta a valere sull'incremento del finanziamento sanitario corrente per il 2025, pari a 30 milioni di euro, vincolando l'importo ai predetti fini nell'ambito del medesimo finanziamento sanitario corrente a decorrere dall'anno 2026.</p> <p><i>Conseguentemente:</i></p> <p><i>Agli oneri, pari a 30 milioni l'anno per gli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede tramite riduzione del rifinanziamento del livello del fabbisogno sanitario nazionale mediante rideterminazione della quota dell'incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale che disponeva originariamente di 928 milioni per il 2026, 448 milioni per il 2027 e 498 milioni a decorrere dal 2028.</i></p>

Articolo 59-bis – Modifiche all’articolo 1, comma 538-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Assunzione degli specializzandi medici con contratto a tempo determinato al fine di ridurre le liste di attesa

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
59.01 NF 59.02 NF	Patriarca Malavasi	FI PD	16.12	<p>Introduce l’articolo 59-bis che proroga (dal 31 dicembre 2026) fino al 31 dicembre 2027 il regime speciale di assunzione con contratto a tempo determinato dei medici specializzandi, con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, al fine di concorrere alla riduzione progressiva delle liste di attesa.</p> <p>Dopo il terzo periodo aggiunge inoltre una disposizione in base alla quale le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, oltre che le strutture sanitarie private accreditate, le cui unità operative non sono appartenenti alla rete formativa per la disciplina oggetto di concorso, possono procedere alle assunzioni in base al regime speciale di assunzione degli specializzandi previsto dalla disciplina vigente, solo previa certificazione della sussistenza degli standard generali e specifici richiesti per l’accreditamento delle strutture inserite nelle reti formative a normativa vigente. Tale certificazione deve essere rilasciata entro 90 giorni dalla richiesta, per ciascuna procedura concorsuale, con apposito provvedimento del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’università e della ricerca. La disposizione stabilisce infine un termine di 30 giorni, successivo al rilascio della certificazione in base al predetto provvedimento del Ministero della salute, entro cui il Ministero dell’Università e della ricerca deve adottare il provvedimento di inserimento delle strutture nelle reti formative autorizzate.</p>

Articolo 60-bis - Incremento risorse bonus psicologico

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
60.08 NF	Di Lauro	M5S	16.12	<p>Introduce l'articolo 60-bis volto ad incrementare le risorse a legislazione vigente destinate al bonus psicologico, attualmente previste, a decorrere dall'anno 2024, pari a 8 milioni di euro annui. La disposizione, mantenendo fermo il limite di 8 milioni per il 2024, incrementa le risorse destinate al bonus per 0,5 milioni per il 2025, 0,5 milioni per il 2026, e 1 milione per il 2027. Pertanto, il finanziamento per il bonus psicologo è pari, complessivamente, a 8 milioni per il 2024, a 8,5 milioni per il 2025, 8,5 milioni per il 2026, a 9 milioni per l'anno 2027, riportando gli oneri a 8 milioni di euro a annui a decorrere dal 2028.</p> <p>Gli oneri che derivano dall'attuazione da tale incremento di risorse, pari a 0,5 milioni per il 2025, 0,5 milioni per il 2026 e 1 milione per il 2027, si provvede tramite corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili, come rifinanziato ai sensi dell'art. 121, co. 2, del presente ddl di Bilancio, e successivo riversamento sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.</p>
60.045 NF	Madia	PD	16.12	<p>Introduce l'articolo 60-bis volto ad incrementare le risorse a legislazione vigente destinate al bonus psicologico, attualmente previste, a decorrere dall'anno 2024, pari a 8 milioni di euro annui.</p> <p>La disposizione, mantenendo fermo il limite di 8 milioni per il 2024, incrementa lo stanziamento di un milione di euro per il solo anno 2025. Pertanto, il finanziamento per il bonus psicologo è pari, complessivamente, a 8 milioni per il 2024, a 9 milioni per il 2025, e a 8 milioni di euro a annui a decorrere dal 2026.</p> <p>Gli oneri che derivano dall'attuazione da tale incremento di risorse, pari a 1 milione di euro per il 2025, si provvede tramite corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili, come rifinanziato ai sensi dell'art. 121, co. 2, del presente ddl di Bilancio, e successivo riversamento sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.</p>
				<p>Conseguentemente, la somma totale a disposizione per il bonus psicologo risulta pari a: 8 milioni per il 2024, 9 milioni per il 2025, 8,5 milioni per il 2026, a 9 milioni per l'anno 2027, riportando gli oneri a 8 milioni di euro a annui a decorrere dal 2028.</p>

Articolo 60-bis – Fondo per il servizio di sostegno psicologico a favore delle studentesse e degli studenti

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
60.038 NF 85.017 NF	Manzi Grippo	PD AZ	16.12	<p><i>Inserisce l'articolo 60-bis</i> istituisce il Fondo per il servizio di sostegno psicologico in favore delle studentesse e degli studenti, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e 18,5 milioni di euro a decorrere dal 2026, per l'attivazione, in via sperimentale, di presidi territoriali di esperti psicologi a supporto delle istituzioni scolastiche, finalizzati a fornire il servizio di sostegno psicologico alle studentesse e agli studenti, al fine di favorire lo sviluppo e la formazione della personalità degli stessi nonché di prevenire fattori di rischio o situazioni di disagio, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie.</p> <p><i>Conseguentemente:</i></p> <p>All'onere pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025 e a 18,5 milioni di euro a decorrere dal 2026 si provvede mediante riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 121, comma 2.</p>

Articolo 60-bis – Supporto psicologico nell’ambito dell’assistenza oncoematologica pediatrica degli ospedali pubblici

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
60.01 NF 60.02 NF 60.03 NF	Mulè Faraone Girelli	FI IV C-RE PD IDP	16.12	<p>Introduce l’articolo 60-bis volto ad autorizzare l’assunzione di psicologi a tempo indeterminato nel limite di spesa complessivo di 0,5 milioni di euro annui a decorre dal 2025, per il supporto psicologico nell’ambito dell’assistenza onco-ematologica pediatrica degli ospedali pubblici (comma 1).</p> <p>Si prevede inoltre (comma 2) il riparto di tale importo complessivo tra le Regioni sulla base dei criteri da individuarsi in un apposito decreto interministeriale Salute- MEF, con il parere della Conferenza Stato-Regioni, tenendo conto anche dei posti letto di onco-ematologia pediatrica di ciascuna Regione.</p> <p>Conseguentemente è disposto l’incremento del livello del finanziamento del SSN per il corrispondente importo di 0,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.</p> <p><i>Conseguentemente:</i></p> <p>Alla Tabella A, voce Ministero della salute, sono apportate le seguenti variazioni:</p> <p>2025: -500.000 2026: -500.000 2027: -500.000</p>

Articolo 63, commi 2-bis e 2-ter – Compensi straordinari comparto sanitario

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
2.62	Relatori		16.12	<p>Inserisce i commi 2-bis e 2-ter, come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il comma 2-bis stabilisce che i compensi per il lavoro straordinario di cui all'art. 47 del CCNL Comparto Sanità per il triennio 2019-2021 erogati agli infermieri dipendenti delle aziende e degli enti SSN sono assoggettati a imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle Addizionali comunali e regionali pari al 5%. Tale imposta è applicata dal sostituto di imposta ai compensi erogati dal 2025, fatto salvo quando previsto dall'art. 51, co. 1, secondo periodo, T.U.I.R. (D.P.R. n. 917/1986). Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. - Il comma 2-ter stabilisce che per gli oneri di cui al precedente comma sono valutati in 53 milioni di euro per il 2025, 57,6 milioni per l'anno 2026 e 57,3 milioni a decorrere dal 2027. <p>Conseguentemente:</p> <p>Sono modificati i commi 1 e 3 dell'articolo 47 come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - al comma 1 gli importi relativi all'incremento del livello del fabbisogno sanitario nazionale standard sono rideterminati in 5.020,4 milioni di euro per l'anno 2026, 5.734,4 milioni di euro per l'anno 2027, 6.605,7 milioni di euro per l'anno 2028, 7.667,7 milioni di euro per l'anno 2029 e 8.840,7 milioni di euro a decorrere dal 2030; - al comma 3, la quota dell'incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale viene ridotta a 870,4 milioni (da 928 milioni) per il 2026, 432,4 milioni (da 478 milioni) per il 2027 e 470,7 milioni (da 528 milioni) a decorrere dal 2028.

Articolo 63-bis – Determinazione dei compensi per il Commissario straordinario nazionale brucellosi e per il Commissario straordinario alla peste suina africana

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
63.07 NF	Cerreto	Fdl	16.12	<p>Inserisce l'art. 63-bis, commi 1 e 2:</p> <p>Il comma 1 modifica l'art. 8, D.L. n. 63/2024, come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aggiunge un comma 6-bis che destina all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise (IZS Teramo), in qualità di Centro di Referenza Nazionale per le Brucellosi (CRNB), per lo svolgimento di indagini epidemiologiche e processi diagnostici aggiuntivi rispetto a quelli svolti ordinariamente, è la somma di euro 750.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a cui si provvede per gli anni 2025 e 2026 mediante: corrispondente riduzione del fondo di parte corrente dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il triennio 2025-2027. Nell'ambito della predetta somma è prevista la corresponsione di un compenso per il Commissario straordinario pari a euro 70.000 annui comprensivo di oneri a carico dell'Amministrazione. - Al comma 5 sopprime le parole "Al commissario straordinario e". Conseguentemente si esclude la previsione che al commissario straordinario per la brucellosi bovina non spettino compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti. <p>Il comma 2 modifica l'art. 2, comma 8, D.L. n. 9/2022, stabilendo che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le parole "ed è svolto a titolo gratuito" sono soppresse. Conseguentemente si esclude che l'incarico di Commissario straordinario della PSA sia svolto a titolo gratuito. - Aggiunge, alla fine del comma, la corresponsione di un compenso pari a euro 30.000 annui, comprensivo di oneri a carico dell'Amministrazione, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il triennio 2025-2027.

Articolo 64-bis – Protocolli organizzativi sperimentali per favorire l'umanizzazione delle cure

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
64.06	Relatori		16.12	<p>Introduce l'articolo 64-bis, riguardante i protocolli organizzativi sperimentali per favorire l'umanizzazione delle cure mediche.</p> <p>Si stabilisce innanzitutto il principio dell'adozione, da parte di aziende sanitarie e ospedaliere, IRCCS e policlinici universitari ed altri enti del SSN, di specifici modelli organizzativi, protocolli, assetti gestionali e procedure amministrative finalizzate ad erogare i servizi sanitari in modo integrato e funzionale ai bisogni di cura del malato e alle sue esigenze terapeutiche complessive.</p> <p>Allo scopo viene novellato l'articolo 1 del D.Lgs. n. 502/1992 prevedendo – con una modifica al comma 1 - tra i principi cui si ispira la garanzia della tutela della salute, quello della centralità della persona umana e della soddisfazione dei bisogni complessivi del malato e con una modifica al comma 10, lett. h) - l'introduzione tra i contenuti del Piano sanitario nazionale di modelli organizzativi e gestionali nonché di principi di umanizzazione della cura e di integrazione delle specializzazioni per valorizzare la centralità della persona umana.</p> <p>Viene inoltre prevista l'adozione di un regolamento del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, per la fissazione dei criteri organizzativi e qualitativi, le linee guida ed i protocolli ai quali devono ispirarsi i predetti modelli organizzativi.</p> <p>È prevista anche una fase sperimentale biennale durante la quale il Ministero della salute provvede al monitoraggio dei risultati dovuti all'applicazione dei protocolli, all'esito della quale verranno stabilite le norme applicative. Oltre a prevedere la clausola di invarianza di maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si dispone che gli eventuali risparmi di spesa derivanti dall'attuazione dei modelli organizzativi sono acquisiti alla disponibilità dei predetti enti del SSN.</p>

Articolo 66 – Prevenzione cura e riabilitazione delle patologie da dipendenza

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
38.097	Governo		16.12	<p>Modifica l'articolo 66, riguardante la prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenza, prevedendo in primo luogo l'istituzione nello stato di previsione del Ministero della salute del Fondo per le dipendenze patologiche (FDP) per la cui dotazione è autorizzata la spesa di 94 milioni di euro a decorrere dal 2025, ripartito tra le Regioni sulla base di criteri definiti con decreto del Ministro della salute da emanare sentita la Conferenza Stato-Regioni.</p> <p>In deroga ai valori massimi – di cui all'articolo 5 del D.L. n. 73/2024, L. n. 107/2024 - del tetto di spesa per l'assunzione di personale del Servizio sanitario nazionale, limitatamente alle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie concernenti l'attuazione dei piani regionali di prevenzione cura e riabilitazione delle dipendenze patologiche a carico del FDP, viene poi autorizzato l'impiego del 30 per cento delle risorse del Fondo su base annua per l'assunzione a tempo indeterminato di personale dei ruoli sanitario e socio-sanitario da destinare ai Servizi pubblici per le Dipendenze.</p> <p>A decorrere dall'anno 2025 con decreto del Ministro della salute viene disposto annualmente il trasferimento dell'1,5 per cento del FDP al Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri per la realizzazione di attività di analisi e monitoraggio del fenomeno delle dipendenze patologiche da parte dell'Osservatorio Nazionale Permanente (cfr. <i>infra</i>).</p> <p>Viene inoltre stabilito che nell'ambito del FDP, il 34,25 per cento annuo è destinato alla realizzazione di piani regionali sul gioco d'azzardo patologico; il restante 34,25 per cento annuo è destinato alla realizzazione di piani regionali sulle dipendenze patologiche.</p> <p>Nel confermare la soppressione dell'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, viene stabilito che i compiti di coordinamento vengono trasferiti all'Osservatorio Nazionale Permanente del Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri.</p> <p>Vengono conseguente operate limitate modifiche di coordinamento al TU n. 309/1990 in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope, sostituendo la denominazione del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga con quella di Dipartimento delle politiche contro la droga e contro le</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>altre dipendenze e integrando con il riferimento a queste ultime la denominazione dell'Osservatorio sopracitato.</p> <p>Viene confermata l'abrogazione del comma 133 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (<i>Legge di stabilità 2015</i>), che ha previsto e disciplinato la destinazione di specifiche risorse alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità.</p> <p>Viene confermata anche l'abrogazione del comma 946 dell'articolo 1 della Legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015) che ha istituito, presso il Ministero della salute, il Fondo per il gioco d'azzardo patologico.</p> <p>A seguito delle descritte modifiche il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale viene ridotto di 50 milioni di euro a decorrere dal 2025.</p>

Articolo 66-bis – Incentivi per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni presso edifici del Servizio sanitario nazionale

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
66.055 NF	Cattoi	Lega	16.12	<p><i>Inserisce un nuovo articolo 66-bis.</i></p> <p>L'articolo aggiuntivo – costituito da un unico comma – prevede l'applicazione degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni oltre che agli edifici scolastici e agli ospedali, anche alle strutture sanitarie pubbliche, incluse quelle residenziali, di assistenza, di cura o di ricovero del Servizio sanitario nazionale.</p>

Articolo 66-bis – Fondo per la prevenzione e la cura dell'obesità

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
66.10 NF 66.03 NF 58.029 NF	Pella Benigni Quartini	FI FI M5S	16.12	<p>Introduce l'art. 66-bis, che istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero della Salute con una dotazione di 1,2 milioni per l'anno 2025, 1,3 milioni di euro per l'anno 2026 e 1,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, per finanziare futuri interventi normativi in materia di prevenzione e cura dell'obesità.</p> <p><i>Conseguentemente:</i></p> <p>A tali oneri si riduce di 0,2 mln di euro per l'anno 2025, 0,3 milioni di euro per l'anno 2026 e 0,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027. il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, previsto, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.</p> <p><i>Conseguentemente:</i></p> <p>alla tabella A voce ministero della Salute:</p> <p>2025: - 1.000.000 2026: - 1.000.000 2027: - 1.000.000</p>

Articolo 66-bis –Sensibilizzazione della popolazione femminile sullo svolgimento di test di riserva ovarica

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
66.058 NF	Montaruli	Fdl	16.12	<p>Introduce l'art. 66-bis, che autorizza a favore del Ministero della salute la spesa di 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per realizzare campagne di informazione e sensibilizzazione in favore della popolazione femminile sullo svolgimento di test di riserva ovarica su tutto il territorio nazionale.</p> <p><i>Conseguentemente:</i> Agli oneri si provvede riducendo di 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 il Fondo per esigenze indifferibili come rifinanziato dall'articolo 121 comma 2.</p>

Articolo 66-bis – Rifinanziamento del fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
66.04 NF 58.024 58.027	Ruffino Dori Quartini	AZ AVS M5S	16.12	<p>Introduce l'art. 66-bis, che assegna un contributo al Ministero della salute destinato al finanziamento di campagne di prevenzione dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione.</p> <p><i>Conseguentemente:</i> A tali oneri, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, come rifinanziato dall'art. 121, comma 2, della presente legge.</p>

Articolo 66-bis – Fondo per la prevenzione e la lotta contro il virus dell’immunodeficienza umana, la sindrome da immunodeficienza acquisita, il papilloma virus umano e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
66.041 NF	Pella		16.12	<p>Introduce l’articolo 66-bis, che istituisce un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero della salute con una dotazione di 5 milioni di euro a decorrere dal 2026 per il finanziamento di future iniziative normative finalizzate all’implementazione di interventi per la prevenzione e la lotta contro il virus HIV, la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), il papilloma virus umano (HPV) e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale. Si prevedono appositi provvedimenti normativi, entro il sopra indicato limite di spesa di 5 milioni di euro per dare attuazione agli interventi previsti.</p> <p>Conseguentemente, si modificano i commi 1 e 3 dell’articolo 47 (v. scheda), che stanziavano, rispettivamente la quota di incremento annuale del livello del fabbisogno sanitario nazionale standard e la quota del fabbisogno sanitario nazionale destinata all’incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale, che vengono rideterminate per l’anno 2026 come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - (comma 1) viene ridotta la quota a 5.073 milioni (da 5.078 milioni); - (comma 3) viene ridotta la quota a 923 milioni (da 928 milioni). <p><i>Conseguentemente:</i></p> <p>alla Tab. A, voce Ministero della salute, si apportano le seguenti variazioni:</p> <p>2027: -5.000.000</p>

Articolo 66-bis – Misure per il Servizio sanitario della Regione Molise

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
2.62	Relatori		16.12	<p>Inserisce l'art. 66-bis (commi 1-4) che detta misure per il Servizio sanitario della Regione Molise.</p> <p>Nello specifico, in relazione alla grave situazione economico-finanziaria e sanitaria determinatasi nella Regione e della rilevante dimensione delle perdite pregresse del Servizio sanitario regionale, è autorizzata per ciascuno degli anni 2025 e 2026 una spesa pari a 45 milioni di euro in favore della Regione stessa quale contributo per la chiusura delle perdite pregresse del Servizio sanitario regionale al 31 dicembre 2023. A tale scopo la Regione deve predisporre entro il 31 gennaio 2025 un piano di copertura del disavanzo pregresso del proprio Servizio sanitario regionale al 31 dicembre 2023, al netto delle somme di cui sopra, con l'indicazione dei modi e tempi di attuazione, da recepire nel Programma Operativo 2025-2027 di prosecuzione del piano di rientro. L'attribuzione delle somme indicate è subordinata alla messa a punto ed attuazione, da parte della struttura commissariale per l'attuazione del piano di rientro della Regione Molise, del Programma Operativo 2025-2027 di prosecuzione del piano di rientro, previa approvazione da parte dei Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze, del Comitato permanente per la verifica dell'adempimento dei LEA, nonché del Tavolo di verifica degli adempimenti di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni il 23 marzo 2005. Tale Programma Operativo 2025-2027 deve riportare le azioni necessarie a garantire il riassetto della gestione del Servizio sanitario regionale della Regione Molise, anche avvalendosi della previsione dell'incremento delle aliquote dell'IRAP e dell'addizionale IRPEF previsto dall'articolo 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché l'adozione del piano di copertura predisposto dalla Regione. In sede di verifica del Piano di rientro i predetti Tavoli tecnici verificano il rispetto di quanto programmato valutando l'erogabilità delle risorse previste.</p> <p>Con una previsione di ordine generale viene poi stabilito che a decorrere dall'anno 2025 in sede di riparto del fabbisogno sanitario standard si tiene conto delle caratteristiche territoriali e delle dimensioni delle regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti riservando in favore delle medesime una quota annuale non inferiore a 20 milioni di euro.</p>

Articolo 68-bis – Realizzazione di *screening* sanitari nei luoghi di lavoro

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
68.011	Bonetti	AZ	16.12	<p>Introduce l'articolo 68-bis, che istituisce un fondo nello stato di previsione del MLPS con una dotazione pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2026. per incentivare i programmi di <i>screening</i> e prevenzione di malattie cardiovascolari e oncologiche da parte dei datori di lavoro. ivi incluse le relative campagne di formazione e informazione. nonché la dotazione da parte delle imprese di defibrillatori semiautomatici e automatici, demandando a un successivo decreto del MLPS, di concerto con il MEF, la determinazione modalità e i criteri di ripartizione delle risorse di tale fondo.</p> <p><i>Conseguentemente:</i> A tali oneri, pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, come rifinanziato dall'art. 121, comma 2, della presente legge.</p>

Articolo 72, commi da 3-bis a 3-octiesdecies – Esonero contributivo per le regioni del Mezzogiorno

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
2.62 0.2.62.73	Relatori Relatori		16.12	<p>L'emendamento sostituisce il comma 3 dell'art. 72 - che prevedeva l'istituzione di un fondo volto a finanziare interventi con l'obiettivo di ridurre il divario occupazionale e sostenere lo sviluppo dell'attività imprenditoriale nelle aree svantaggiate del Paese, dotato di 2,45 miliardi di euro per il 2025, 1 miliardo di euro per il 2026, 3,4 miliardi di euro per il 2027, 1,5 miliardi di euro per il 2028 e 750 milioni di euro per il 2029 – introducendo in suo luogo i commi da 3 a 3-septiesdecies.</p> <p>Inserisce i commi da 3-bis a 3-octiesdecies all'articolo 72, che reca un esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati (con esclusione del settore agricolo, dei contratti di lavoro domestico e di apprendistato, nonché di altri enti ed istituti elencati dai presenti commi) che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. La percentuale di tale esonero è rimodulata in base alle diverse annualità considerate.</p> <p>In particolare, i commi da 3-bis a 3-octies riconoscono un esonero dal versamento dei contributi previdenziali (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL) limitatamente alle micro, piccole e medie imprese (fino a 250 dipendenti) che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle suddette regioni. Tale agevolazione è concessa nei limiti della normativa europea in materia di aiuti di Stato.</p> <p>I commi da 3-nonies a 3-septiesdecies riconoscono l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL) in favore dei datori di lavoro privati che non rientrano nella nozione di micro, piccola e media impresa prevista dalla normativa vigente e che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Tale agevolazione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ed è sospesa fino alla data di adozione della decisione ed è concessa a condizione che il datore di lavoro dimostri al 31 dicembre di ogni anno un incremento occupazionale rispetto all'anno precedente dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, gli esoneri in commento sono riconosciuti e modulati nel modo seguente (commi <i>3-quater</i> e <i>3-duodecies</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> • per il 2025, in misura pari al 25% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 145 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto al 31 dicembre 2024; • per il 2026, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto al 31 dicembre 2025; • per il 2027, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto al 31 dicembre 2026; • per il 2028, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 100 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto al 31 dicembre 2027; • per il 2029, in misura pari al 15% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 75 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto al 31 dicembre 2028. <p>I suddetti benefici (commi 3-sexies, 3-septies, 3-quaterdecies e 3-quinquiesdecies):</p> <ul style="list-style-type: none"> • non sono cumulabili con gli incentivi riconosciuti dalla normativa vigente per l'autoimpiego e l'assunzione di giovani che non hanno compiuto 35 anni, nonché per le assunzioni nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno o di donne in condizioni di svantaggio; • non spettano nei casi previsti dalla normativa generale in materia di incentivi (art. 31, D.Lgs. 150/2015); • sono concessi subordinatamente al possesso del DURC e al rispetto della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale e di obblighi di assunzione dei soggetti disabili <p>Si specifica infine che, ai fini degli adempimenti relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, l'amministrazione responsabile è il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'amministrazione concedente è l'Istituto nazionale della previdenza sociale, che provvede altresì</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>all'esecuzione degli obblighi di monitoraggio previsti dalla pertinente normativa in materia di aiuti di Stato (commi 3-opties e 3-septiesdecies).</p> <p>Gli oneri derivanti dall'attuazione delle suddette disposizioni sono valutati in 1.632 mln di euro per il 2025, 1.517 mln per il 2026, 1.513 mln per il 2027, 1.371 mln per il 2028, 1.007 mln per il 2029 e in 81 mln per il 2030. L'INPS effettua il monitoraggio di tali oneri comunicando trimestralmente le relative risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze e provvede alle relative attività mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 3-octiesdecies).</p> <p>Introduce il comma 3-noviesdecies che incrementa il Fondo sviluppo e coesione (FSC) - ciclo di programmazione 2021-2027 di un importo pari a 28 milioni di euro nel 2026, 1.748 milioni di euro nel 2017 e a 310 milioni di euro nel 2028.</p>

Articolo 72-bis – Modifiche al credito d'imposta Transizione 5.0

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
15.8	Governo		17.12	<p>Inserisce l'articolo 72-bis avente ad oggetto modifiche al credito d'imposta Transizione 5.0. In particolare, la disposizione contiene modifiche all'articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024 che disciplina, tra l'altro, il monitoraggio del suddetto credito d'imposta.</p> <p>Con riferimento al citato articolo 38, a seguito delle modifiche proposte, che in ogni caso non possono comportare il riconoscimento di un beneficio superiore al costo sostenuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ il credito d'imposta può essere riconosciuto in alternativa alle imprese, alle società di servizi energetici (ESCo) certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l'azienda cliente; ▪ si modifica l'incremento della base di calcolo del credito d'imposta incrementandola ulteriormente per i moduli fotovoltaici con celle con efficienza di cella almeno pari al 23,5% (dal 120% al 140% del costo) e per i moduli composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem con efficienza di cella almeno pari al 24,0% (dal 140% al 150% del costo) e prevedendo tale incremento anche per i moduli fotovoltaici con efficienza di modulo almeno pari al 21,5% (al 130% del costo); ▪ si eleva al 35% del costo l'importo del credito d'imposta per la quota di investimenti d'importo compreso tra 2,5 milioni di euro e 10 milioni di euro (precedentemente pari al 15%); ▪ conseguentemente viene soppresso il riferimento alla misura dell'incremento del credito d'imposta al 20%, riconosciuto nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 6% o dei processi produttivi interessati dall'investimento superiore al 10%, per il quale era prevista l'aliquota del 15%; ▪ conseguentemente viene inoltre soppresso il riferimento alla misura dell'incremento del credito d'imposta al 25%, riconosciuto nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 10% o dei processi produttivi interessati dall'investimento superiore al 15%, per il quale era prevista l'aliquota del 15%; ▪ si prevede che, per le società di locazione operativa, il risparmio energetico conseguito può essere verificato rispetto ai consumi energetici della struttura o del processo produttivo del noleggiante, ovvero, in alternativa, del locatario;

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<ul style="list-style-type: none"> ▪ viene definita la misura della contribuzione al risparmio energetico degli investimenti beneficiari del credito d'imposta industria 4.0 in beni caratterizzati da un miglioramento dell'efficienza energetica, effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio; ▪ la riduzione dei consumi energetici si considera in ogni caso conseguita nei casi di progetti di innovazione realizzati per il tramite di una società di servizi energetici (ESCO) in presenza di un contratto di EPC (Energy Performance Contracts) nel quale sia espressamente previsto l'impegno a conseguire il raggiungimento di una riduzione dei consumi energetici differenziata a seconda che si faccia riferimento alla struttura produttiva o ai processi produttivi interessati dall'investimento; ▪ si prevede la cumulabilità del credito d'imposta con il credito per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES unica - Mezzogiorno) e nella Zona Logistica Semplificata (ZLS); ▪ si precisa che il credito d'imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e strumenti dell'Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione; ▪ si prevede che le disposizioni sopra indicate si applichino agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 e che con riferimento agli incrementi delle aliquote del credito d'imposta sopra descritti la loro fruizione sia subordinata ad una comunicazione del GSE nei limiti delle risorse destinate al finanziamento della misura.

Articolo 72-bis - Misure in favore dell'editoria e proroga contratto con Radio radicale

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
72.033 0.72.033.2 123.017NF 0.72.033.11 0.72.033.4	Relatori Grimaldi Grimaldi Bonifazi Manzi	AVS AVS IV PD	16.12	<p>Inserisce il nuovo articolo 72-bis, suddiviso in quattro commi, che contiene due distinte disposizioni.</p> <p>Ai commi 1 e 2 incrementa di 50 milioni di euro per l'anno 2025 il Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, per la quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, in considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei costi di produzione e al fine di sostenere la domanda di informazione. Le risorse aggiuntive stanziare sono ripartite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tramite cui è annualmente stabilita la destinazione degli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio.</p> <p>Ai commi 3 e 4 dispone la proroga, fino al 2025, del contratto tra il Ministero dello sviluppo economico (SIC!) e la società Centro di produzione Spa (società editrice dell'emittente "Radio Radicale"), ed autorizza la spesa di 8 milioni, per il 2025, per lo svolgimento del servizio radiofonico delle sedute parlamentari.</p>

Articolo 72-bis – Esenzione della garanzia per i trasferimenti nazionali di prodotti da fumo sottoposti al regime fiscale previsto dal testo unico delle accise

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
72.012	Patriarca	FI	16.12	<p>Introduce l'articolo 72-bis che, modificando il comma 4, quinto periodo, dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 504 del 1995, estende la facoltà di esonero, esercitata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dall'obbligo di prestare la garanzia per i trasferimenti nazionali di tabacchi lavorati e dei prodotti di cui agli articoli <i>62-quater.1 (consumo di prodotti che contengono nicotina)</i> e <i>62-quater.2 (prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco)</i> sottoposti al regime fiscale previsto dal testo unico delle accise.</p> <p>La medesima facoltà di esonero è, altresì, estesa anche alle cauzioni da prestare sui prodotti sopra indicati in giacenza nei depositi, nonché sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo di cui all'articolo <i>62-quater</i>.</p> <p>Si prevede che l'esercizio della facoltà di esonero, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sia subordinato alla preventiva acquisizione di idonee referenze bancarie da parte degli istituti di credito dei quali si avvalgono i soggetti richiedenti, nonché alla verifica del rischio di insolvenza dei medesimi soggetti fondata su di una valutazione storica, prospettica e comparata.</p>

Articolo 72-bis – IRES ridotta per le imprese che investono in beni strumentali tecnologicamente avanzati

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
2.62 NF 70.014 NF	Relatori Bonetti	Azione	16.12	<p>Introduce l'articolo 72-bis che prevede, nelle more dell'attuazione dei principi e dei criteri direttivi previsti dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della legge n. 111 del 2023 in materia di revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti (riduzione dell'aliquota IRES nel caso in cui sia impiegata in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati, o anche in nuove assunzioni ovvero in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili) la riduzione dell'aliquota IRES dal 24 per cento al 20 per cento, per il solo periodo d'imposta 2025, per le società e gli enti che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o non residenti nel territorio dello Stato, assoggettate all'IRES qualora ricorrano cumulativamente le seguenti condizioni:</p> <p>a) accantonamento ad apposita riserva di una quota minima pari all'80 per cento degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024;</p> <p>b) destinazione di una quota pari ad almeno il 30 per cento di tali utili accantonati e, comunque, non inferiore al 24 per cento degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023 (di ammontare non inferiore, in ogni caso, a 20 mila euro), a investimenti nell'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, indicati negli allegati A e B alla legge n. 232 del 2016 (investimenti beni strumentali Transizione 4.0) e nell'articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024 (investimenti beni strumentali Transizione 5.0), che siano effettuati tra la data di entrata in vigore della presente legge e la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024;</p> <p>c) nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il numero di unità lavorative per anno (ULA) non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente; - siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in misura tale da garantire un incremento occupazionale di almeno l'1 per cento del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d'imposta precedente (ovvero quello in corso al 31 dicembre 2024) e, comunque, in misura non inferiore a una nuova assunzione;

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>d) l'impresa non abbia fatto ricorso all'istituto della cassa integrazione guadagni nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo, ad eccezione del caso in cui l'integrazione salariale ordinaria sia stata corrisposta in presenza di situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali.</p> <p>Vengono individuati i casi di decadenza dall'agevolazione:</p> <p>a) distribuzione della predetta quota di utile accantonata entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024;</p> <p>b) dismissione, cessione a terzi, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinazione stabilmente a strutture produttive localizzate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, dei beni oggetto di investimento sopra menzionati entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l'investimento.</p> <p>Si prevede l'esclusione dal presente beneficio delle società e degli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 o che determinano il proprio reddito imponibile, anche parzialmente, sulla base di regimi forfetari.</p> <p>Inoltre, si provvede a disciplinare una serie di casi specifici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - qualora le società e gli enti sopra menzionati partecipino al consolidato nazionale o mondiale, l'importo su cui spetta l'aliquota del 20 per cento è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione; - in caso di opzione per il regime di trasparenza fiscale, l'importo su cui spetta la predetta aliquota è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili; - gli enti non commerciali e gli altri soggetti indicati all'articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR possono fruire dell'agevolazione limitatamente all'IRES riferibile al reddito di impresa. <p>Viene disposto, altresì, che, ai fini della determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella determinata non applicando le presenti disposizioni.</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				Infine, si demanda ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'attuazione delle disposizioni in esame.

Articolo 72-bis – Modifiche al credito d'imposta Transizione 4.0

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
2.62	Relatori		16.12	<p>Introduce l'articolo 72-bis con cui si modifica in più parti la disciplina del credito d'imposta Transizione 4.0 prevista dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178. In particolare, viene rimodulato il termine entro il quale viene riconosciuta l'agevolazione fiscale così come prevista al comma 1057-bis dell'articolo 1, che attribuisce un credito d'imposta per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 se, entro la data del 31 dicembre 2025, il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. Con la modifica introdotta, il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2024.</p> <p>Viene abrogato, altresì, il comma 1058-ter il quale stabilisce che alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 10 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud <i>computing</i>, per la quota imputabile per competenza.</p> <p>La disposizione riconosce, tuttavia, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1057-bis, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro (il limite non opera in relazione agli investimenti per i quali entro la data di pubblicazione della legge in commento il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione).</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>Ai fini della fruizione dei crediti d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1057-<i>bis</i>, il Ministero delle imprese e del <i>made in Italy</i> trasmette all'Agenzia delle entrate l'elenco delle imprese beneficiarie con l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile in compensazione secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni.</p>

Articolo 73-bis – Fondo di Garanzia PMI

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
15.8	Governo		16.12	<p>Inserisce un nuovo articolo 73-bis, rubricato <i>Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese</i>. L'articolo aggiuntivo proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine di operatività della disciplina del Fondo di garanzia PMI, parzialmente derogatoria di quella ordinaria, già introdotta dal D.L. n. 145/2023 (lett.a). Contestualmente, apporta alla stessa disciplina talune modifiche (lett. b-d). Tali modifiche – destinate, dunque, ad operare per tutto il 2025 – sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la percentuale massima di copertura del Fondo per il finanziamento di esigenze di liquidità viene portata al 50%, per tutte le MPMI, a prescindere dalle fasce del modello di valutazione cui appartengono (lett. b); • si innalza da 80.000 a 100.000 euro l'importo massimo di ammissibilità delle operazioni finanziarie (cd. "di importo ridotto"), sulle quali opera la copertura del Fondo fino all'80 per cento in caso di riassicurazione (lett. c)); • si rimuove il limite minimo dei 250 dipendenti ai fini dell'individuazione delle imprese in ordine alle quali trovano applicazione le percentuali di copertura del Fondo già ammesse per le cd. "<i>mid cap</i>" dal D.L. n. 145/2023. Dunque, nel 2025, sono ammesse a beneficiarne sia le piccole e medie imprese che le imprese a media capitalizzazione (lett. d)).

Articolo 73-ter – Premio aggiuntivo a carico dei soggetti finanziatori sul volume complessivo garanzie del fondo PMI

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
15.8 0.15.8.1	Governo Frassini	Lega	16.12	<i>Inserisce un nuovo articolo 73-ter</i> , il quale dispone l'introduzione di un premio aggiuntivo a decorrere dal 1° gennaio 2025 a carico dei soggetti che erogano finanziamenti bancari con l'assistenza del Fondo di Garanzia per le PMI. Il premio è calcolato sulla base di criteri e modalità definite con decreto del Ministero delle imprese e del <i>made in Italy</i> e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 73-bis – Disposizioni in materia portuale

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
73.013 NF 30.47 NF	Molinari Ghio	Lega PD	16.12	<p>Inserisce l'articolo 73-bis che si compone di due commi.</p> <p>Il comma 1 modifica l'art. 199, comma 1, lettera b), quarto periodo del DL n. 34 del 2020 stabilendo che le Autorità di sistema portuale, in considerazione delle conseguenze derivanti dal conflitto in Ucraina e della crisi nel Medio Oriente e nel Mar Rosso, possono erogare eventuali risorse in favore del soggetto fornitore di lavoro portuale e delle imprese autorizzate allo svolgimento di operazioni portuali titolari di contratti di appalto e di attività comprese nel ciclo operativo, nel limite di 2 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2024 e 2025.</p> <p>Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma e pari a 2 milioni di euro per il 2025, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 1, comma 505, della legge di bilancio 2023 (pari a 2,4 milioni di euro annui).</p> <p>Il comma 2 modifica l'allegato A, punto 4), della legge n. 84 del 1994 (sul riordino della legislazione in materia portuale), inserendo tra le Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale il Porto canale di Rio Martino con il fine di assicurare una programmazione sistemica delle infrastrutture portuali distribuite lungo l'intera costa del Lazio. Si ricorda, che le suddette autorità sono tenute, a norma dell'art. 5 della medesima legge, a redigere il documento di programmazione strategica di sistema (DPSS).</p>

Articolo 73-bis – Fondo per il finanziamento delle partecipazioni dei lavoratori alla gestione e ai risultati di impresa

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
2.62	Relatori		16.12	<i>Inserisce l'articolo 73-bis</i> , il quale prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo con una dotazione di 70 milioni di euro per il 2025 e di 2 milioni di euro per il 2026 , al fine dell'attuazione delle disposizioni anche di carattere fiscale in materia di partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati di impresa.

Articolo 74 – Contributi per i soggetti che hanno aderito alla procedura per il riversamento del credito di imposta in ricerca e sviluppo

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
72.033	Relatori		16.12	Modifica il comma 3 , che il fondo appositamente istituito presso il MIMIT – funzionale all'erogazione di un contributo in conto capitale per investimenti a coloro che hanno aderito alla procedura di riversamento del credito d'imposta in ricerca e sviluppo, del quale hanno usufruito senza averne titolo – ha una dotazione finanziaria anche di 60 milioni di euro per l'anno 2028 .

Articolo 75 - Filiera delle fibre tessili naturali e provenienti da processi di riciclo

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
75.19 NF	La Porta	Fdl	16.12	<p>Inserisce un nuovo comma 1-bis, il quale incrementa di 2,5 milioni euro per il 2025, di 7,5 milioni di euro per il 2026, e di 5,5 milioni di euro per il 2027 l'autorizzazione di spesa disposta dalla misura – contenuta nella cd. legge sul <i>made in Italy</i> (articolo 10 L. n. 206/2023) – in virtù della quale il Ministero delle imprese e del <i>made in Italy</i> (MIMIT), in coordinamento con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), e con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), promuove e sostiene gli investimenti, la ricerca, la sperimentazione, la certificazione e l'innovazione dei processi di produzione nella filiera primaria di trasformazione in Italia di fibre tessili di origine naturale e provenienti da processi di riciclo, nonché dei processi di concia della pelle con particolare attenzione alla certificazione della loro sostenibilità per quanto concerne il riciclo, la lunghezza di vita, il riutilizzo, la biologicità e l'impatto ambientale.</p> <p><i>Conseguentemente:</i> A copertura dei suddetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2.</p>

Articolo 75-bis - Misure per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
15.8	Governo		16.12	<p>Inserisce un nuovo articolo <i>75-bis</i>, rubricato <i>Misure per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane</i>. L'articolo aggiuntivo, composto di otto commi, istituisce tre nuove sezioni all'interno del fondo rotativo (cd. Fondo 394) destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici. Due di queste (sezione Crescita e sezione Investimenti Infrastrutture) hanno una dotazione per il 2025 di 100 milioni di ciascuna. La terza (sezione Venture Capital e Investimenti Partecipativi) subentra invece in tutte le situazioni e i rapporti giuridici, attivi e passivi del Fondo rotativo per le operazioni di venture capital (FVC), che viene conseguentemente soppresso.</p> <p>Tutte e tre le sezioni hanno carattere di rotatività e sono gestite da Simest s.p.a. ciascuna con contabilità separata. A tal fine Simest è autorizzata ad alimentarle nell'ambito delle disponibilità del cd. Fondo 394 derivanti dal rifinanziamento del Fondo per la promozione integrata.</p> <p>Nell'ambito delle operazioni previste da queste sezioni è esclusa la possibilità di fruire di agevolazioni finanziarie alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di importanza minore (<i>de minimis</i>) e comunque in conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato.</p> <p>Per l'attuazione di questa previsione è disposto l'incremento della dotazione del "Fondo 394" di 100 milioni di euro per il 2025. Alla copertura dell'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la promozione integrata.</p>

Articolo 75-bis – Misure per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
75.011 NF	Orsini	FI	16.12	<p>Inserisce un nuovo articolo 75-bis, il quale dispone che quota delle disponibilità del fondo rotativo (cd. Fondo 394) – nel limite di 200 milioni di euro – può essere utilizzata per concedere finanziamenti agevolati alle imprese che intendono effettuare investimenti in America Centrale o meridionale, ovvero che sono stabilmente fornitrici delle medesime imprese, al fine di sostenere investimenti produttivi o commerciali, investimenti per il rafforzamento patrimoniale, nonché investimenti nei settori tecnologici, digitali, dell'ecologia e della formazione. In tali casi è ammesso il cofinanziamento a fondo perduto da parte del Fondo per la promozione integrata fino al dieci per cento dei finanziamenti concessi dal Fondo 394 (comma 1 e 2).</p> <p>La misura si applica nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di stato di importanza minore (cd. de minimis), secondo modalità, termini e condizioni stabilite con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni, amministratore del Fondo 394 e del Fondo promozione integrata, che determina, nel limite, come già suindicato, di 200 milioni, la quota parte delle risorse (disponibili) del Fondo 394 da destinare alla misura (comma 2).</p> <p>Vengono dettagliati i requisiti che devono possedere le imprese ai fini dell'accesso alla misura, comprovanti l'esistenza di un piano di investimento nel suddetti Paesi, o la loro stabile presenza in essi, ovvero la realizzazione di esportazioni o importazioni dai mercati dell'America centrale e/o meridionale in una misura non inferiore a quella che sarà definita con deliberazione del Comitato, o l'essere parte di una filiera produttiva a vocazione esportatrice e il cui fatturato derivi da esportazioni o importazioni, i cui livelli minimi sono fissati dal Comitato agevolazioni, dai mercati dell'America centrale e meridionale (comma 3).</p> <p>Le domande di finanziamento agevolato presentate per la misura, nonché le domande di finanziamento agevolato a valere sul Fondo 394, che riguardano l'America centrale o meridionale presentate fino al 31 dicembre 2026, possono essere esentate dalla prestazione della garanzia (comma 4).</p> <p>Per quanto riguarda le domande di finanziamento agevolato del Fondo 394 riguardanti l'America centrale o meridionale proposte da imprese localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, i cofinanziamenti a fondo perduto</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>consentiti a valere sul Fondo per la promozione integrata sono concessi, anziché fino al 10 per cento dei finanziamenti concessi dal Fondo rotativo 394, come previsto in via ordinaria, fino al 20 per cento (comma 5).</p> <p>L'articolo interviene poi novellando la disciplina, di cui all'articolo 10, comma 1, del D.L. n. 89/2024, che riserva una quota parte delle disponibilità del Fondo 394, nel limite di 200 milioni di euro, per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese che sono stabilmente presenti, esportano o si approvvigionano nel continente africano, ovvero che sono stabilmente fornitrici delle predette imprese. La novella estende l'intervento del fondo anche alle imprese che, più genericamente, intendono effettuare investimenti in Africa.</p> <p>Conseguentemente, integra il comma 3 del medesimo articolo 10 (con una nuova lettera <i>c</i>)), prevedendo, quale requisito per l'accesso al Fondo, l'obbligo di presentare un piano di investimenti in Africa secondo termini e modalità stabiliti con la deliberazione del Comitato agevolazioni (comma 6).</p> <p>Alle domande di finanziamento agevolato a valere sul Fondo 394 a sostegno delle iniziative volte alla transizione digitale o ecologica (ammesse ai sensi della disciplina attuativa del Fondo spesso, di cui all'articolo 7 del D.M. 1° giugno 2023), presentate fino al 31 dicembre 2026 dalle imprese a forte consumo di energia elettrica (cd. elettrivore) come definite dall'articolo 3, commi da 1 a 3, D.L. n. 131/2023, o dalle imprese che hanno intrapreso comprovati percorsi certificati di efficientamento energetico secondo termini e modalità individuati con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni, si applica la seguente disciplina:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) sono esentate, a domanda del richiedente, dalla prestazione della garanzia; b) è ammesso il cofinanziamento a fondo perduto da parte del Fondo per la promozione integrata (di cui all'art. 72, comma 1, lett. <i>d</i>) del D.L. n. 18/2020) fino al dieci per cento dei finanziamenti concessi dal Fondo rotativo 394/1981 (comma 7). <p>Le risorse del Fondo rotativo 394, incluse le risorse destinate a sezioni istituite nel suo ambito, non possono essere sottoposte a sequestro né a pignoramento. Gli atti di sequestro o di pignoramento presso terzi notificati non determinano obbligo di accantonamento e il gestore del fondo rende, ai sensi dell'articolo 547 cpc, una dichiarazione di terzo negativa (comma 8).</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>Quantifica gli oneri derivanti dall'articolo qui in esame (commi 4 e 7 lettera a)), pari complessivamente a 5.062.500 euro per l'anno 2025, disponendo che ad essi si faccia fronte mediante corrispondente riduzione per l'anno 2025, del Fondo per la promozione integrata, come rifinanziato dalla legge di bilancio 2022 (art. 1, comma 49, lettera b) L. n. 234/2021) (comma 10).</p> <p><i>Conseguentemente:</i> L'articolo, infine, integra il fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili, di cui all'articolo 121 comma 2, di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e di 5 milioni di euro per l'anno 2027 (comma 9).</p> <p><i>Conseguentemente:</i> alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni: 2025: - 3.000.000 2026: - 3.000.000</p> <p>Infine, si riduce il Fondo interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'articolo 10 comma 5 del D.L. n. 282/2004, di 5 milioni di euro per l'anno 2027</p>

Articolo 76 – Interventi in materia di banda ultra-larga

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
2.62 NF	Relatori		16.12	<p>Sostituisce il comma 1 prevedendo che, al fine di consentire il riequilibrio dei Piani economico-finanziari delle concessioni aventi ad oggetto la progettazione, costruzione e gestione di una infrastruttura passiva a banda ultra larga nelle aree bianche del territorio nazionale, con decreto del Ministro delle imprese e del <i>made in Italy</i> possono essere concessi contributi al soggetto attuatore, nel limite massimo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 210 milioni di euro per il 2029, laddove la disposizione originaria prevedeva un contributo fino a 220 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 per il completamento dei citati interventi, sulla base delle esigenze motivate dai soggetti attuatori. Rimane invariata la previsione che eventuali risorse eccedenti l'effettivo fabbisogno siano versate all'entrata del bilancio dello Stato e restino acquisite.</p>
8.0160 NF	Relatori		16.12	<p>Inserisce i commi 1-bis e 1-ter che, vista la rimodulazione del <i>target</i> del Piano Italia a 1 Giga, approvata con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, reca misure per allineare il numero di civici da collegare, previsto nelle convenzioni esistenti, al nuovo target PNRR, che risulta essere di numero inferiore (circa 149mila civici in meno rispetto le convenzioni).</p> <p>In particolare, il comma 1-bis autorizza il soggetto attuatore - fermi restando il termine finale di esecuzione del citato Piano Italia a 1 Giga, nonché l'onere complessivo dell'investimento assunto in gara dai beneficiari – ad aggiornare il numero dei civici da collegare attraverso la sottoscrizione di atti aggiuntivi alle convenzioni in essere, applicando la riduzione in misura proporzionale ai civici oggetto di intervento. L'adeguamento sarà effettuato dal soggetto attuatore per ciascun lotto di competenza per ciascun beneficiario, in proporzione al numero totale di civici da collegare in ogni lotto alla data di entrata in vigore della presente disposizione.</p> <p>Il comma 1-ter specifica che, al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi del Piano Italia ad 1 Giga, il soggetto attuatore possa erogare le quote di contributo previsto al raggiungimento di una soglia di abilitazione ai servizi per almeno l'80 per cento dei civici inclusi nel Piano per ciascun Comune. Le spese residue possono essere riconosciute</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				esclusivamente previa una seconda rendicontazione da presentarsi al completamento dell'intervento di ciascun comune.

Articolo 77 – Credito d'imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
2.62	Relatori		16.12	Modifica il comma 1, lett c) , incrementando il limite di spesa pari a 1.600 milioni di euro per l'anno 2025 per il credito d'imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, portandolo a 2.200 milioni di euro .

Articolo 77-bis – Realizzazione di progetti di sviluppo nelle aree di Brindisi e Civitavecchia finalizzati a mitigare gli effetti della chiusura delle centrali a carbone di Cerano a Brindisi e di Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
77.037 NF	Battilocchio	FI	16.12	<p>Inserisce nuovo articolo 77-bis, il quale consente al Comitato di coordinamento per il rilancio delle attività imprenditoriali e degli investimenti nelle aree industriali di Brindisi e di Civitavecchia di cui all'articolo 24-<i>bis</i> del D.L. n. 50/2022 (L. n. 91/2022) di operare anche in maniera disgiunta in ragione delle specificità dei territori di Brindisi e Civitavecchia.</p> <p>Il comma 2 dispone che le attività del Comitato, sia in relazione al territorio di Brindisi che a quello di Civitavecchia, possono confluire in un programma di sviluppo territoriale da definire tramite un apposito accordo di programma.</p> <p>Ai sensi del comma 3, per lo sviluppo delle singole aree, nonché per l'approvazione dei progetti pubblici e privati e la realizzazione delle opere pubbliche è nominato un commissario straordinario per gli anni 2025 e 2026 cui spetta un compenso annuo pari ad 80 mila euro, comprensivo degli oneri a carico dell'Amministrazione.</p> <p><i>Conseguentemente:</i></p> <p>Agli oneri si provveda mediante riduzione di 80 mila euro per il 2025 e altrettanti per il 2026 del Fondo esigenze urgenti ed indifferibili come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, dalla legge di bilancio in esame.</p>

Articolo 78- Contributo a favore di Roma capitale per favorire il lavoro agile e la flessibilità organizzativa

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
78.5 NF	Francesco Silvestri	M5S	16.12	<p>Inserisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il comma 2-bis, il quale dispone che in considerazione dell'eccezionale presenza di visitatori nel territorio della città metropolitana di Roma Capitale, prevista anche in occasione dello svolgimento delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica nell'anno 2025, al fine di ridurre i flussi di traffico veicolare, in via straordinaria e temporanea, è attribuito un contributo a favore della città metropolita di Roma Capitale pari a 1 milione di euro per l'anno 2025 volto a favorire l'adozione di misure che agevolino forme di lavoro agile ed aumentino la flessibilità organizzativa necessaria; - il comma 2-ter, che autorizza la spesa di 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 2 milioni di euro per l'anno 2026 per l'acquisto di sistemi di video sorveglianza ambientale da installare prioritariamente nei quartieri adiacenti alla stazione ferroviaria di Roma Termini, al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela della sicurezza pubblica, connessi anche allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica del 2025. <p><i>Conseguentemente:</i></p> <p>Alla copertura degli oneri, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 2 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 121, comma 2.</p>

Articolo 78-bis – Salvaguardia di Venezia

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
72.033	Relatori		16.12	Introduce l'articolo 78-bis che stanziava, per gli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna previsti e disciplinati dalla legge n. 171/1973 (c.d. prima legge speciale per Venezia), risorse pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 .

Articolo 79 – Interventi a sostegno dello sviluppo del settore turistico

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
79.21	Colombo	FI	16.12	Modifica il comma 1 , specificando la natura non regolamentare del decreto interministeriale che definirà i criteri, le condizioni e le modalità per concedere agevolazioni finanziarie a supporto degli investimenti privati al fine di sostenere lo sviluppo dell'offerta turistica sul territorio nazionale.
79.42 NF 79.23 NF 79.25 NF 79.30 NF 79.31 NF 79.38 NF 79.41 NF	Steger Pella Peluffo Torto Faraone Andreuzza Zanella	AUT FI PD M5S IV Lega AVS	16.12	Specifica, al comma 1 , che il decreto interministeriale che definirà i criteri, le condizioni e le modalità per concedere agevolazioni finanziarie a supporto degli investimenti privati al fine di sostenere lo sviluppo dell'offerta turistica sul territorio nazionale, sia adottato una volta sentite anche le organizzazioni sindacali nazionali comparativamente più rappresentative delle imprese del settore .

Articolo 79, comma 1-bis – Esclusione del procedimento di assoggettabilità a VIA per progetti turistici inseriti in lotti interclusi urbanizzati

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
79.51	Relatori		16.12	<p>Inserisce il comma 1-bis volto a prevedere, per le finalità di cui al comma 1 (che prevede la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati al fine di sostenere lo sviluppo dell'offerta turistica nel territorio nazionale, anche attraverso interventi in grado di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici, la digitalizzazione dell'ecosistema turistico, le filiere turistiche e il turismo sostenibile), al fine di favorire gli investimenti nel settore turistico, una novella all'Allegato IV della Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006 (Codice dell'ambiente) allo scopo di escludere dai progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA di competenza delle regioni e province autonome i villaggi turistici di superficie superiore a 5 ettari, centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 m³ o che occupano una superficie superiore ai 20 ettari qualora gli stessi siano inseriti in lotti interclusi, dotati delle opere di urbanizzazione previste dagli strumenti urbanistici (previsione che si aggiunge a quella vigente ai sensi della quale sono esclusi dal procedimento di screening VIA i citati progetti ricadenti all'interno di centri abitati).</p>

Articolo 79-bis- Interventi a sostegno del trasporto ferroviario merci da e per i porti nazionali

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
79.080 79.081 79.064 79.091	Cesa Gaetana Russo Furgiuele Traversi	Misto Fdl Lega FI	16.12	<p>Inserisce un nuovo articolo 79-bis che si compone di 4 commi.</p> <p>Il comma 1 prevede la facoltà per ciascuna Autorità di sistema portuale di attribuire un contributo di importo massimo pari a 1 milione di euro in favore degli operatori dei servizi di manovra ferroviaria che operano al servizio dell'area portuale, sulla base degli obiettivi di traffico ferroviario definiti dalla medesima Autorità. Tale facoltà è esercitabile fino al 31 dicembre 2026 e le somme devono essere corrisposte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza utilizzo dell'avanzo di amministrazione. Il contributo è finalizzato a promuovere il traffico ferroviario delle merci in abito portuale.</p> <p>Il comma 2 stabilisce l'obbligo dei beneficiari del contributo di destinarne una quota pari al 50 per cento in favore dei propri clienti che hanno usufruito dei servizi di manovra ferroviaria.</p> <p>Il comma 3 prevede che con decreto del MIT da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2025, vengano definiti i criteri e le modalità di assegnazione dei suddetti contributi e le modalità di conferimento della quota di contributo cui al comma 2.</p> <p>Il comma 4 contiene la clausola di invarianza finanziaria prevedendo che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni coinvolte vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>

Articolo 79-bis – Disposizioni in materia di efficientamento dell’edilizia residenziale pubblica (ERP) e delle abitazioni di famiglie a basso reddito e vulnerabili

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
79.092	Relatori		16.12	<p>Inserisce un nuovo articolo 79-bis, con il quale si prevede l’adozione di un decreto interministeriale finalizzato a raggiungere gli obiettivi del capitolo <i>REPowerEU</i> all’interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in relazione allo Strumento finanziario dedicato all’efficientamento energetico dell’edilizia residenziale pubblica (ERP). Tale decreto stabilirà le regole fondamentali per l’attuazione della misura, definendo, tra l’altro, le tipologie di investimenti ammissibili, i destinatari dei finanziamenti, i contenuti e le modalità di presentazione dei progetti, i criteri per la selezione, nonché le procedure di erogazione e controllo.</p> <p>Nel rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente, saranno escluse dal beneficio le iniziative considerate dannose per l’ecosistema. Inoltre, è previsto che il sostegno finanziario possa essere cumulato con altre risorse non provenienti dall’Unione europea, purché non si superi il costo complessivo sostenuto per l’investimento.</p> <p>Gli enti coinvolti nell’attuazione sono il Gestore dei servizi energetici (GSE), SACE e la Cassa depositi e prestiti (CDP), i quali stipuleranno una convenzione con la Struttura di Missione PNRR della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il GSE avrà il compito di effettuare i controlli tecnici per verificare i requisiti dei progetti, mentre le valutazioni sul merito creditizio saranno affidate alle banche convenzionate con CDP.</p> <p>Tale misura comporta un impatto finanziario pari a 1.381 milioni di euro, per i quali si provvede a valere sulla misura dell’Investimento 17 del PNRR dedicato al miglioramento energetico dell’ERP.</p>

Articolo 79-bis – Detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
79.053 8.013 NF	Caramanna Steger	Fdl AUT	16.12	<p>Introduce l'articolo 79-bis che augmenta, con riferimento alle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dal 25 per cento al 30 per cento il limite di reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro cui applicare l'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali.</p> <p>Inoltre, augmenta da 50 mila euro a 75 mila euro il tetto di reddito di lavoro dipendente cui si applica la suddetta imposta</p>

Articolo 80- Convenzione con la Società ANAS Spa e disposizioni relative al patrimonio destinato alle attività di bancoposta della Società Poste Italiane Spa

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
80.2 NF	Molinari	Lega	16.12	<p>Sostituisce l'articolo 80, il cui unico comma regola la procedura per il trasferimento delle partecipazioni detenute dall'ANAS S.p.A. in società autostradali, al fine di sostituire tale disciplina con due nuovi commi che recano disposizioni finalizzate alla sottoscrizione di una nuova convenzione unica tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) e l'ANAS.</p> <p>Nel dettaglio, il nuovo testo del comma 1 dell'articolo in esame autorizza la sottoscrizione di una nuova convenzione unica tra MIT e ANAS, da approvarsi con decreto ministeriale, adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.</p> <p>Viene inoltre stabilito che, in occasione della sottoscrizione della nuova convenzione, la durata della concessione relativa è adeguata al termine massimo di 50 anni (indicato dall'art. 7, comma 3, lettera d), del D.L. 138/2002, come riscritto dal comma 1019 della legge 296/2006).</p> <p>Si ricorda che la Convenzione di concessione tra MIT e ANAS è stata sottoscritta in data 19 dicembre 2002 e che, prima della riscrittura operata dal citato comma 1019, il termine previsto dall'art. 7, comma 3, lettera d), del D.L. 138/2002, era pari a 30 anni.</p> <p>In proposito, nella recente relazione della Corte dei conti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di ANAS S.p.A. - 2023 (Determinazione del 24 ottobre 2024, n. 143) viene evidenziato che "il tema dell'estensione della concessione non ha trovato ancora soluzione, sebbene la Società ... ritenga, in linea con gli anni precedenti, di confermare anche nel 2023 il valore della concessione sulla base dell'aspettativa della Società volta all'adeguamento della durata della concessione stessa al 2052, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 1018 e 1019, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, norme che sostituiscono la durata di 30 anni in 50 anni. Pertanto, la concessione con scadenza naturale al 2032, in base a tali norme, andrebbe ad estendersi automaticamente, secondo la Società, sino al 2052" e che, però, in relazione a tale estensione, la Corte stessa rileva "come la posizione societaria, non trovi solidi riferimenti fattuali e giuridici". Nel giustificare tale ultima affermazione, la Corte ricorda, tra l'altro, che "i citati commi 1018 e 1019 della legge n. 296 del 2006 subordinano la proroga del rapporto concessorio al perfezionamento di una convenzione unica di cui non vi è, allo stato, alcun percorso attuativo".</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>La Corte poi conclude sottolineando che “in relazione a tale rilevante problematica, si richiama l’attenzione dei Ministeri vigilanti affinché l’attuale situazione di incertezza in cui versa la Società venga superata in un tempo ragionevole con correttivi formali e idonei a giustificare la valorizzazione della posta in bilancio”.</p> <p>Il comma in esame dispone altresì che l’efficacia della misura da esso prevista è subordinata a notifica preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell’art. 108 del Trattato sul funzionamento dell’UE.</p> <p>Il comma 2 dispone l’abrogazione del comma 6 dell’art. 36 del D.L. 98/2011, il cui testo vigente ha previsto la sottoscrizione entro il 30 giugno 2013, da parte del MIT e ANAS, di una nuova convenzione in funzione delle modifiche conseguenti alle disposizioni di riordino dell’ANAS dettate da tale decreto-legge.</p> <p><i>Conseguentemente:</i></p> <p>L’emendamento sostituisce la rubrica dell’articolo, con la seguente “Convenzione con la Società ANAS Spa e disposizioni relative al patrimonio destinato alle attività di bancoposta della Società Poste Italiane Spa”</p>

Articolo 80, comma 1-bis – Raccolta somme di denaro ricevute da istituti di moneta elettronica

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
80.3 NF 80.4 NF	Trancassini Cattoi	Fdl Lega	16.12	<p>Inserisce il comma 1-bis al fine di integrare le attività di bancoposta svolte da Poste ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del D.P.R. n. 144 del 2001, con le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ raccolta delle somme di denaro ricevute dagli istituti di moneta elettronica per l'emissione di moneta elettronica e dagli istituti di pagamento per la prestazione di servizi di pagamento (nuova lettera <i>a-bis</i>); <p>Conseguentemente al comma 3, del citato articolo 2, si inserisce tra le disposizioni del TUB applicabili, in quanto contabili, a bancoposta anche quelle contenute nell'articolo 114-octiesdecies riguardante l'apertura ed il mantenimento di conti di pagamento che le banche devono assicurare agli istituti di pagamento.</p> <p>Si prevede conseguentemente di sostituire la rubrica dell'articolo 80 inserendo anche il riferimento all'operatività del Patrimonio di cui all'articolo 2, comma 17-<i>octies</i>, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (destinato a bancoposta).</p>

Articolo 80, comma 1-bis - Compensazioni per l'inutilizzabilità dello svincolo autostradale «Villafranca Tirrena» della A18

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
80.5 NF	Calderone	FI	16.12	<p>Introduce il comma 1-bis che autorizza la sottoscrizione di un accordo tra Stretto di Messina S.p.A. e Consorzio per le autostrade siciliane (CAS) finalizzato alla definizione di meccanismi di compensazione per la mancata possibilità di utilizzo da parte degli utenti dello svincolo autostradale denominato «Villafranca Tirrena» della A18 Messina-Palermo, nel limite delle risorse allo scopo disponibili.</p> <p>A tal fine, è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.</p> <p>Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui di cui all'art. 10, comma 5, del D.L. 282/2004.</p>

Articolo 80-bis – Disposizioni per l'autorizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili interconnessi all'infrastruttura ferroviaria

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
80.0104	Relatori		16.12	<p>Inserisce un nuovo articolo 80-bis, il quale dispone che gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili direttamente interconnessi alle infrastrutture di alimentazione della trazione ferroviaria rientrano tra le infrastrutture di supporto alle infrastrutture ferroviarie per la cui realizzazione si applica il procedimento semplificato per l'affidamento dei contratti pubblici relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC). Conseguentemente, l'articolo dispone che per tali interventi non trovino applicazione le specifiche disposizioni relative ai regimi autorizzativi per la costruzione e l'esercizio di impianti a fonti rinnovabili.</p>

Articolo 80-bis – Finanziamento di interventi infrastrutturali finalizzati al riequilibrio socioeconomico e sviluppo dei territori

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
80.0107	Relatori		16.12	<p>Inserisce l'articolo 80-bis che modifica l'articolo 1, comma 302, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024), prevedendo l'incremento di 10 milioni di euro per ciascuna annualità 2025 e 2026 della dotazione del fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con una dotazione di 7,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, finalizzato ad assicurare il finanziamento di interventi urgenti di riqualificazione, ristrutturazione, ammodernamento e ampliamento di strutture e infrastrutture pubbliche, finalizzati al riequilibrio socioeconomico e allo sviluppo dei territori.</p> <p>La relazione alla proposta emendativa evidenzia che allo stato è in corso di perfezionamento l'iter per l'adozione dello schema di decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze con cui sono stati stabiliti le categorie di beneficiari, i criteri e le modalità di riparto del fondo nonché le modalità di assegnazione, erogazione e revoca dei finanziamenti e di monitoraggio dei corrispondenti interventi e che l'incremento dello stanziamento del Fondo è motivato dalle numerose istanze pervenute dai Comuni.</p>

Articolo 80-bis– Rinnovo del parco degli autobus adibiti ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
80.060 80.061 80.062 80.063	Di Mattina Maccanti La Salandra De Palma	Lega Lega Fdl FI	16.12	Inserisce l'articolo 80-bis che prevede la possibilità per ciascuna regione o città metropolitana di utilizzare fino al 25 per cento delle risorse loro attribuite per il quinquennio 2024-2028 dal Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile , di cui all'articolo 1, commi da 613 a 615, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017), anche per l'acquisto autobus ad uso extraurbano con alimentazione diesel o ibrida ad emissione di gas di scarico della normativa Euro più recente. Fermo restando il suddetto limite, i predetti enti possono utilizzare le risorse stanziare nel rispettivo programma di investimento per l'acquisto di autobus ad uso extraurbano ad alimentazione diesel o ibrida, per gli investimenti in autobus ad uso extraurbano alimentati a metano nonché per la realizzazione delle relative infrastrutture di supporto.

Articolo 80-bis – Finanziamento di infrastrutture di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto																																	
80.039	Molinari	Lega	16.12	<p>Introduce l'articolo 80-bis, che reca disposizioni finanziarie relative ad una serie di infrastrutture di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT).</p> <p><u>Ponte sullo Stretto di Messina</u></p> <p>Il comma 1 modifica la disciplina (prevista dai commi 272 e 273 della legge di bilancio 2024 - L. 213/2023) finalizzata a consentire l'approvazione da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), entro il 2024, del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina.</p> <p>Il comma 1, lettera a), riscrive il succitato comma 272 – che reca un'autorizzazione di spesa, per il periodo 2024-2032, destinata alla predetta finalità – prevedendo una riduzione complessiva di 2,35 miliardi di euro. La seguente tabella illustra le modifiche, rispetto al testo vigente, delle autorizzazioni di spesa relative alle varie annualità:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Annualità</th> <th>Autorizzazione di spesa vigente</th> <th>Nuova autorizzazione di spesa prevista dal comma in esame</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2024</td> <td>607</td> <td>607</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>885</td> <td>485</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>1.150</td> <td>918</td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td>440</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2028</td> <td>1.380</td> <td>930</td> </tr> <tr> <td>2029</td> <td>1.700</td> <td>1.400</td> </tr> <tr> <td>2030</td> <td>1.430</td> <td>902</td> </tr> <tr> <td>2031</td> <td>1.460</td> <td>1.460</td> </tr> <tr> <td>2032</td> <td>260</td> <td>260</td> </tr> <tr> <td>Totale</td> <td>9.312</td> <td>6.962</td> </tr> </tbody> </table>	Annualità	Autorizzazione di spesa vigente	Nuova autorizzazione di spesa prevista dal comma in esame	2024	607	607	2025	885	485	2026	1.150	918	2027	440	-	2028	1.380	930	2029	1.700	1.400	2030	1.430	902	2031	1.460	1.460	2032	260	260	Totale	9.312	6.962
Annualità	Autorizzazione di spesa vigente	Nuova autorizzazione di spesa prevista dal comma in esame																																			
2024	607	607																																			
2025	885	485																																			
2026	1.150	918																																			
2027	440	-																																			
2028	1.380	930																																			
2029	1.700	1.400																																			
2030	1.430	902																																			
2031	1.460	1.460																																			
2032	260	260																																			
Totale	9.312	6.962																																			

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>Il comma 1, lettera b), integra il testo vigente del comma 273 della legge di bilancio 2024 – che prevede un’ autorizzazione di spesa complessiva di 2,318 miliardi di euro per le medesime finalità del comma 272, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), periodo di programmazione 2021-2027– prevedendo un incremento delle risorse a valere sul FSC di 3,882 miliardi di euro.</p> <p>L’effetto combinato della riduzione disposta dalla lettera a) e dell’incremento previsto dalla lettera b) è un incremento netto di 1,532 miliardi di euro delle risorse destinate al Ponte sullo Stretto di Messina.</p> <p>Complessivamente, quindi, le risorse destinate al Ponte sullo Stretto di Messina dai commi 272 e 273 della legge di bilancio 2024 (come modificati dal comma in esame) ammontano a 13,162 miliardi di euro.</p> <p>Nella relazione tecnica al testo iniziale del disegno di legge di bilancio 2024 (A.S. 926) viene evidenziato che lo stanziamento complessivo di 11,63 miliardi di euro previsto dai commi 272-273 (elevato dal comma in esame a 13,162 miliardi) assicura “unitamente ai 370 milioni di euro costituiti dall’apporto al capitale della Società Stretto di Messina da parte del MEF ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 35/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 58/2023, l’integrale copertura finanziaria del costo del collegamento ferroviario e stradale (escluse le opere a terra, di competenza di RFI), quantificato in 12.000 milioni di euro sulla base dei criteri previsti dall’articolo 2, comma 8-bis e seguenti, del medesimo decreto-legge. Al riguardo si precisa, in particolare, che ai sensi del comma 8-bis il costo complessivo dell’opera è stato rideterminato escludendo: gli oneri finanziari funzionali alla remunerazione dei capitali apportati dall’investitore privato, non coerenti con l’impianto finanziario delineato dal richiamato D.L. n. 35/2023; nonché gli oneri funzionali all’adeguamento del progetto esecutivo alle prescrizioni di cui all’articolo 3, comma 2, del medesimo D.L., che sono previsti nell’aggiornamento complessivo del costo del progetto”.</p> <p>Nella risposta all’interrogazione 5-03233, resa nella seduta della Commissione VIII (Ambiente) dell’11 dicembre scorso, viene ricordato, tra l’altro, che “l’allegato al DEF 2023 ha previsto una stima del costo complessivo per la realizzazione per il collegamento stabile sullo Stretto di Messina pari a 13,5 miliardi di euro. Tale ammontare riguarda il valore complessivo del progetto, così come risulta dal quadro economico e non è riferito, pertanto, esclusivamente al contratto</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>con il contraente generale e con gli altri affidatari. Nel medesimo documento, era indicata la previsione di ulteriori 1,1 miliardi di euro per le opere complementari e di ottimizzazione alle connessioni ferroviarie”.</p> <p>Si fa notare che aggiungendo all'importo di 13,162 miliardi (risultante dal rifinanziamento operato dal comma in esame) i 370 milioni di euro costituiti dall'apporto al capitale della Società Stretto di Messina da parte del MEF, si ottiene un totale complessivo di risorse pari a 13,532 miliardi di euro.</p> <p>Si fa altresì notare che il nuovo comma 273-ter (introdotto dalla lettera c) del comma in esame, v. <i>infra</i>) destina 500 milioni di euro per la realizzazione delle opere connesse alla realizzazione del Ponte.</p> <p>Il comma 1, lettera c), inserisce – nel testo della legge di bilancio 2024 – due nuovi commi 273-bis e 273-ter.</p> <p>In base al comma 273-bis, con apposita delibera del CIPES sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assegnate le risorse aggiuntive previste (dalla precedente lettera b)) a carico del FSC, e distribuite le stesse nelle varie annualità in relazione al cronoprogramma procedurale e finanziario; - stabilite le modalità attuative per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse in questione. <p>La lettera in esame prevede altresì che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a seguito della predetta deliberazione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) informa il CIPES, entro il 31 marzo di ogni anno sino all'entrata in esercizio dell'opera, circa il monitoraggio procedurale e finanziario, anche sulla base delle risultanze dei sistemi informativi, con aggiornamento delle previsioni di spesa; - l'accordo per la coesione (da definire tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR) dà evidenza delle risorse annuali destinate alla realizzazione dell'intervento. <p>Il nuovo comma 273-ter dispone che per la realizzazione delle opere connesse alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, come individuate dal CIPES sulla base delle proposte trasmesse dal MIT, è autorizzata la spesa complessiva di 500 milioni di euro (90 milioni per l'anno 2027, 180 milioni per il 2028, 160 milioni per il 2029 e 70 milioni per il 2030).</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p><u>Nuovo asse viario Sibari-Catanzaro della strada statale 106 Jonica</u></p> <p>Il comma 2 interviene sull'art. 1 della legge di bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197), sostituendo il comma 511 e aggiungendo il comma 511-bis, per la realizzazione di lotti funzionali del nuovo asse viario Sibari-Catanzaro della strada statale 106 Jonica.</p> <p>In particolare, il nuovo comma 511 autorizza la spesa complessiva di 2.150 milioni per il periodo 2023-2037 (di cui 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 100 milioni per l'anno 2027, 200 milioni di euro per l'anno 2031, 250 milioni di euro per l'anno 2032 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2037).</p> <p>Il comma 511-bis autorizza inoltre per le finalità previste dal comma 511, la spesa complessiva di 1.120,05 milioni per il periodo 2025-2030, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027. Con delibera CIPESS da assumere entro il 31 marzo 2025, sono assegnate le risorse, sulla base di determinate condizioni. A seguito della deliberazione, il MITE informa il CIPESS entro il 31 marzo di ogni anno fino all'entrata in esercizio dell'opera sul monitoraggio procedurale e finanziario, con aggiornamento delle previsioni di spesa. L'accordo per la coesione da definirsi tra MITE e il Ministero per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione da evidenza delle risorse annuali destinate alla realizzazione dell'intervento.</p> <p><u>Autorizzazioni di spesa in favore di RFI</u></p> <p>I commi 3, 7 e 9, prevedono le seguenti autorizzazioni di spesa in favore di RFI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 482 milioni di euro per il 2025, e 614 per il 2026, per un totale di 1.096 milioni di euro per il biennio, al fine di finanziare i fabbisogni residui e i maggiori oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi ferroviari previsti dal PNRR di competenza del MIT. Tali risorse sono inserite nel contratto di programma, parte investimenti, tra RFI e il MIT, con evidenza degli investimenti a cui sono finalizzate (comma 3); - 1.158 milioni di euro per il finanziamento del contratto di programma, parte investimenti tra RFI e il MIT, a copertura dei maggiori fabbisogni degli interventi in corso di realizzazione e alla prosecuzione delle opere in corso, così ripartiti: 89,09 milioni di euro per il 2027; 117,55 milioni di euro per il 2028; 6,6 milioni di euro per il 2029; 8,29 milioni di euro per il 2030; 83,57

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>milioni di euro per il 2031; 108,15 milioni di euro per il 2032; 174,75 milioni di euro per il 2033; 190 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2034 al 2036 (comma 7);</p> <p>- 1.334 milioni di euro complessivi per il finanziamento del contratto di programma, parte servizi tra RFI e il MIT, ripartiti come segue: 248 milioni di euro per il 2027; 36 milioni di euro per il 2028; 10 milioni di euro per il 2029; 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2030 e 2031; 190 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2034; 90 milioni di euro per il 2035 e 200 milioni di euro per il 2036 (comma 9).</p> <p><u>Diga di Campolattaro</u></p> <p>Il comma 4 autorizza la spesa complessiva di 36 milioni di euro (18 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026) per il finanziamento dell'intervento relativo alla Diga di Campolattaro, inserita nel PNRR di competenza del MIT (M2C4I4.1).</p> <p><u>Appalti di lavori</u></p> <p>Il comma 5 reca una serie di modifiche all'art. 26 del D.L. 50/2022, c.d. decreto aiuti. La lettera a) modifica in più punti il comma 6-<i>bis</i>. Una prima modifica è volta a prorogare al 31 dicembre 2025 la possibilità di adottare lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali e a quanto previsto dall'articolo 216, comma 27-ter del d.lgs. 50/2016, con la precisazione, introdotta dalla novella esaminata, che le variazioni da considerarsi sono quelle in aumento o in diminuzione rispetto ai prezzi posti a base di gara, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, applicando i prezzi di cui al comma 2 dell'art. 26 aggiornati annualmente ai sensi dell'art. 23, comma 16, terzo periodo, del d.lgs. 50/2016. Si introduce poi un nuovo terzo periodo al comma 6-bis, disponendo che gli eventuali minori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi di cui al primo periodo rimangono nella disponibilità della stazione appaltante fino a quando non siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, per essere utilizzati nell'ambito del medesimo intervento.</p> <p>La novella procede poi al raccordo formale del comma 6-bis al fine di dare conto dell'inserimento di un nuovo terzo periodo.</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>Il nuovo quarto periodo del comma 6-bis è integrato al fine di consentire l'utilizzabilità da parte delle stazioni appaltanti, ai fini del presente comma, delle somme derivanti da eventuali rimodulazioni del quadro economico degli interventi nonché della programmazione triennale ovvero dell'elenco annuale.</p> <p>Il nuovo quinto periodo del comma 6-bis è integrato al fine di consentire anche per l'anno 2025 la possibilità, nei casi di insufficienza delle risorse, di accedere al riparto del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche.</p> <p>Il nuovo ultimo periodo del comma 6-bis, alla luce della possibilità di avvalersi anche per il 2025 del predetto Fondo, dispone che le modalità di accesso allo stesso e i criteri di assegnazione delle risorse per gli aventi diritto sono stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro il 31 gennaio 2025.</p> <p>La lettera b) modifica il comma 6-ter dell'art. 26 del D.L. 50/2022 al fine di estendere l'applicabilità delle disposizioni del comma 6-bis anche alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, in luogo del precedente termine del 31 dicembre 2024.</p> <p>Il comma 6-quater è modificato al fine di incrementare le risorse del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche a 300 milioni di euro per l'anno 2025 e 100 milioni per l'anno 2026, in luogo dei precedenti 100 milioni già stanziati per l'anno 2025.</p> <p>Il comma 8 è modificato per prorogare l'applicabilità delle disposizioni del primo periodo del medesimo comma al 31 dicembre 2025 in luogo del precedente termine del 31 dicembre 2024.</p> <p>Il terzo periodo del comma 8 è invece modificato per estendere l'applicabilità delle disposizioni che reca alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate, sotto la responsabilità del direttore dei lavori, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2025 (in luogo del precedente termine del 31 dicembre 2024), relativamente ad appalti di lavori basati su accordi quadro già in esecuzione alla data di entrata in vigore decreto-legge, cioè il 18 maggio 2022.</p> <p><u>Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico</u></p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>Il comma 6 autorizza la spesa complessiva di 708 milioni di euro (120 milioni per l'anno 2028, 160 milioni nel 2029 e 428 milioni nel 2030) per la realizzazione degli interventi del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNISSI).</p> <p><u>Collegamento ferroviario Torino-Lione- sezione internazionale</u></p> <p>Il comma 8 autorizza la spesa complessiva di 1.000 milioni di euro dal 2027 al 2033 per gli interventi relativi al collegamento ferroviario Torino-Lione - sezione internazionale, così suddivisi: 158,91 milioni di euro per il 2027; 82,45 milioni per il 2028; 173,40 milioni per il 2029; 281,71 milioni per il 2030; 206,43 milioni per il 2031; 81,85 milioni per il 2032; 15,25 milioni per il 2033.</p> <p><u>Contratto di programma ANAS 2021-2025</u></p> <p>Il comma 10 incrementa le risorse destinate ad ANAS S.p.A. per il finanziamento del contratto di programma 2021-2025, sono incrementate complessivamente di 2,022 miliardi di euro (428 milioni di euro per l'anno 2027, 300 milioni di euro per l'anno 2028, 10 milioni di euro per l'anno 2029, 171 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033, 170 milioni di euro per l'anno 2034, 270 milioni di euro per l'anno 2035 e 160 milioni di euro per l'anno 2036). Tali risorse sono prioritariamente destinate, nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di programma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - agli interventi di manutenzione straordinaria e programmata della rete; - e alla copertura dei maggiori fabbisogni delle opere in corso di realizzazione. <p><i>Conseguentemente</i></p> <p>- viene eliminato il MIT dall'elenco (previsto dall'allegato V) dei Ministeri destinatari del Fondo da ripartire a favore delle amministrazioni centrali dello Stato, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (istituito dall'art. 120 del presente disegno di legge). E sono conseguentemente ridotte le risorse del Fondo medesimo per un importo corrispondente a quello previsto dall'allegato V per il MIT (5,514 miliardi di euro);</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>- è introdotto il comma 2-bis all'articolo 71 del presente disegno di legge, che dispone che per il finanziamento delle iniziative del Piano Casa Italia di cui al comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 560 milioni di euro (150 milioni di euro per il 2028, 180 milioni di euro per il 2029 e 230 milioni di euro nel 2030). Al riparto delle risorse di cui al presente comma si provvede con decreto del MIT, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli indirizzi programmatici del Piano Casa Italia di cui al comma 2, anche tenuto conto dei fabbisogni e dei cronogrammi di spesa. Il medesimo decreto provvede altresì a stabilire le procedure di monitoraggio e di revoca delle risorse;</p> <p>- allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 8 "Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto", programma 1 "Sostegno allo sviluppo del trasporto": 2025:- 200.000.000 2026: -400.000.000 2027:+ 400.000.000 2028:+ 200.000.000</p> <p>- viene ridotta l'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 1, comma 405 della legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021), per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, anche con riferimento a varianti di percorso, di competenza di regioni, province e città metropolitane, per 170 milioni nell'anno 2030, 180 milioni nell'anno 2031, 70 milioni nell'anno 2033, 70,3 milioni nell'anno 2034, 102 milioni nell'anno 2035 e 50 milioni nell'anno 2036. L'art. 1, comma 405 della legge di bilancio 2022 ha previsto, in particolare, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2036.</p> <p>- viene ridotta l'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 1, comma 1076 della legge di bilancio 2018 (L. n. 205/2017), per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane, di 275 milioni per l'anno 2029, di 93,5 milioni per l'anno 2030, di 202,1 milioni per l'anno 2031, di 98,5 milioni per l'anno 2033 e di 79 milioni per l'anno 2034. La spesa autorizzata dall'art. 1, comma 1076, della legge di bilancio 2018 prevede 120 milioni di euro per l'anno 2018, di 300 milioni di euro per l'anno 2019, di 360 milioni di euro per l'anno</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>2020, di 410 milioni di euro per l'anno 2021, di 575 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034</p> <p>- viene ridotta l'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 1, comma 392, della legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021), che finanzia il Fondo per la strategia di mobilità sostenibile, per 114,8 milioni per l'anno 2029.</p> <p>L'art. 1, comma 392, della legge di bilancio 2022, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al pacchetto di misure presentato dalla Commissione europea il 14 luglio 2021, con la finalità di ridurre, entro l'anno 2030, le emissioni nette di almeno il 55 per cento rispetto ai livelli registrati nell'anno 1990, sino al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, di emissioni zero entro l'anno 2050, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile è istituito un apposito fondo denominato « Fondo per la strategia di mobilità sostenibile», con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 200 milioni di euro per l'anno 2029, 300 milioni di euro per l'anno 2030 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2034.</p>

Articolo 81-bis – Credito d'imposta ZES per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli, delle foreste della pesca e dell'acquacoltura

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
2.62 77.35 NF 77.38 NF	Relatori Vaccari Caramiello	PD M5S	16.12	Inserisce l'articolo 81-bis che estende il credito d'imposta in oggetto, previsto all'articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, anche all'anno 2025 nel limite massimo di spesa di 50 milioni stabilendo che sono agevolabili gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025. Inoltre, si dispone che, ai fini del rispetto del limite di spesa per l'anno 2025, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da parte di ciascun beneficiario è pari all'importo del credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro il 12 dicembre 2025.

Articolo 82-bis – Modifiche all’art. 18 della legge n. 157 del 1992 in materia di periodi dell’attività venatoria

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
82.05 NF	Caretta	Fdl	16.12	<p>Aggiunge l’articolo 82-bis, che interviene, modificandola, sulla disciplina vigente in materia di periodi dell’attività venatoria. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è stabilito che l’esercizio venatorio è autorizzato per ciascuna intera annata venatoria; - è precisato che nel calendario regionale venatorio sia inserito anche l’orario giornaliero in cui si svolge l’attività venatoria; - è previsto che, nelle ipotesi di variazioni dell’elenco delle specie cacciabili, sia acquisito il parere del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale; - nei casi di impugnazione del calendario venatorio è fissato in 30 giorni il termine di impugnazione dello stesso (decorrente dalla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione). Si prevede, altresì, che le associazioni venatorie sono parti necessarie del giudizio. E’ inoltre sancito che, in caso di accoglimento della domanda cautelare (e fino alla pubblicazione della sentenza che definisce il merito), l’attività venatoria è consentita e riacquistano efficacia i limiti di prelievo e gli orari giornalieri fissati da ciascuna regione.

Articolo 82-bis – Regime fiscale e previdenziale degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
82.0213 NF	Malaguti	FdI	16.12	<p><i>Inserisce l'articolo 82-bis, il quale prevede:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>al comma 1 norme in materia di regime fiscale dei compensi percepiti dagli addetti al gioco dell'ippica</i> <p>In particolare, Il comma 1, lettera a), inserendo la nuova lettera <i>l-bis</i>) all'articolo 50, comma 1, del TUIR, riconduce tra i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente anche i compensi corrisposti agli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella autorizzate ai fini dell'esercizio di scommesse sportive, iscritti in apposito Registro tenuto dall'autorità vigilante.</p> <p>Il comma 1, lettera b), aggiungendo la lettera <i>d-bis.1)</i> all'articolo 52, comma 1, del TUIR, dispone che, ai fini della determinazione del reddito, i predetti compensi concorrono a formare il reddito per la parte eccedente complessivamente nel periodo d'imposta la soglia di 15 mila euro.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>al comma 2 reca norme per l'iscrizione Gestione separata INPS degli addetti alle corse ippiche</i> <p>In particolare, prevede l'obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2025, di iscrizione presso la Gestione separata INPS degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella sulle quali è autorizzato l'esercizio di scommesse sportive (iscritti in apposito Registro tenuto dall'autorità vigilante).</p> <p>Per i predetti soggetti il contributo alla Gestione è dovuto – per un terzo a carico dell'iscritto e per due terzi a carico del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - nella misura del 25 per cento ed è applicato sulla parte di reddito eccedente l'ammontare di 5.000 euro annui dei compensi a tale titolo percepiti. Fino al 31 dicembre 2027, la contribuzione è dovuta nei limiti del 50 per cento dell'imponibile contributivo. Viene altresì specificato che l'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente e che sul medesimo imponibile sono applicate le aliquote aggiuntive ai fini delle prestazioni non pensionistiche.</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p><i>Conseguentemente:</i> Alla Tabella A del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste: 2025: -1.570.000; 2026: -1.650.000; 2027: -1.660.000.</p>

Articolo 82-bis – Istituzione dell’Organismo di composizione delle situazioni debitorie connesse alle quote latte

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
82.0220	Relatori		16.12	<p>Aggiunge l’articolo 82-bis, che intervenendo sul decreto-legge n. 69 del 2023 inserisce l’art.10–<i>ter</i>. Quest’ultimo istituisce l’Organismo di composizione delle situazioni debitorie connesse alle quote latte.</p> <p>Tale organismo ha lo scopo di superare il contenzioso relativo al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e favorire la risoluzione definitiva delle controversie in essere, garantendo, altresì, l’adeguamento ai relativi obblighi derivanti dal quadro normativo europeo. Sono individuati, inoltre, i componenti dell’Organismo, i compensi ad essi spettanti nonché le modalità e i termini della procedura di conciliazione.</p> <p><i>Conseguentemente:</i></p> <p>Alla Tabella A, voce Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, apportare le seguenti variazioni:</p> <p>2025: - 40.000; 2026: - 40.000; 2027: - 40.000.</p>

Articolo 82-bis – Misure di contrasto al fenomeno denominato *blue tongue*

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
82.052	Cerreto	Fdl	16.12	<p>Aggiunge l'articolo 82-bis, che concede, per l'anno 2025, un contributo a fondo perduto di 10 milioni di euro in favore delle imprese zootecniche che abbiano subito danni in conseguenza dell'abbattimento di animali affetti dalla malattia denominata blue tongue virus.</p> <p>È demandata ad un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la definizione dei criteri, delle modalità e delle procedure di erogazione delle risorse di cui al fondo sopra menzionato.</p> <p>Agli oneri, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la gestione delle emergenze di cui all'art. 1, comma 443, della legge n. 213 del 2023.</p>

Articolo 82-bis – Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura –incentivi assicurativi

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
82.0214	Mattia	Fdl	16.12	<p>Aggiunge l'articolo 82-bis, che incrementa il Fondo di solidarietà nazionale incentivi assicurativi (art. 15, comma 2, d.lgs. 102/2004) di 15 milioni di euro per l'anno 2025, per sostenere le aziende agricole che sottoscrivono polizze assicurative agricole finanziabili esclusivamente da misure di intervento nazionali.</p> <p><i>Conseguentemente:</i></p> <p>Alla Tabella B, voce Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, apportare le seguenti variazioni: 2025: -5.000.000;</p> <p>Allo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, missione 1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma 1.3 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione: 2025: - 10.000.000</p>

Articolo 82-bis – Disposizioni urgenti in materia di programmi di sviluppo rurale

Estremi	Iniziativa	Gruppo	data	Oggetto
82.0215 NF	La Salandra	Fdl	16.12	<p><i>Aggiunge l'articolo 82-bis</i>, che reca disposizioni urgenti in materia di programmi di sviluppo rurale.</p> <p>Si prevede, in particolare, che le Autorità di gestione dei programmi di sviluppo rurale regionali possono ridurre la quota di cofinanziamento nazionale di ciascun programma 2014-2022, fino a concorrenza dei tassi massimi di partecipazione del FEASR. E' stabilito che le risorse provenienti dalla riduzione della quota di cofinanziamento, restano assegnate, come stanziamenti aggiuntivi nazionali, ai medesimi programmi di sviluppo rurale 2014-2022, previa adozione da parte della Commissione europea delle rispettive decisioni di modifica dei medesimi programmi.</p> <p>È inoltre previsto che le risorse nazionali aggiuntive, non ancora erogate al termine del periodo 2014-2022, sono destinate alla liquidazione degli impegni residui di spesa assunti nel corso della suddetta programmazione. È altresì sancito che le suddette risorse che, ai sensi dell'articolo 155 del regolamento (UE) n. 2021/2115, risultano ammissibili al periodo della programmazione 2023-2027 sono riallocate, come stanziamenti nazionali aggiuntivi, nel piano strategico della PAC 2023-2027, previa adozione da parte della Commissione europea della decisione di modifica del piano strategico.</p>

Articolo 82-bis – Rifinanziamento del Programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura 2025

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
82.081 NF 82.078 NF 82.079 NF 82.080 NF	Gadda Vaccari Pierro Gatta	Italia Viva PD Lega FI	16.12	<p>Aggiunge l'articolo 82-bis, che rifinanzia il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura da adottarsi entro il 30 gennaio 2025, con 250.000 euro per il 2025 e con 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.</p> <p><i>Conseguentemente:</i> Ai suddetti oneri pari, quindi, a 250.000 euro per l'anno 2025 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, del presente disegno di legge.</p>

Articolo 82-bis – Centri recupero animali selvatici

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
82.0125 NF 82.0211 NF 120.023 NF	Sergio Costa Brambilla Bonelli	M5S NM AVS	16.12	<p>Aggiunge l'articolo 82-bis, che incrementa il Fondo per il recupero della fauna selvatica (art. 1, comma 757, L. n. 178/2020) di 0,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.</p> <p><i>Conseguentemente:</i> Agli oneri, pari a 0,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, del presente disegno di legge.</p>

Articolo 82-bis – Oneri di funzionamento del Consiglio per la ricerca in agricoltura

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
Tab.A.15 NF	Angelo Rossi	FdI	16.12	<p>Aggiunge l'articolo 82-bis, che stanziava un contributo di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 a favore del CREA per garantirne il funzionamento.</p> <p><i>Conseguentemente:</i> Alla Tabella A, voce Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste: 2025: -6.000.000; 2026: -6.000.000; 2027: -6.000.000.</p>

Articolo 84, comma 1-bis – Fondo per la promozione dei *campus* della filiera formativa tecnologico-professionale

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
84.14 NF	Sasso	Lega	16.12	<p>Aggiunge il comma 1-bis che interviene sul Fondo per la promozione dei <i>campus</i> della filiera formativa tecnologico-professionale, incrementandone la dotazione di 15 milioni per il 2026 e prevedendo che le risorse del citato Fondo siano utilizzate non solo per la progettazione, ma anche per la realizzazione degli interventi infrastrutturali correlati agli accordi istitutivi dei <i>campus</i>. Ai fini dell'assegnazione delle risorse, le candidature devono prevedere la partecipazione degli ITS <i>Academy</i>, delle università o delle istituzioni AFAM, e di altri soggetti privati finanziatori, e devono indicare la disponibilità dell'area ove realizzare i medesimi interventi. Statuisce, infine, che la valutazione delle candidature sia effettuata da parte di una commissione paritetica costituita dal Ministero dell'istruzione e del merito.</p> <p><i>Conseguentemente:</i> Alla tabella B voce Ministero dell'istruzione e del merito 2026: -15.000.000</p>

Articolo 84, comma 1-bis – Incremento della dotazione dei posti di sostegno nell'ambito dell'organico dell'autonomia

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
8.0160 NF 0.8.0160.6	Relatori Relatori		16.12	<p>Aggiunge all'articolo 84 il comma 1-bis che incrementa la dotazione dell'organico dell'autonomia di 1.866 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2025-2026 e di 134 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2026-2027, allo scopo di garantire la continuità didattica per gli alunni con disabilità.</p> <p>Ai relativi oneri pari a 24,99 milioni di euro per l'anno 2025, a 87,50 milioni di euro per l'anno 2026, a 89,17 milioni di euro per l'anno 2027, a 88,98 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, a 91,72 milioni di euro per l'anno 2032, a 92,97 milioni di euro per l'anno 2034 e a 93,05 milioni di euro annui a decorrere dal 2034, si provvede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • quanto a 24,99 milioni di euro per l'anno 2025 e a 75 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per la valorizzazione del sistema scolastico istituito dal comma 1 del medesimo articolo 84 del disegno di legge in esame; • quanto a 12,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 14,17 milioni di euro per l'anno 2027, a 13,98 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, a 16,72 milioni di euro per l'anno 2032, a 17,97 milioni di euro per l'anno 2033 e a 18,05 milioni di euro annui a decorrere dal 2034 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Articolo 84, comma 1-bis-1-ter – Reclutamento di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area dei funzionari del Ministero dell'istruzione e del merito

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
84.6 NF 84.7 NF	Loizzo Matteoni	Lega Fdl	16.12	<p>Aggiunge il comma 1-bis che autorizza il Ministero dell'istruzione e del merito a bandire un concorso pubblico per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato, a decorrere dal 2025, di 101 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area dei funzionari, posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali, da destinarsi agli Uffici scolastici regionali.</p> <p>Agli oneri derivanti, pari a 1.860.208 per l'anno 2025 e a 4.980.622 annui a decorrere dal 2026, si provvede quanto a euro 1.860.208 per l'anno 2025, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 126 del 2019, quanto a euro 4.832.194 per l'anno 2027 e a euro 1.832.203 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica, e quanto ad euro 3.148.419 a decorrere dall'anno 2028, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge n. 440 del 1997.</p> <p><i>Conseguentemente:</i> Alla tabella A, voce Ministero dell'istruzione e del merito: 2026: - 4.980.622 2027: - 148.428</p>

Articolo 84-bis - Contributo in favore delle scuole paritarie

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
85.07 NF 84.20 NF 84.21 NF 84.22 NF 84.23 NF 84.24 NF 85.03 NF	Lupi Sasso Giovine Lazzarini Bonetti Boschi Cesa	NM Lega Fdl Lega Azione IV Misto	16.12	<p><i>Aggiunge l'articolo 84-bis</i> che prevede un incremento di 50 milioni di euro per l'anno 2025 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 del contributo in favore delle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità.</p> <p><i>Conseguentemente:</i> Ai relativi oneri, pari a 50 milioni di euro per il 2025 e 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2.</p>

Articolo 85-bis - Promozione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
85.034	Schifone	Fdl	16.12	<p>Aggiunge l'articolo 85-bis che incrementa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità al fine di realizzare le iniziative previste nell'ambito della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM).</p> <p><i>Conseguentemente:</i> Ai relativi oneri, pari a 2 milioni di euro dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, del presente disegno di legge di bilancio.</p>

Articolo 85-bis – disposizioni in materia di istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
85.032 NF	Torto	M5S	16.12	<p>Inserisce l’articolo 85-bis che incrementa di un importo di 500.000 euro annui a decorrere dal 2025 l’autorizzazione di spesa dei fondi destinati al funzionamento amministrativo e alle attività didattiche delle Istituzioni AFAM al fine di potenziare i servizi e le iniziative in favore degli studenti con disabilità, degli studenti con invalidità superiore al 66 per cento e degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell’apprendimento.</p> <p><i>Conseguentemente:</i></p> <p>Ai relativi oneri, pari a 500.000 euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, come rifinanziato dall’articolo 121, comma 2.</p>

Articolo 85-bis – Misure in materia di salute sessuale e educazione sessuale e affettiva

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
85.035 NF	Magi	Misto +Europa	16.12	<p>Inserisce l'articolo 85-bis che incrementa di 500.000 euro per l'anno 2025 il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità al fine di promuovere nei piani triennali dell'offerta formativa (PTOF) interventi educativi e corsi di informazione e prevenzione rivolti a studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, relativamente alle tematiche della salute sessuale e dell'educazione sessuale e affettiva.</p> <p><i>Conseguentemente:</i> Ai relativi oneri, pari a 500.000 euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2</p>

Articolo 86-bis - Modificazioni alla legge 30 dicembre 2021 n. 234 – Fondazione Biotechopolo di Siena

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
86.084 NF	Michelotti	Fdl	16.12	<p>Inserisce l'articolo 86-bis, recante modifiche alla disciplina concernente la Fondazione Biotechopolo di Siena. La norma, in forza della lettera a), nella norma che dispone in materia di enti pubblici e privati che possono partecipare alla fondazione Biotechopolo, collaborare con essa, o concorrere a sostenerla economicamente, sopprime il riferimento specifico alla Fondazione Toscana Life Sciences.</p> <p>La lettera b) consente alla medesima Fondazione Biotechopolo di Siena di avvalersi della concessione di beni immobili del patrimonio disponibile e del demanio, ancorché con oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione a suo carico.</p>

Articolo 86-bis – Incremento dell’autorizzazione di spesa per iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
72.033	Relatori		16.12	<p>Inserisce l’art. 86-bis che per l’anno 2025 incrementa di 90.475.000 euro l’autorizzazione di spesa per iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale, nell’ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera i) punto 1 del D.L. n. 59/2021 (L. n. 101/2021).</p> <p><i>Conseguentemente:</i></p> <p>Allo stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca, missione 17 - Ricerca e innovazione, programma 22 - Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata, U.d.V. 1.1, apportare le seguenti variazioni:</p> <p>2025: - 90.475.00</p>

Articolo 86-bis – Misure urgenti in materia di collegi di merito

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
86.058 NF 86.059 NF 86.064 NF 86.060 NF 86.062 NF 86.063 NF	Frassini Maerna Faraone Lupi Bonetti Cattaneo	Lega Fdl IV NM AZ FI	16.12	<p>Inserisce l'articolo 86-bis che, al comma 1, incrementa di 2 milioni di euro annui, a decorrere dal 2025, lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca destinato ai collegi di merito accreditati. Il comma 2 statuisce che possono accedere a tale contributo solo i collegi che erogano un numero di borse di studio o agevolazioni superiore a 1/3 della sommatoria delle rette per l'anno accademico di riferimento. Il controllo sul rispetto del suddetto requisito spetta al Ministero in sede di verifica dei requisiti di accredito.</p> <p><i>Conseguentemente:</i></p> <p>Agli oneri di cui al presente articolo pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2025 si provvede mediante riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 121, comma 2 del provvedimento in esame.</p>

Articolo 86-bis Progetto Campus del Mediterraneo

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
86.0102 NF	Cannizzaro	FI	16.12	<p>Inserisce l'articolo 86-bis, che stanziava la somma di 1 milione di euro per l'anno 2025, 2 milioni di euro per l'anno 2026 e 1 milione di euro per l'anno 2027 in favore dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria. Lo stanziamento viene destinato ad investimenti finalizzati all'acquisizione e ristrutturazione di immobili da destinare alla realizzazione del Progetto «Campus Universitario del Mediterraneo». L'attuazione è demandata ad un successivo decreto ministeriale.</p> <p><i>Conseguentemente:</i></p> <p>Agli oneri pari a 1 milione di euro per l'anno 2025, 2 milioni di euro per l'anno 2026 e 1 milione di euro per l'anno 2027 si provvede mediante riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 121, comma 2 del disegno di legge di bilancio 2025.</p>

Articolo 86-bis – Piano di sostegno alla ricerca

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
86.023 NF 86.07 NF 86.08 NF 86.011 NF 86.031 NF	Piccolotti Manzi Toni Ricciardi Caso Caso	AVS PD PD M5S M5S	16.12	<p>Inserisce l'articolo 86-bis, in forza del quale è attribuito al CNR attribuito un contributo di 9 milioni di euro per l'anno 2025, di 12,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 10,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, da destinare all'assunzione di ricercatori, tecnologi, tecnici e amministrativi che abbiano maturato i requisiti previsti dalle norme sul superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni (almeno tre anni di servizio negli ultimi otto).</p> <p><i>Conseguentemente:</i> Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9 milioni per il 2025, 12.5 milioni per il 2026 e 10.5 milioni per il 2027, si provvede mediante riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 121, comma 2 del provvedimento in esame.</p>

Articolo 87, commi 3-bis, 3-ter, 3-quater – Messa in sicurezza per la Vallata del Gallico (RC)

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
87.8 NF	Cannizzaro	FI	17.12	<p>Inserisce i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.</p> <p>Il comma 3-bis autorizza la spesa complessiva di 3,8 milioni di euro (600.000 euro per l'anno 2025 e 3,2 milioni di euro per il 2026) per interventi urgenti di messa in sicurezza e riqualificazione di strade, immobili o edifici pubblici, anche di interesse storico-religioso, ricompresi nei comuni della Vallata del Gallico in provincia di Reggio Calabria.</p> <p>Il comma 3-ter dispone che, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'individuazione degli interventi da finanziare ai sensi del comma 3-bis, nonché delle modalità di assegnazione, erogazione e revoca dei finanziamenti e di monitoraggio dei corrispondenti interventi, prevedendo che gli stessi debbano essere identificati da un codice unico di progetto (CUP) e corredati di cronoprogramma procedurale e di realizzazione.</p> <p>Il comma 3-quater disciplina la copertura degli oneri derivanti dai commi precedenti, prevedendo che agli stessi si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 200, della legge 190/2014, come rifinanziato dall'art. 121, comma 2, della presente legge.</p>

Articolo 87-bis - Disposizioni per la celebrazione dell'ottantesimo anniversario della Resistenza e della guerra di liberazione, della Repubblica del voto delle donne e della Costituzione

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
87.02 NF	De Maria	PD	16.12	<p>Inserisce l'articolo 87-bis, composto da 5 commi e recante due distinte disposizioni.</p> <ul style="list-style-type: none"> • I commi 1 e 2 istituiscono presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione pari a 0,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 destinato a finanziare le iniziative promosse dalla Confederazione italiana fra le associazioni combattentistiche e partigiane per la celebrazione dell'ottantesimo anniversario della Resistenza e della guerra di liberazione, della Repubblica e del voto delle donne e della Costituzione. • I commi 3 e 4 istituiscono nello stato di previsione del ministero della cultura il Fondo per la Casa Museo Matteotti nella provincia di Rovigo, con una dotazione di 300.000 euro a decorrere dall'anno 2025, allo scopo di promuovere e valorizzare, in ambito nazionale e internazionale, la conoscenza e lo studio dell'opera e del pensiero di Giacomo Matteotti. La definizione dei criteri e delle modalità di accesso al fondo è demandata ad un successivo decreto del Ministro della cultura. <p><i>Conseguentemente:</i> Agli oneri pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 121, comma 2 del provvedimento in esame.</p>

Articolo 88 commi 3-bis, 3-ter e 3-quater – Incremento fondo nazionale per spettacolo dal vivo

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
88.9 NF	Orrico	M5S	16.12	<p><i>Inserisce, all'articolo 88, i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater</i> che incrementano il Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo di 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per l'attuazione di misure volte a sostenere soggetti che svolgono attività di promozione del teatro urbano o che organizzano manifestazioni, rassegne e festival con l'impiego esclusivo degli artisti di strada.</p> <p><i>Conseguentemente:</i></p> <p>Alla copertura degli oneri pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 si provvede mediante riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, del presente provvedimento.</p>

Articolo 88-bis - Misure per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
88.06 NF	Bruno	M5S	16.12	<p>Inserisce l'articolo 88-bis che istituisce nello stato di previsione del Ministero della giustizia un Fondo per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari, con una dotazione pari a 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, da destinare al recupero e al reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti attraverso la promozione di percorsi formativi e culturali che favoriscano l'acquisizione di nuove competenze nell'ambito dei diversi mestieri del teatro. Le disciplina attuativa e la ripartizione del Fondo è demandata ad un successivo decreto del Ministro della giustizia.</p> <p><i>Conseguentemente:</i> Alla copertura degli oneri pari a 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, del disegno di legge di bilancio.</p>

Articolo 89-bis - Disposizioni per la celebrazione del bicentenario della morte di Alessandro Volta

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
89.031	Relatori		16.12	<p>Inserisce l'articolo 89-bis che reca disposizioni per la celebrazione del bicentenario della morte di Alessandro Volta, istituendo a tal fine, presso la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica, un apposito Comitato nazionale ed attribuendo a quest'ultimo il compito di elaborare un programma culturale relativo alla vita, all'opera e ai luoghi legati alla figura di Alessandro Volta. Al Comitato nazionale è attribuito un contributo pari a 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.</p> <p>Agli oneri previsti, pari a 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione.</p>

Articolo 90-bis – Fondo per assunzioni di giovani esperti in materia di informatica e in cybersicurezza

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
90.08 NF	Del Barba	IV	16.12	<p>Introduce l'articolo 90-bis che incrementa di 0,2 milioni di euro per il 2025 e 1 milione di euro per gli anni 2026 e 2027 il Fondo per la gestione della cybersicurezza (di cui all'articolo 1, comma 899, della legge di bilancio 2023).</p> <p><i>Conseguentemente:</i></p> <p>Agli oneri, pari a 0,2 milioni di euro per il 2025 e 1 milione di euro per gli anni 2026 e 2027, si provvede mediante riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, del disegno di legge di bilancio in commento.</p>

Articolo 91-bis – Rifinanziamento del fondo missioni internazionali

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
2.62	Relatori		16.12	<p>Aggiunge l'articolo 91-bis, che prevede, al comma 1, l'incremento del finanziamento del fondo missioni internazionali per l'annualità 2025 per un importo pari a 120 milioni di euro.</p> <p>A parte degli oneri previsti, in particolare per una quota pari a 70 milioni, si provvede mediante utilizzo delle somme iscritte nello stato di previsione del MAECI ai sensi dell'articolo 1, comma 644, lettera d), della l. 178/2020, che stabilisce il contributo per la partecipazione italiana alla <i>European Peace Facility</i> (92 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024).</p>

Articolo 91-bis - Celebrazione dei 2.500 anni della città di Napoli

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
91.013 NF	Orsini	FI	16.12	<p>Inserisce l'articolo 91-bis, che autorizza, in favore del MAECI, la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2025 al fine di valorizzare i profili internazionali della celebrazione del venticinquesimo centenario della città di Napoli.</p> <p><i>Conseguentemente:</i> Alla tabella A, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2025: +6.000.000</p>

Articolo 91-bis - Misure per il completamento degli interventi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 1831 del 09 maggio 2022

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
91.032	Relatori		16.12	<p>Aggiunge l'articolo 91-bis, che prevede la possibilità per il commissario straordinario – nominato per la realizzazione dell'intervento “Livorno - Caserma Tuscania - Sede del Gruppo intervento speciale (I° Lotto)”, CUP D51B21004330001 – di avvalersi, per il supporto tecnico, di un numero massimo di cinque esperti o consulenti. Tali esperti possono essere scelti anche al di fuori della pubblica amministrazione, derogando anche a specifiche norme (<u>articolo 7 del D.Lgs. 165/2001</u> e <u>articolo 5, comma 9, del D.L. 95/2012</u>, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135).</p> <p>I relativi compensi sono definiti con provvedimento dal commissario straordinario:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel limite massimo di 50.000 euro annui per ogni esperto o consulente; • ponendo tali costi a carico del quadro economico dell'intervento, con un limite massimo dello 0,7% del costo complessivo dell'intervento. <p>Restano fermi i limiti stabiliti per i soggetti già titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche previsti <u>dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147</u> (Legge di stabilità 2014), e dagli articoli 14, comma 3 (Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi), e 14.1, comma 3 (Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile), del <u>decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4</u>, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.</p>

Articolo 91-bis – Riscossione di contributi per il riconoscimento della cittadinanza *iure sanguinis*

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
91.011 NF	Orsini	FI	16.12	<p>Introduce l'articolo 91-bis, composto da sei commi e rubricato "Riscossione di contributi per il riconoscimento della cittadinanza <i>iure sanguinis</i>".</p> <p>Il comma 1 prevede che i Comuni possano assoggettare le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana – presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 legge n. 91/1992 o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11, 12 legge n. 555/1912 (disposizioni, queste ultime, abrogate dalla legge n. 91/1992 medesima) – al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 600 per ciascun richiedente maggiorenne.</p> <p>Secondo le richiamate disposizioni di cui alla legge n. 91/1992, è previsto che sia cittadino:</p> <ul style="list-style-type: none"> • (per nascita) il figlio di padre o di madre cittadini; chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero chi non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono; il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza; • il figlio riconosciuto, o dichiarato giudizialmente, durante la minore età; il figlio maggiorenne riconosciuto, o dichiarato giudizialmente, che dichiari, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione; • il minore straniero adottato da cittadino italiano; • i figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso. <p>Per quanto attiene alle disposizioni della legge n. 555/1912, esse sono relative alla disciplina previgente rispetto alla legge n. 91/1992 attualmente in vigore.</p> <p>La norma precisa che le domande presentate per il tramite degli uffici consolari sono assoggettate esclusivamente ai diritti consolari previsti dal decreto legislativo n. 71/2011 (di cui si darà conto nel prosieguo).</p> <p>Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 2, della legge n. 91/1992 "le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>soggette al pagamento di un contributo pari a 250 euro". Si ricorda, altresì, che, per effetto dell'articolo 106 del presente disegno di legge di bilancio, è incrementata la misura del contributo unificato dovuto per l'iscrizione a ruolo delle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana (pari a euro 600).</p> <p>Il comma 2 prevede che i Comuni possano assoggettare a un contributo massimo di euro 300, per ciascun atto, le richieste di certificati o estratti di stato civile formati da oltre un secolo se relativi a persone diverse dal richiedente. Il contributo può essere ridotto per le richieste corredate dall'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce. Le richieste delle pubbliche amministrazioni non sono assoggettate al contributo.</p> <p>Il comma 3 sancisce l'improcedibilità delle domande di cui ai precedenti commi 1 e 2 in caso di mancato o inesatto pagamento dei contributi nei termini stabiliti dal Comune. È previsto che i contributi siano acquisiti integralmente al bilancio del Comune e restano ferme le disposizioni vigenti materia di imposta di bollo.</p> <p>Il comma 4 incrementa il diritto da riscuotere per il trattamento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana di persona maggiorenne (da euro 300 a euro 600) indicato all'articolo 7-<i>bis</i> della sezione I della tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al decreto legislativo n. 71/2011.</p> <p>Il comma 5 dispone che i proventi derivanti dal contributo di cui all'appena richiamato articolo 7-<i>bis</i> (sezione I, tabella allegata al decreto legislativo n. 71/2011) siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati nella misura del cinquanta per cento, a decorrere dall'anno 2025, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, così da essere ripartiti nei seguenti termini:</p> <p>a) cinquanta per cento agli uffici consolari in maniera proporzionale ai contributi riscossi. Tali somme sono destinate al rafforzamento dei servizi consolari per i cittadini italiani residenti o presenti all'estero. Si prevede, in particolare, la priorità per la stabilizzazione del personale locale reclutato da agenzie di somministrazione di lavoro con contratto a termine da adibire, sotto le direttive e il controllo dei funzionari consolari, allo smaltimento dell'arretrato riguardante le pratiche di cittadinanza presentate presso i medesimi uffici consolari, nonché all'erogazione di servizi consolari ai cittadini italiani;</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>b) cinquanta per cento al funzionamento degli uffici all'estero e ad altre spese di conto capitale.</p> <p>Il comma 6 abroga la disciplina attualmente in vigore (articolo 1, comma 429, legge n. 232/2016) in materia di riassegnazione dei proventi di cui al già richiamato art. 7-bis (sezione I, tabella allegata al decreto legislativo n. 71/2011).</p> <p>Tale disciplina prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • riassegnazione nella misura del 30 per cento allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; • trasferimento di tali risorse agli uffici dei consolati di ciascuna circoscrizione consolare che hanno ricevuto il versamento in proporzione ai versamenti ricevuti; le somme accreditate ai consolati sono destinate al rafforzamento dei servizi consolari per i cittadini italiani residenti o presenti all'estero, con priorità per la contrattualizzazione di personale locale da adibire, sotto le direttive e il controllo dei funzionari consolari, allo smaltimento dell'arretrato riguardante le pratiche di cittadinanza presentate presso i medesimi uffici consolari. <p>Il comma 6 precisa che la disposizione appena richiamata si applica alle entrate derivanti dai contributi riscossi dagli uffici consolari fino al 31 dicembre 2024.</p>

Articolo 91-bis – Organizzazione Conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
91.03	Orsini	FI	16.12	<p>Introduce l'articolo 91-bis che concerne l'organizzazione, in Italia, della Conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina e a tal fine autorizza la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2025.</p> <p><i>Conseguentemente:</i> Alla tabella A, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale: 2025: -6.000.000</p>

Articolo 91-bis - Comitati italiani residenti all'estero

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
91.021 NF	Di Sanzo	PD	16.12	<p>Introduce l'articolo 91-bis che autorizza la spesa di 600.000 euro per l'anno 2025 al fine di garantire il normale e corretto funzionamento dei Comitati italiani residenti all'estero (COMITES).</p> <p><i>Conseguentemente:</i> Agli oneri pari a 600.000 euro per l'anno 2025 si provvede mediante riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, del ddl in esame.</p>

Articolo 92-bis – Sostegno ISMEA alle imprese sementiere nei territori colpiti dall'alluvione di maggio 2023

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
92.012 NF 92.011 NF	Cavandoli Gadda	Lega IV	16.12	<p>Aggiunge l'articolo 92-bis, che autorizza ISMEA, in deroga alla disciplina vigente e fino al 30 aprile 2025, a rilasciare le garanzie (di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 102/04) per finanziamenti a breve, a medio e a lungo termine a favore delle imprese sementiere danneggiate dagli eventi alluvionali di maggio 2023, purché iscritte al RUOP e con sede o attività nei territori alluvionati (indicati nell'Allegato 1 del D.L. n. 6/2023).</p> <p>In relazione a tali garanzie, ISMEA, inoltre, è autorizzata a erogare contributi diretti all'abbattimento del costo delle commissioni di garanzia nel rispetto dei limiti previsti dalla UE.</p> <p>ISMEA, infine, rilascia le garanzie e i contributi di cui sopra nei limiti delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente.</p>

Articolo 93, co. 1 e 3-bis - Sisma Emilia 2012 e estensione stato di emergenza per la regione Lombardia

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
93.118	Relatori		16.12	<p>Interviene sull'art. 93, commi 1-3, che reca misure specifiche per la ricostruzione in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito le province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo nei giorni 20 e 29 maggio 2012.</p> <p>L'art. 93 proroga, per la regione Emilia-Romagna, al 31 dicembre 2025, il termine di scadenza dello stato di emergenza, assegnando 8,6 milioni di euro per l'anno 2025, per le spese relative al funzionamento, all'assistenza tecnica, all'assistenza alla popolazione, al contributo di autonoma sistemazione e a interventi sostitutivi (commi 1 e 2). Si proroga altresì l'autorizzazione per l'assunzione di personale con contratto di lavoro flessibile (comma 3).</p> <p>Si modifica il comma 1 dell'art. 93, al fine di estendere anche alla Lombardia la proroga al 31 dicembre 2025 del termine di scadenza dello stato di emergenza prevista per la regione Emilia-Romagna.</p> <p>Conseguentemente, viene aggiunto il comma 3-bis all'art. 93, che prevede per la regione Lombardia, l'applicazione, fino all'anno 2025, nel limite di spesa di 100.000 euro per l'anno 2025, delle disposizioni dell'art. 3-bis, comma 2, del D.L. 113/2016, con cui si autorizzano, in particolare, gli enti dei territori colpiti dal sisma del 2012 all'assunzione di personale con contratto di lavoro flessibile, anche in deroga ai limiti attualmente previsti dalla legislazione diretta al concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.</p> <p><i>Conseguentemente:</i></p> <p>Agli oneri derivanti, pari a 100.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, del presente disegno di legge.</p>

Articolo 93, co. 24-bis e 24-ter - Restauro e consolidamento del patrimonio culturale danneggiato dal sisma del 6 aprile 2009

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
93.4 NF	Torto	M5S	16.12	<p><i>Inserisce i nuovi comma 24-bis e 24-ter</i>, tramite cui, al fine di consentire interventi di restauro e consolidamento del patrimonio culturale danneggiato dal sisma del 6 aprile 2009, si istituisce nello stato di previsione del Ministero della cultura un apposito fondo con una dotazione di 0,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. È specificato che la norma si applica limitatamente alle chiese fuori cratere finanziate con delibera CIPE n. 77/2015, purché con progetti esecutivi già affidati, a cui sono subentrate ulteriori criticità accertate attraverso indagini propedeutiche alla progettazione esecutiva, le quali determinano un incremento dei costi di completamento di restauro e consolidamento (comma 24-<i>bis</i>). La definizione dei criteri di determinazione, delle modalità di assegnazione e delle procedure di erogazione delle risorse stanziate è demandata ad un successivo decreto del Ministro della cultura (comma 24-<i>ter</i>).</p> <p><i>Conseguentemente:</i></p> <p>Alla copertura degli oneri si provvede mediante riduzione di 0,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, del ddl di bilancio.</p>

Articolo 93, commi 24-bis – 24-sexies - Sisma Marche e Umbria 2022-2023

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
93.3 UNF	Benvenuti Gostoli	Lega	16.12	<p>Introduce i commi da 24-bis a 24-sexies all'articolo 93.</p> <p>Il comma 24-bis autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2025 e 7 milioni per l'anno 2026 per le attività di progettazione al fine di avviare i processi di ricostruzione a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione Umbria il 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, a seguito degli esiti della ricognizione dei fabbisogni per la ricostruzione, la riparazione o il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate a cura del Commissario straordinario.</p> <p>Il Commissario straordinario provvede alle suddette attività di progettazione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le risorse di cui al primo periodo sono trasferite alla contabilità speciale intestata al medesimo commissario.</p> <p>Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025 e 7 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.</p> <p>Il comma 24-ter dispone che al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa si provvede ai sensi e con le modalità previste all'articolo 92 del presente disegno di legge.</p> <p>Il comma 24-quater inserisce il comma 560-<i>bis</i> all'articolo 1 della legge di bilancio 2024 (Legge 213/2023), che introduce l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) fino al 31 dicembre 2025 o, se anteriore fino all'intervenuta ricostruzione o agibilità, per i fabbricati ad uso abitativo, ubicati nella regione Umbria e nella regione Marche, interessati dagli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione Umbria il 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o</p>
93.2	Ascani	PD		

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>parzialmente. Il limite massimo per il ristoro del minor gettito derivante dall'esenzione è stabilito in 110.000 euro per la regione Umbria e 86.400 euro per la regione Marche. Il comma in esame dispone che i criteri per il ristoro siano stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottarsi entro il 30 aprile 2025.</p> <p><i>Conseguentemente:</i></p> <p>Il comma 24- quinquies dispone che agli oneri derivanti dal comma 24-<i>quater</i>, pari a euro 196.400 per l'anno 2025, che costituisce limite di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 200, della legge 190/2014, come rifinanziato dal comma 2 dell'art. 121 della presente legge.</p> <p>Il comma 24-sexies modifica l'articolo 1 della legge di bilancio 2018 (Legge 205/2017), prevedendo l'abrogazione del comma 677 e la riscrittura del comma 678.</p> <p>I commi 677 e 678 dispongono che l'INAIL, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'art. 65 della L. 153/1969, destina complessivi 50 milioni di euro per il "completamento" – rectius: "prosecuzione" – del programma di costruzione di scuole innovative di cui all'art. 1, co. 153-158, della L. 107/2015, e secondo le modalità ivi previste, nelle aree interne del Paese. Le aree interne in cui realizzare le scuole e i poli scolastici innovativi sono individuate dal Comitato tecnico per le aree interne, istituito con delibera CIPE 9 del 28 gennaio 2015. I canoni di locazione da corrispondere all'INAIL sono posti a carico dello Stato nella misura di 1,5 milioni annui a decorrere dal 2019. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (art. 1, co. 601, L. 296/2006).</p> <p>Il nuovo testo del comma 678 risultante dalla riscrittura in esame pone a carico dello Stato, nella misura di 1,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 e nella misura di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025, i canoni di locazione da corrispondere all'INAIL per il completamento del programma relativo alle iniziative di elevata utilità sociale di cui all'art. 1, comma 317, della legge 190/2014 e al D.P.C.M. 23 dicembre 2015. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 1, comma 601, della legge 296/2006.</p>

Articolo 93 – Calamità nell’Isola di Ischia (sisma 2017 e alluvione 2022) ed eventi sismici del 2018 a Catania e Campobasso

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
93.119 NF	Relatori		16.12	<p>Aggiunge un periodo, alla fine del comma 25, volto a disciplinare il contributo (previsto dall’art. 18, comma 1, lett. i-<i>bis</i>)) per all’assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza dichiarato nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno interessati dagli eventi sismici verificatisi nell’Isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017.</p> <p>Il periodo aggiuntivo in esame dispone che i criteri, le modalità, i termini e le condizioni per l’assegnazione del contributo citato, nonché le procedure per la relativa istruttoria, concessione ed erogazione, sono disciplinati con apposite ordinanze emanate dal Commissario straordinario del Governo.</p> <p>Integra il comma 28, nella parte in cui disciplina la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza idrogeologica e di ripristino delle infrastrutture e degli edifici nelle aree dell’Isola di Ischia colpite dall’evento franoso del 26 novembre 2022, al fine di stabilire che, fino al 31 dicembre 2025, con ordinanza del Commissario straordinario sono individuati, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili, gli interventi di ricostruzione privata e le opere pubbliche urgenti e di particolare criticità e gli interventi di messa in sicurezza idrogeologica, per i quali i poteri commissariali di ordinanza sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, purché nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’UE, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive in materia di appalti pubblici.</p> <p>Viene inoltre disposto che l’elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive.</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>Modifica il comma 32 – che dispone la proroga al 31 dicembre 2025 delle gestioni straordinarie per la ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso e della Città metropolitana di Catania colpiti dagli eventi sismici del 2018, destinando a tale finalità 2,83 milioni di euro per l'anno 2025 – prevedendo una riduzione dell'autorizzazione di spesa, prevista per la copertura degli oneri derivanti dalla proroga citata, da 2,83 a 2,82 milioni di euro per l'anno 2025.</p> <p>Il comma in esame viene inoltre integrato al fine di precisare nel dettaglio gli oneri coperti dall'autorizzazione di spesa in questione. Viene infatti chiarito che l'autorizzazione di spesa è destinata:</p> <p>a) per 1.820.000 euro, a copertura degli oneri per le assunzioni a tempo determinato consentite (dall'art. 14-<i>bis</i> del D.L. 32/2019, c.d. sblocca cantieri), in deroga alla legislazione ordinaria, per i comuni della città metropolitana di Catania;</p> <p>b) per 736.500 euro, a copertura degli oneri (previsti dall'art. 18 del D.L. 32/2019) per il funzionamento, incluse le spese per il personale, della struttura di supporto al Commissario straordinario per la ricostruzione della città metropolitana di Catania;</p> <p>c) per 263.500 euro, a copertura degli oneri (previsti dall'art. 18 del D.L. 32/2019), per il funzionamento, incluse le spese per il personale, della struttura di supporto al Commissario straordinario per la ricostruzione della provincia di Campobasso.</p> <p>Modifica il comma 35 che, in sostituzione del cessato contributo per l'autonoma sistemazione (CAS) previsto per i nuclei familiari nei comuni della Città metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018, prevede, fino al 31 dicembre 2025, un contributo denominato «contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione» in favore dei nuclei familiari già percettori del CAS, nonché dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, deve essere sgomberata per l'esecuzione di interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici ovvero per la ricostruzione.</p> <p>La modifica in esame è volta a precisare che:</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<ul style="list-style-type: none"> - gli interventi coperti dal nuovo contributo sono quelli per il ripristino con interventi locali, miglioramento o adeguamento sismico degli edifici ovvero per la ricostruzione; - che lo sgombero succitato deve essere avvenuto in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 26 dicembre 2018.

Articolo 93-bis - Contributo per gli interventi conseguenti all'analisi della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio privato nell'area dei Campi Flegrei

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
93.044	Relatori		16.12	<p><i>Introduce l'articolo 93-bis</i>, che provvede al finanziamento degli interventi conseguenti all'analisi di vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio privato nell'area dei Campi Flegrei.</p> <p>Il comma 1, autorizza la spesa di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 al fine di favorire la riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio privato con destinazione d'uso residenziale, non oggetto dei contributi già in vigore per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili, ubicato nella zona di intervento (zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico). Le risorse di cui al primo periodo sono destinate al riconoscimento di contributi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia risultata a maggiore vulnerabilità sismica sulla base degli esiti delle analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata e in applicazione dei criteri definiti con il decreto adottato ai sensi del comma 8.</p> <p>Il comma 2 individua i criteri per la determinazione e l'assegnazione del contributo introdotto al comma 1, che è concesso per metro quadro di superficie complessiva dell'edificio, al proprietario o all'usufruttuario dell'unità immobiliare interessata ovvero al conduttore a tal fine delegato dal proprietario o dall'usufruttuario dell'unità immobiliare (in questo caso il conduttore presenta, unitamente alla domanda di contributo, l'atto di delega alla riqualificazione sismica dell'immobile rilasciato dal proprietario o dall'usufruttuario). Per ogni unità immobiliare è ammissibile una sola domanda di contributo. Il contributo è concesso nel limite massimo del 50 per cento del costo da sostenersi e ritenuto ammissibile in applicazione dei criteri definiti con il decreto adottato ai sensi del comma 8.</p> <p>Il comma 3 esclude il contributo concesso dalla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF dei beneficiari.</p> <p>Il comma 4 definisce i requisiti della domanda di contributo, presentata dal soggetto legittimato al comune nel cui territorio è ubicato l'immobile interessato dall'intervento di riqualificazione sismica. Alla domanda, che contiene anche la dichiarazione sostitutiva di certificazioni o atto di notorietà in ordine all'eventuale spettanza di ulteriori contributi pubblici o</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>di indennizzi assicurativi per la riqualificazione sismica del medesimo immobile, sono obbligatoriamente allegati a pena di inammissibilità della stessa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio; b) la copia degli esiti dell'analisi di vulnerabilità (l'articolo 2, comma 1, lettera b), e comma 3, lettera b), del DL 140/2023, c.d. decreto Campi Flegrei) riferite all'edificio per cui è presentata la domanda di contributo; c) la dichiarazione asseverata da parte di un professionista abilitato che attesti i lavori da eseguire e la relativa valutazione economica mediante computo metrico estimativo e quadro economico dell'intervento, nonché la quantificazione delle prestazioni professionali; d) la documentazione attestante lo stato legittimo dell'unità immobiliare. <p>Il comma 5 consente il riconoscimento del contributo anche nel caso di interventi relativi a edifici con più unità immobiliari purché, unitamente alla domanda, sia presentato un progetto unitario per l'intero edificio, inteso come unità strutturale ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni, anche qualora tra le unità immobiliari componenti l'edificio siano presenti, oltre alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, unità immobiliari adibite ad abitazione non principale o aventi destinazione d'uso diversa da quella residenziale.</p> <p>Il comma 6 individua in 60 giorni il termine per la conclusione del procedimento da parte dei comuni, mentre il termine decadenziale per l'ultimazione degli interventi e redazione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo è stabilito con il decreto previsto al comma 8.</p> <p>Il comma 7 limita il riconoscimento del contributo al netto degli eventuali ulteriori contributi pubblici di riqualificazione sismica e di eventuali contributi o indennizzi riconosciuti in relazione al medesimo edificio e per analoghe finalità da un'amministrazione pubblica, anche come credito d'imposta, o da istituti assicurativi. Il comma inoltre limita la concessione del contributo ai soli immobili dotati e conformi al titolo abilitativo.</p> <p>Il comma 8 prescrive l'adozione, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di un decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa con il Presidente della regione Campania, che definisce:</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>a) i criteri di riparto tra i comuni interessati delle risorse e le modalità di trasferimento agli stessi delle risorse assegnate;</p> <p>b) le procedure e i criteri di priorità nell'assegnazione dei contributi, ivi inclusi i criteri per la certificazione dell'abitazione abituale e continuativa, nonché i criteri di determinazione del contributo riconoscibile per la realizzazione degli interventi e le modalità di erogazione in favore dei beneficiari, con riferimento, altresì, alla percentuale di riduzione della vulnerabilità sismica da conseguire all'esito dell'intervento per poter ottenere il contributo pubblico, nonché alla definizione dei costi convenzionali di intervento sulla base dei quali determinare il contributo sul singolo intervento, comprensivo delle spese tecniche per la progettazione;</p> <p>c) le modalità di presentazione delle domande di contributo, anche mediante la predisposizione di modulistica uniforme;</p> <p>d) i termini di conclusione degli interventi e di redazione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo degli stessi;</p> <p>e) i tempi e le modalità di rendicontazione da parte dei comuni dei contributi riconosciuti per la realizzazione degli interventi.</p> <p>Il comma 9 provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029. A tali oneri si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge di bilancio 2017, relativamente alla quota affluita nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.</p> <p>Il comma 10 modifica l'articolo 9-quinquies del DL 76/2024 (relativo alla ricostruzione post-calamità), relativo all'esecuzione di interventi urgenti di ripristino e riqualificazione sismica degli edifici scolastici siti nella zona di intervento, per autorizzare la spesa di 3,8 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge di bilancio 2017, relativamente alla quota affluita nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri». Si proroga infine al 31</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				dicembre 2025 la contabilità speciale presso la Tesoreria dello Stato, intestata al soggetto competente individuato, al proprio interno, dalla regione Campania.

Articolo 93-bis - Misure per il completamento della Carta geologica ufficiale d'Italia

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
93.030 NF	L'Abbate	M5S	16.12	<p>Inserisce l'articolo 93-bis, che rifinanzia per un importo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, l'autorizzazione di spesa della legge di bilancio 2023 che assegna al Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) un contributo per il completamento della Carta Geologica Ufficiale d'Italia alla scala 1: 50.000 (CARG).</p> <p><i>Conseguentemente</i></p> <p>Agli oneri pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante riduzione del Fondo esigenze indifferibili come rifinanziato dall'articolo 121 comma 2.</p>

Articolo 93-bis – Norma di interpretazione autentica sulle stabilizzazioni del Sisma

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
93.028 NF	Benvenuti Gostoli	Fdl	16.12	<p>Aggiunge l'art. 93-bis che reca una norma di interpretazione autentica su alcune disposizioni recate dal DL 104/2020 (commi 3 e 3-bis dell'articolo 57) riguardanti le assunzioni a tempo indeterminato - da parte degli enti territoriali - di personale, previste al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016.</p> <p>Si precisa al riguardo che tali assunzioni avvengono in deroga anche ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti per gli enti territoriali– secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – e, in caso di finanziamento parziale, per la sola quota finanziata dal fondo istituito a tal fine dal comma 3-bis del DL 104/2020.</p>

Articolo 94 - Ammodernamento del sistema idrico del Peschiera e infrastrutture idriche

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
94.033 NF	Matone	Lega	16.12	<p><i>Modifica il comma 1</i>, autorizza la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2025 e di 15 milioni di euro per l'anno 2026, per la realizzazione del progetto di messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema idrico del Peschiera. A copertura, è disposta l'acquisizione all'entrata del bilancio dello Stato di pari quota dal Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche.</p> <p>Aggiunge il comma 1-bis che modifica il decreto-legge n. 13 del 2023 contenente disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) prevedendo l'estensione della possibilità di finanziamento da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali anche ad investimenti effettuati per potenziare le infrastrutture idriche.</p> <p>Si ricorda che dalla legislazione vigente alla Cassa per i servizi energetici ambientali sono assegnati, ai sensi dell'articolo 51, comma 1-<i>quater</i>, decreto-legge n.13 del 2023, i rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea a fronte di spese anticipate dallo Stato per misure di riduzione dei costi in materia energetica, rendicontate nell'ambito dei programmi nazionali (PON) cofinanziati dai Fondi strutturali 2014-2020, nonché quelle recuperate a seguito di variazioni del tasso di cofinanziamento dei predetti programmi al fine del finanziamento di iniziative normative volte alla previsione di agevolazioni per la fornitura di energia elettrica e di gas riconosciute, in particolare, ai clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute.</p>

Articolo 94- bis Fondo opere idrauliche

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
94.032 NF	Santillo	M5S	16.12	<p>Introduce l'articolo 94-bis, che finanzia il Fondo per il finanziamento della progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici per 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 2 milioni di euro per l'anno 2027.</p> <p><i>Conseguentemente:</i> Agli oneri si provvede mediante riduzione di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 2 milioni di euro per l'anno 2027 del Fondo esigenze indifferibili, come rifinanziato dall'art. 121, comma 2, della presente legge.</p>

Articolo 94- Risorse idriche e valorizzazione degli ambiti montani della Valle d'Aosta

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
94.08 NF	Manes	AUT	16.12	<p>Introduce l'articolo 94-bis che – per fare fronte agli effetti dei cambiamenti climatici sulla disponibilità delle risorse idriche e per la valorizzazione degli ambiti montani – assegna alla regione Valle d'Aosta un contributo straordinario di 4,5 milioni di euro (1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027).</p> <p><i>Conseguentemente:</i> è corrispondentemente ridotto il rifinanziamento del Fondo per le esigenze indifferibili previsto dall'art. 121, comma 2, della presente legge.</p>

Articolo 95- Regolazioni finanziarie con le autonomie speciali

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
95.2	Panizzut	Lega	16.12	Sopprime il comma 4 , che, in relazione alle norme che recepiscono l' accordo in materia finanziaria con la Regione Friuli-Venezia Giulia del 19 ottobre 2024 (commi 1-3 dell'articolo 95) fermo restando l'obbligo per la regione di rispettare quanto concordato con il Governo, richiama la norma di attuazione dello statuto speciale in materia di coordinamento della finanza pubblica, adottata con decreto legislativo n. 154 del 2019, secondo cui le disposizioni contenute negli accordi devono comunque essere recepite in apposite norme di attuazione statutaria e stabilisce appunto che le suddette norme saranno efficaci a decorrere dall'entrata in vigore della norma di attuazione statutaria di recepimento dell'accordo.
95.3 95.4	Cattoi De Bertoldi	Lega Misto	16.12	Interviene nel comma 8 , che, in attuazione dell' accordo del 19 ottobre 2024 con la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce gli importi (non modificati) che ciascuna Provincia autonoma è tenuta a versare al bilancio dello Stato, entro il 31 marzo 2025, modificando la motivazione nel senso che i suddetti importi sono quantificati in via definitiva a titolo di risorse ricevute in eccesso , mentre nel testo originario veniva specificato che la restituzione riguarda le risorse ricevute in eccesso rispetto alla perdita di gettito connessa all'emergenza Covid-19 per il biennio 2020-2021.

Articolo 95-bis - Fondo per l'economia del mare

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
72.033	Relatori		16.12	<p>Inserisce l'articolo 95-bis che, al fine di promuovere un'economia e una crescita blu sostenibili, tenendo conto di tutte le componenti dell'economia marittima e con particolare riguardo alla valorizzazione dei mari, degli oceani, della biodiversità e dell'uso sostenibile delle risorse marine, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro nell'anno 2025 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. I settori di intervento ammissibili al finanziamento del Fondo, nonché i criteri per il riparto delle risorse del medesimo Fondo sono definiti con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'autorità delegata per le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato interministeriale per le politiche del mare di cui all'art. 12 del D.L. 173/2022.</p> <p>Si ricorda che l'art. 12 del D.L. 173/2022 ha introdotto nel d.lgs. n. 303/1999 l'art. 4-bis (Politiche del mare e istituzione del Comitato interministeriale per le politiche del mare), il cui comma 1 dispone che il Presidente del Consiglio dei ministri coordina, indirizza e promuove l'azione del Governo con riferimento alle politiche del mare e il cui comma 2 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM), con il compito di assicurare, ferme restando le competenze delle singole amministrazioni, il coordinamento e la definizione degli indirizzi strategici delle politiche del mare, tra cui, ai sensi del comma 3, l'elaborazione e approvazione del Piano del mare, con cadenza triennale, contenente gli indirizzi strategici in materia di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) tutela e valorizzazione della risorsa mare dal punto di vista ecologico, ambientale, logistico, economico; b) valorizzazione economica del mare con particolare riferimento all'archeologia subacquea, al turismo, alle iniziative a favore della pesca e dell'acquacoltura e dello sfruttamento delle risorse energetiche; c) valorizzazione delle vie del mare e sviluppo del sistema portuale;

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>d) promozione e coordinamento delle politiche volte al miglioramento della continuità territoriale da e per le isole, al superamento degli svantaggi derivanti dalla condizione insulare e alla valorizzazione delle economie delle isole minori;</p> <p>e) promozione del sistema-mare nazionale a livello internazionale, in coerenza con le linee di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane;</p> <p>f) valorizzazione del demanio marittimo, con particolare riferimento alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative.</p>

Articolo 96, comma 3 - Adeguamento addizionale regionale IRPEF

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
8.0160 NF	Relatori		16.12	Modifica il comma 3 al fine di sostituire il riferimento ai termini previsti dal comma 2 del medesimo articolo con il riferimento più generale ai “termini previsti” nell'ipotesi in cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non approvino entro tali termini la legge modificativa degli scaglioni e delle aliquote, per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027

Articolo 97 - Finanziamento del trasporto pubblico locale

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
97.1 UNF e 97.2 UNF	Frassini Stefani	Lega Lega	16.12	<p>Sostituisce integralmente l'art. 97, confermando, al comma 1, l'incremento del Fondo Nazionale per il concorso dello Stato al Trasporto pubblico locale, di 120 milioni € per l'anno 2025, ma prevedendo una specifica modalità di ripartizione di tale incremento di risorse: l'incremento sarà ripartito proporzionalmente tra le Regioni che, in virtù della sola applicazione del criterio dei costi standard, come definito dalla lett. a) dell'art. 27, comma 2, del D.L. n. 50/2017, presentano imputazioni potenziali rispetto alle percentuali di accesso al Fondo superiori alle rispettive percentuali assegnate nell'anno 2020.</p> <p>Viene poi introdotto un nuovo comma 2 all'art. 97 che, alla lett. a), estende al 2025 la disposizione già prevista per gli anni 2023 e 2024, in base alla quale al riparto del Fondo si provvede, per una quota pari a euro 4.873.335.361,50, secondo le percentuali utilizzate per l'anno 2020, nonché prevede che alla determinazione delle quote del 50% del Fondo da ripartire secondo i criteri dei costi standard e di efficientamento (previsti dall'art. 27, comma 2, lettere a) e b) del D.L. n. 50/2017), si provveda a valere sulle risorse residue del Fondo, decurtate della quota suddetta.</p> <p>Con la lett. b) del comma 2, si differisce inoltre, dal 31 luglio 2023 al 30 giugno 2025, il termine per l'emanazione del decreto del MIT che dovrà definire gli indicatori per determinare i livelli adeguati di servizio e le modalità di applicazione degli stessi al fine della ripartizione del Fondo, specificando altresì che tali criteri si applicheranno a decorrere dal 2026. Il decreto ministeriale dovrà emanarsi sentita la Conferenza unificata, anziché previa intesa con la stessa, come previsto nella formulazione vigente.</p> <p><i>Conseguentemente</i></p> <p>Modifica l'articolo 121, comma 2 riducendo di 120 milioni di euro per il 2025 il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.</p>

Articolo 97, commi 1-bis e 1-ter - Contributo Comune di Brescia per interventi infrastrutturali

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
97.26 NF	Benzoni	AZ	16.12	<p>Inserisce i commi 1-bis e 1-ter che prevedono l'assegnazione a favore del comune di Brescia di un contributo di 1 milione di euro per l'anno 2025 e 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 da destinate ad interventi infrastrutturali.</p> <p><i>Conseguentemente:</i></p> <p>Agli oneri si provvede mediante la riduzione di 1 milione di euro per l'anno 2025 e di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 del Fondo esigenze indifferibili, come rifinanziato dall'art. 121, comma 2, della presente legge.</p>

Articolo 97-bis - Schermi di schermatura delle aule adibite allo svolgimento degli esami orali per il conseguimento della patente di guida

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
97.014 NF	Gaetana Russo	Fdl	16.12	<p>Inserisce l'articolo 97-bis che autorizza il Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) a utilizzare dispositivi atti all'analisi e l'inibizione delle frequenze al fine di garantire la regolarità e lo svolgimento degli esami di teoria per il conseguimento ed il rinnovo dei titoli abilitativi alla guida e dei titoli professionali connessi. A tale fine, si autorizza la spesa di euro 4.965.000 per il 2025. La definizione delle modalità di erogazione di tali risorse è demandata ad un decreto del MIT, da adottarsi di concerto con il Ministero delle imprese e del <i>made in Italy</i>. Agli oneri per la manutenzione di tali apparecchiature si provvede, a decorrere dal 2026, a valere sulle risorse previste a legislazione vigente.</p> <p><i>Conseguentemente:</i> Alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: 2025: -4.965.000</p>

Articolo 97-bis – Criteri di premialità per investimenti delle regioni a statuto ordinario

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
120.17 NF	Frassini	Lega	16.12	<p>Aggiunge l'articolo 97-bis che estende agli anni 2025 e 2026 i criteri per la determinazione del parametro di "virtuosità" delle regioni, in termini di contenimento delle spese e di rispetto degli obblighi derivanti dal concorso alla finanza pubblica, ai fini della redistribuzione, tra le regioni a statuto ordinario, della quota premiale del 10% dei trasferimenti erariali assegnati per il c.d. "federalismo amministrativo", stabilita dall'articolo 6, comma 20, del decreto-legge n. 78 del 2010. La norma, inoltre, istituisce un tavolo tecnico, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, con il compito di adeguare la metodologia di determinazione dell'indicatore di virtuosità alle nuove regole della <i>governance</i> europea.</p> <p><i>Conseguentemente:</i></p> <p>Modifica l'articolo 104, comma 12 (<i>vedi</i>) che interviene a precisare i compiti del tavolo tecnico istituito in relazione alle nuove regole della <i>governance</i> europea per comuni, città metropolitane e province.</p>

Articolo 97 bis - Linea ferroviaria Palermo-Agrigento-Porto Empedocle

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
97.028 NF	Carmina	M5S	16.12	<p>Introduce l'art. 97-bis, che autorizza la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 finalizzata alle esigenze infrastrutturali della linea ferroviaria Palermo-Agrigento-Porto Empedocle, per favorire la mobilità dei cittadini siciliani.</p> <p><i>Conseguentemente:</i> Modifica l'articolo 121, comma 2 riducendo di 1 milione di euro per gli anni 2025, 2026 e 2027 il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 121, comma 2</p>

Articolo 97- bis – Fondo straordinario per il rafforzamento dei servizi sociali

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
2.62	Relatori		16.12	<p>Inserisce l'art. 97-bis, che istituisce presso il MEF un fondo con dotazione finanziaria di 45 milioni per l'anno 2025. Il fondo è ripartito, sulla base di una proposta delle Regioni in sede di auto-coordinamento entro il 31 gennaio 2025, con decreto del MEF, previa intesa della Conferenza Stato-Regioni.</p> <p>Conseguentemente inserisce l'art. 101-bis, commi 1-3 (Fondo straordinario per il rafforzamento dei servizi sociali), come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il comma 1 istituisce, per rafforzare i servizi sociali dei comuni in difficoltà finanziaria, un fondo di 5 milioni di euro per ciascun anno 2025 e 2026 nello stato di previsione del MINT; - il comma 2 stabilisce che i contributi di cui al comma 1 sono destinati ai comuni che soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti: a) popolazione residente rispetto al penultimo anno precedente non superiore a 3 mila abitanti; b) diminuzione della popolazione residente nell'anno 2023 superiore al 5% rispetto al 2011; c) classificazione come comune totalmente montano; d) in stato di dissesto o in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. - Il comma 3 prevede che il fondo di cui al comma 1 è ripartito in proporzione alle spese risultanti per la missione 12 nell'ultimo rendiconto approvato dall'ente, ripartito con decreto del MINT, di concerto con il MEF, sentita la Conferenza Stato-città.

Articolo 98, comma 5–bis - Oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Ancona

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
98.4 NF	Silvestri	Fdl	16.12	<p>Aggiunge il comma 5-bis che autorizza la spesa di 3 milioni di euro per il 2025 e di 6 milioni € per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Ancona, verso i principali aeroporti nazionali. Il finanziamento opera sulle compensazioni accettate dai vettori a seguito della relativa gara di appalto europea, espletata secondo le disposizioni e le procedure di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008.</p> <p>Si dispone altresì che gli enti territoriali possano concorrere, mediante proprie risorse, al finanziamento di tali oneri, come definiti in apposita conferenza di servizi, finalizzata a individuare altresì, sulla base delle risorse individuate ai sensi del presente comma, il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre ai collegamenti aerei da e per Ancona, sempre in ottemperanza e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1008/2008.</p> <p><i>Conseguentemente</i></p> <p><i>si modifica l'articolo 121, comma 2</i>, riducendo di 3 milioni di euro per il 2025 e di 6 milioni € er ciascuno degli anni 2026 e 2027 il fondo per le esigenze indifferibili.</p>

Articolo 98–bis – Ulteriori disposizioni in materia di diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
21.2	Governo		16.12	<p>Introduce l'articolo 98-bis in materia di accertamento del versamento dei diritti di imbarco, nonché in materia di addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sui voli extra-UE. Il comma 1 inserisce i commi da 11-<i>bis</i> a 11-<i>sexies</i> all'articolo 2 della legge n. 350 del 2003. Con tali disposizioni si attribuiscono all'ENAC i seguenti compiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (di seguito Ministero) del numero di passeggeri registrati all'imbarco degli scali nazionali; - gestione della riscossione dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri da parte dei gestori dei servizi aeroportuali. <p>Le compagnie aeree sono tenute al versamento della suddetta addizionale entro tre mesi dalla fine del mese in cui sorge l'obbligo. Si stabilisce, altresì, che le somme riscosse siano comunicate mensilmente al Ministero e riversate all'entrata del bilancio dello Stato.</p> <p>Viene disposto altresì che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le comunicazioni sul numero dei passeggeri registrati costituiscono accertamento del credito erariale nei confronti dei vettori obbligati all'applicazione dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco e danno titolo, in caso di inadempimento, ad attivare la riscossione coattiva; - in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione delle somme riscosse ovvero di violazioni concernenti il conseguente versamento il Ministero provvede all'accertamento dell'inadempimento e all'irrogazione di una sanzione amministrativa di euro 5 mila per ciascuna violazione riscontrata. <p>Il comma 2 modifica l'articolo 6-<i>quater</i> del decreto-legge n. 7 del 2005, inserendo i commi da 3-<i>quinqies</i> a 3-<i>duodecies</i>.</p> <p>Viene incrementata, a decorrere dal 1° aprile 2025, l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri in misura pari a 0,50 centesimi di euro per passeggero imbarcato su voli verso destinazioni extra-Ue con partenza dagli scali aeroportuali. Si individuano nei comuni i beneficiari di tale incremento, nonché, in caso di popolazione inferiore a 15 mila abitanti, nella provincia o nella città metropolitana, i quali destinano tale incremento alle opere di</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>urbanizzazione primaria e secondaria, nonché alla realizzazione di nuove infrastrutture stradali o all'implementazione di quelle già esistenti. A tal fine, l'ENAC provvede a comunicare al Ministero i dati relativi al numero dei passeggeri annui registrati all'imbarco dagli scali nazionali verso destinazioni extra UE, suddiviso per singolo aeroporto e per vettore; tale comunicazione costituisce accertamento del credito nei confronti dei vettori obbligati all'applicazione dell'incremento.</p> <p>Si prevede, in caso di scalo aeroportuale insistente sul territorio di più comuni, la ripartizione delle somme derivanti dal suddetto incremento secondo la percentuale di superficie territoriale comunale inglobata nel perimetro aeroportuale sul totale del sedime, sulla scorta dei dati catastali. Tali somme sono versate da parte dei gestori aeroportuali direttamente in favore dei comuni e delle province o delle città metropolitane beneficiari secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministero di concerto con il Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze.</p>

Articolo 98–bis - Disposizioni in materia di continuità territoriale – Aeroporto di Brindisi

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
98.02 NF	Coppo	Fdl	16.12	<p>Introduce l'art. 98-bis, che, al comma 1, estende all'aeroporto di Brindisi le disposizioni in materia di continuità territoriale aerea.</p> <p>Al comma 2 si dispone uno stanziamento di complessivi 5 milioni di euro, di cui 1,5 milioni € per il 2025, 1,7 milioni € per il 2026 e 1,8 milioni € per il 2027 per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Brindisi, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali e internazionali, assegnati ai vettori selezionati con gara di appalto europea espletata secondo le disposizioni e le procedure di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008.</p> <p>Si prevede inoltre che gli enti territoriali possano concorrere, con proprie risorse, al finanziamento degli oneri, da definire in apposita conferenza di servizi, che dovrà altresì individuare il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre per i collegamenti da e per l'aeroporto di Brindisi, sulla base delle risorse qui individuate.</p> <p><i>Conseguentemente:</i></p> <p>Modifica l'articolo 121, comma 2 riducendo di 1,5 milioni € per il 2025, 1,7 milioni € per il 2026 e 1,8 milioni € per il 2027 il Fondo per le esigenze indifferibili come rifinanziato dal presente disegno di legge.</p>

Articolo 98–bis – Opere pubbliche Calabria

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
98.04 NF	Patriarca	FI	16.12	<p>Introduce l'articolo 98-bis che, al comma 1, incrementa l'importo del contributo assegnato (dal comma 521 della legge 197/2022 – legge di bilancio 2023) alla regione Calabria per la realizzazione di opere pubbliche.</p> <p>Il comma 521 citato ha assegnato alla regione Calabria un contributo straordinario di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, da ripartire per una quota di 5 milioni di euro tra i comuni della regione medesima.</p> <p>Nel dettaglio, il comma in esame prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'importo di tale contributo è incrementato di 19,1 milioni di euro (1 milione di euro per l'anno 2025, 3,1 milioni per l'anno 2026 e 5 milioni per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029); - tali risorse aggiuntive sono ripartite tra i comuni della regione Calabria e, con delibera della giunta regionale sono individuati i comuni destinatari delle risorse e gli interventi da finanziare. <p><i>Conseguentemente:</i></p> <p>alla copertura degli oneri, pari a 1 milione di euro per l'anno 2025, 3,1 milioni per l'anno 2026 e 5 milioni per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, si provvede mediante riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili come rifinanziato dall'art. 121, comma 2, della presente legge</p>

Articolo 100, comma 2-bis - Contributo ai comuni in deficit della Regione Siciliana e Sardegna

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
100.14 NF	Cannata	Fdl	16.12	<p>Aggiunge il comma 2-bis disponendo un incremento, pari a 5 milioni di euro, per il Fondo dedicato al risanamento finanziario dei comuni il cui deficit strutturale è imputabile alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio e non a patologie organizzative; tale fondo è destinato ai comuni che dispongano di un piano di riequilibrio approvato, un indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), calcolato dall'ISTAT, superiore a 100, e un indice di capacità fiscale pro capite inferiore a 395. Tale incremento è destinato esclusivamente ai comuni della Regione Siciliana e Sardegna con popolazione tra i 20.000 ed i 35.000 abitanti il cui piano di riequilibrio finanziario sia stato approvato dalla Corte dei conti nel 2015 per l'anno 2014 e con durata fino all'anno 2023, e ancora sotto il controllo della Corte dei conti. Il riparto di tali 5 milioni è determinato da un decreto del Ministro dell'Interno sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.</p> <p><i>Conseguentemente:</i> il Fondo per esigenze urgenti e indifferibili in corso di gestione, come rifinanziato dall'articolo 121 comma 2, è ridotto di 5 milioni di euro per il 2025.</p>

Articolo 100, comma 2-bis - Tariffe affissioni pubblicitarie

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
100.13 NF 100.17 NF	Barabotti Squeri	Lega FI	16.12	<p>Introduce il comma 2-bis con cui si interviene sulle disposizioni in materia di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.</p> <p>La lettera a), modificando il comma 817 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, prevede che la facoltà di variazione del gettito del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria mediante la modifica delle tariffe avvenga secondo criteri di ragionevolezza e gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del prelievo e della loro associazione a elementi di arredo urbano e di servizio al trasporto pubblico locale o alla mobilità sostenibile.</p> <p>Le lettere b) e c), novellando il comma 821, stabiliscono rispettivamente che nel regolamento con cui viene disciplinato il presente canone debba essere indicata la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni solo qualora i comuni non si avvalgano della facoltà di non svolgere un servizio pubbliche affissioni e che il canone per gli impianti ubicati su suolo privato o comunque in ambiti privati possa essere ridotto fino alla metà.</p> <p>La lettera d), intervenendo sul comma 825, dispone che dalla superficie complessiva del mezzo pubblicitario assunta come parametro ai fini della determinazione del canone vada esclusa quella relativa agli elementi che non posseggono alcun effetto pubblicitario.</p> <p>La lettera medesima stabilisce, altresì, che, in caso di installazione di una pluralità di segnali turistici o di territorio o di frecce direzionali, su un unico impianto pubblicitario, anche riferiti a soggetti ed aziende diverse, la superficie da assoggettare al canone unico patrimoniale è quella dell'intero impianto oggetto della concessione o dell'autorizzazione, mentre, qualora i titolari del provvedimento di concessione o di autorizzazione all'installazione dell'impianto siano diversi, il canone va liquidato distintamente, commisurandolo alla superficie del segnale o del gruppo segnaletico che è nella disponibilità di ciascuno di essi.</p>

Articolo 100-bis –Contributo per le famiglie evacuate dalla Torre di via Antonini

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
100.041 NF	Gadda	IV	16.12	<p>Aggiunge l'articolo 100-bis, che al comma 1 prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno di un Fondo, con una dotazione di 50.000 euro per l'anno 2025, finalizzato all'erogazione di un contributo a favore dei proprietari delle unità immobiliari site nella Torre di via Antonini di Milano, dichiarata inagibile a seguito dell'incendio del 29 agosto 2021. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni di attuazione del comma 1.</p> <p><i>Conseguentemente</i> il Fondo per esigenze urgenti e indifferibili in corso di gestione, come rifinanziato dall'articolo 121 comma 2, è ridotto di 50.000 euro per il 2025.</p>

Articolo 101 - Fondo per l'assistenza ai minori

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
101.7 NF	Giuliano	M5S	16.12	<p>Modifica il comma 2 prevedendo 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, da destinare al Fondo per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria. Tali risorse sono destinate ai comuni che hanno un rapporto tra le spese di carattere sociale sostenute per provvedere all'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile e il fabbisogno standard monetario per la funzione sociale superiore al 3 per cento (in luogo del 10 per cento, originariamente previsto).</p> <p>Modifica il comma 5 il quale prevede, quale criterio di riparto, che si tenga conto delle particolari esigenze dei comuni di piccola dimensione e delle spese sostenute dai comuni per far fronte all'esecuzione delle sentenze relative alla giustizia minorile nell'anno precedente e dell'incidenza di tali spese sul fabbisogno standard monetario per la funzione sociale. La modifica sopprime il riferimento "all'anno precedente".</p>

Articolo 101-*bis* - Fondo potenziamento iniziative minori a rischio devianza

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
101.06 NF	Auriemma	M5S	16.12	<p>Introduce l'art. 101-<i>bis</i>, che istituisce presso il Ministero dell'interno un Fondo per il potenziamento dei percorsi di rieducazione per i minori a rischio di devianza, di cui all'art. 27-<i>bis</i> del d.P.R. 448/1988, con una dotazione pari a euro 500.000 per il 2025, 1 milione per il 2026 e 2 milioni per il 2027.</p> <p><i>Conseguentemente:</i> ai relativi oneri si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili (modifica l'art. 121, comma 2).</p>

Articolo 101-bis – Fondo straordinario per il rafforzamento dei servizi sociali

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
2.62	Relatori		16.12	<p>Introduce l'articolo 101-bis il quale, al fine di rafforzare, in via straordinaria e temporanea, l'offerta di servizi sociali da parte dei piccoli Comuni in difficoltà finanziaria, istituisce un Fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.</p> <p>Accedono ai contributi erogati a valere sul fondo i Comuni classificati come totalmente montani, con popolazione residente non superiore a 3.000 abitanti, con una variazione negativa della popolazione residente nel 2023 superiore al 5 per cento rispetto al 2021 e che si trovano in dissesto finanziario oppure in procedura di riequilibrio finanziario.</p> <p>Il fondo è ripartito in proporzione alle spese risultanti per la Missione 12 nell'ultimo rendiconto approvato dall'ente, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p>

Articolo 101-bis – Incremento del Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
2.62	Relatori		16.12	<p>Introduce l'articolo 101-ter, che incrementa il Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori (di cui all'articolo 1, comma 589, della legge di bilancio 2022) di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, al fine di consentire agli enti locali di potenziare le iniziative per la promozione della legalità nei loro territori, nonché di rafforzare le misure di ristoro del patrimonio dell'ente e in favore degli amministratori locali che hanno subito atti intimidatori connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali.</p> <p>Si ricorda che il Fondo di cui si prevede l'incremento, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno (cap. 1429), presenta una dotazione finanziaria a legislazione vigente pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2025-2027.</p>

Articolo 102-bis - Sostegno economico ai comuni in dissesto

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
102.04 NF 102.083 NF	Ciaburro Urzi	FDI FDI	16.12	<p>Introduce l'articolo 102-bis che prevede a favore dei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti che hanno dichiarato il dissesto dal 1° gennaio 2017, e che hanno aderito alla procedura semplificata, l'attribuzione di una anticipazione di liquidità, fino all'importo massimo annuo di 25 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi alla gestione liquidatoria, da restituire in base ad un piano di ammortamento a rate costanti della durata massima di 10 anni. L'anticipazione è assegnata, con decreto annuale del Ministro dell'interno, a seguito della ricognizione del fabbisogno effettivo e attuale di liquidità degli enti interessati, tenuto conto di altri eventuali anticipi o contributi già percepiti.</p> <p>Al riguardo si ricorda che l'art. 21 del D.L. 104/2023, al fine di facilitare il risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario, ha previsto l'attribuzione di una anticipazione di liquidità, fino all'importo massimo annuo di 100 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026.</p>

Articolo 102-bis – Interpretazione maggior gettito da versamenti IMU e TARI

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
102.079	Osnato	Fdl	16.12	<p>Inserisce l'articolo 102-bis che, aggiungendo il comma 1091-bis all'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, propone un'interpretazione autentica di "maggior gettito accertato e riscosso" relativo agli accertamenti IMU e TARI (di cui al comma 1091 del medesimo articolo di legge) nei seguenti termini:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'ammontare complessivamente incassato a seguito dell'attività di recupero tributario posta in essere dal comune che genera un aumento di risorse disponibili nel bilancio comunale rispetto all'adempimento spontaneo del contribuente; <p>in aggiunta, per adempimento spontaneo si intende il versamento IMU e TARI effettuato dal contribuente alle scadenze di legge e regolamentari, non indotto da azioni dell'amministrazione comunale.</p>

Articolo 104 - Contributo alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali e rimodulazione dei finanziamenti degli enti territoriali

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
104.7	Steger	Misto	16.12	<p>Modifica il comma 1 specificando che il contributo agli obiettivi di finanza pubblica e al rispetto dei vincoli derivanti dalle regole della nuova governance economica europea delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano è stabilito dall'articolo 95 del disegno di legge.</p> <p>Con riferimento alle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta nonché alle province autonome di Trento e di Bolzano, l'emendamento interviene sul comma 4 disponendo che a questi non si applichino le disposizioni contenute nei commi da 6 a 10 dell'articolo 104 relative all'iscrizione e alla destinazione di un fondo nella missione 20 "Fondi e accantonamenti" della parte corrente di ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione di importo pari al contributo annuale alla finanza pubblica, agli ulteriori obblighi di concorso alla finanza pubblica a carico degli enti territoriali per i quali qualora risultino andamenti di spesa corrente non coerenti con gli obiettivi fissati e le relative modalità di verifica annuale di tali andamenti.</p> <p>L'emendamento modifica anche il comma 6 dell'articolo 104, prevedendo con riferimento al bilancio di previsione 2025-2027 per le autonomie speciali l'iscrizione del Fondo di parte corrente di pari importo al contributo annuale alla finanza pubblica con legge senza dover approvare una variazione di bilancio.</p> <p>Infine, integra il comma 8 stabilendo che per le autonomie speciali possano essere previsti eventuali ulteriori obblighi nel rispetto del principio dell'accordo, degli statuti e delle relative norme d'attuazione</p>
104.10	Pizzimenti	Lega	16.12	<p>Aggiunge il comma 1-bis stabilendo che richiami al contributo alla finanza pubblica contenuti nell'articolo 104 sono da intendersi riferiti alle previsioni dell'articolo 95 di questo stesso provvedimento per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.</p>
120.17 NF	Frassini	Lega	16.12	<p>Modifica il comma 12 prevedendo l'istituzione di un tavolo tecnico volto all'osservazione, in luogo del monitoraggio originariamente previsto nella versione iniziale del testo, delle grandezze finanziarie di comuni, città metropolitane e province interessate dalle regole della nuova governance economica europea.</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>Sono state, inoltre, integrate le indicazioni sui processi significativi per la gestione finanziaria e contabile degli enti che il tavolo tecnico è incaricato di migliorare e perfezionare proponendo soluzioni in tal senso. Tali processi, che nelle previsioni iniziali del disegno di legge riguardavano la riscossione delle entrate, la valorizzazione del patrimonio e l'allocazione delle risorse a disposizione, è stato previsto afferiscano anche alla gestione del fondo anticipazione di liquidità e al limite all'utilizzo di risultati di amministrazione degli enti in disavanzo.</p>

Articolo 104, commi 2-bis-2-quater – Interventi infrastrutturali per i comuni calabresi e siciliani

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
104.11 NF	Tucci	M5S	16.12	<p>Aggiunge i commi da 2-bis a 2-quater, che autorizzano la spesa di 0,5 milioni per l'anno 2025 e di 1 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027, nonché dettano la procedura per il riparto del finanziamento, volto a potenziare gli interventi infrastrutturali a favore dei comuni siciliani e calabresi capoluogo di provincia, con una popolazione al di sotto dei 50.000 abitanti.</p> <p>Il comma 2-bis, che autorizza il suddetto finanziamento, specifica altresì che tale spesa è riferita alla messa in sicurezza di ponti e viadotti, ai lavori su opere infrastrutturali relativi a edifici pubblici con particolare riguardo a scuole e asili nido nonché al potenziamento delle infrastrutture idriche.</p> <p>Il comma 2-ter stabilisce che la ripartizione del suddetto importo è effettuata con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in cui sono previsti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse, nonché i termini di utilizzo delle risorse e le modalità di monitoraggio e rendicontazione.</p> <p><i>Conseguentemente:</i></p> <p>Agli oneri derivanti, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, come rifinanziato dall'articolo 121 comma 2 della presente legge.</p>

Articolo 104, commi 21-bis- 21-quinquies - investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio e per la Rigenerazione urbana

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
104.111 NF	Volpi	Fdl	16.12	<p>Aggiunge i commi 21-bis - 21-quinquies, che dispongono sulla revoca di finanziamenti previsti per i comuni per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, e per progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale.</p> <p>Il comma 21-bis modifica l'articolo 1, comma 148-ter, della legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018), che prevede la revoca dei contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, riferiti all'anno 2022, assegnati ai comuni dal Ministero dell'interno, con <u>decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2022</u>, per le opere per le quali alla data del 15 settembre 2024 non risulta stipulato il contratto di affidamento dei lavori.</p> <p>Con la modifica in esame, la revoca dei finanziamenti previsti per i comuni risulta meno rigorosa, in quanto consente ai comuni assegnatari di evitare la revoca medesima, nel caso in cui l'affidamento dei lavori coincida con la data di pubblicazione del bando, ovvero con la lettera di invito, in caso di procedura negoziata, ovvero con l'affidamento diretto.</p> <p>Il comma 148-ter dell'art. 1 della legge di bilancio 2019, oggetto di modifica in esame, prevede che non sono soggetti a revoca i contributi riferiti all'anno 2022, assegnati con decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2022, relativi alle opere per le quali alla data del 15 settembre 2024 risulta stipulato il contratto di affidamento dei lavori. Per ulteriori approfondimenti, sulla disciplina delle "medie opere" e le risorse assegnate si rinvia al seguente <u>dossier</u>.</p> <p>Il comma 21-ter sostituisce il comma 539 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021), al fine di prevedere l'emanazione di un decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 15 maggio 2025, per la revoca dei contributi assegnati ai comuni, per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, che non rispettino i termini temporali stabiliti per l'affidamento dei lavori dal comma 538 dell'art. 1 della medesima legge di bilancio 2022. Non sono soggetti a revoca i contributi relativi ad interventi per i quali alla data del 31 marzo 2025 risulta stipulato il contratto di affidamento lavori.</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>L'art. 1, commi 534-542, legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021), al fine di favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, ha assegnato e disciplinato le procedure per i contributi previsti, nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2022, a favore dei comuni, con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti. Il Ministero dell'interno ha pubblicato il <u>D.M. del 19 ottobre 2022</u> che presenta <u>l'elenco delle domande trasmesse dai comuni e le assegnazioni di contributi</u> per 296,3 milioni per l'anno 2022.</p> <p>Il comma 21-quater modifica l'articolo 1, comma 42-quater, della legge di bilancio 2020 (L. n. 160/2019), al fine di prevedere che i comuni, soggetti attuatori degli interventi per progetti di rigenerazione urbana, per la riduzione di situazioni di emarginazione e degrado sociale, previsti nel PNRR (M5C2-2.1), stipulano il contratto di affidamento lavori entro e non oltre il 31 marzo 2025 e concludono i lavori entro il 31 dicembre 2027. Con un decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 aprile 2025, si provvede alla revoca delle risorse assegnate ai comuni per interventi per i quali alla data del 31 marzo 2025 non risulta stipulato il contratto di affidamento dei lavori.</p> <p>L'art. 1, commi 42-43 della legge di bilancio 2020 ha stabilito per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, l'assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2021, di 250 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034. Il comma 42-bis, introdotto dall'articolo 20 del D.L. 152/2021, ha disposto il trasferimento delle risorse previste al comma 42, relative agli anni dal 2021 al 2026, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), prevedendo, altresì, un'integrazione delle stesse con 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Il comma 42-quater, oggetto della modifica in esame, dell'art. 1 della legge di bilancio 2020, prevede la conclusione dei lavori entro il 31 dicembre 2027 e la revoca delle risorse assegnate ai comuni, se alla data del 15 settembre 2024 non risulta stipulato il contratto di affidamento dei lavori.</p> <p>Il comma 21-quinquies dispone che agli oneri, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, 15 milioni di euro per l'anno 2027, 9 milioni di euro per l'anno 2028 e 2 milioni di euro per l'anno 2029, si</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE)

Articolo 104-bis - Disposizioni a favore dei comuni per la gestione dei beni confiscati

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
104.08 NF	Varchi	FdI	16.12	<p>Introduce l'art. 104-bis, che prevede l'assegnazione di un contributo per investimenti nel limite complessivo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in favore dei comuni capoluogo di città metropolitana della Regione Siciliana che, al 31 dicembre 2025, risultano in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, al fine di promuovere il recupero di beni immobili confiscati alla criminalità e acquisiti al patrimonio indisponibile degli enti locali.</p> <p><i>Conseguentemente:</i> ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili (art. 1, comma 200, della legge 190/2014)</p>

Articolo 105 – Disposizioni in materia di contributo unificato

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
105.6 NF	Maschio	Fdl	16.12	<p>Sostituisce integralmente l'art. 105 del disegno di legge di bilancio, apportando modifiche alla disciplina inerente al cd. contributo unificato, nonché agli importi spettanti alla cassa previdenziale dei cancellieri, di cui al d.p.r. 115/2002.</p> <p>Si introduce l'obbligo del contestuale pagamento del contributo unificato in caso di presentazione dell'istanza del creditore con cui chiede al presidente del tribunale di autorizzare la ricerca telematica dei beni da pignorare ai sensi dell'art. 494-<i>bis</i> c.p.c..</p> <p>Inoltre, si prevede la non iscrizione a ruolo dei procedimenti civili, in caso di omesso pagamento del contributo unificato pari ad euro 43, o del minor contributo dovuto, salvi i casi di esenzione dal pagamento.</p> <p>La norma detta disposizioni in materia di iscrizione a ruolo e riscossione del contributo unificato non versato nei procedimenti civili, da parte della società Equitalia Giustizia Spa.</p> <p>Infine, viene abrogata la disposizione che prevede il versamento di una percentuale dei crediti recuperati, relativi alle spese processuali ed alle pene pecuniarie, alla cassa previdenza dei cancellieri.</p>

Articolo 105-*bis* – Modifiche alle norme di attuazione del codice del processo amministrativo

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
105.6 NF	Maschio	FdI	16.12	<p>Introduce l'art. 105-<i>bis</i>, che modifica le norme di attuazione del codice del processo amministrativo (art. 13-<i>ter</i> dell'allegato 2 al d.lgs. 104/2010) prevedendo il versamento di una somma, stabilita dal giudice nel limite massimo del doppio del contributo unificato previsto per il grado di giudizio, a carico della parte che nel processo amministrativo non ha rispettato i limiti dimensionali stabiliti per la redazione degli atti processuali, senza previa autorizzazione.</p> <p>La somma viene versata al bilancio dello Stato per essere riassegnata allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.</p>

Articolo 109 – Misure urgenti per lo smaltimento dell'arretrato dei ricorsi di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
0.8.0160.6	Relatori		16.12	<p>Modifica l'art. 109, che novella la legge n. 89 del 2001 (Legge Pinto), prevedendo che nei casi di proposizione dell'azione di ottemperanza da parte dei creditori di somme liquidate per equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, può essere nominato in qualità di commissario <i>ad acta</i> un funzionario dell'amministrazione soccombente, anziché un dirigente, fissandone altresì il compenso in misura non superiore a euro 150 lordi per ciascun incarico definito. A tal fine, è autorizzata la spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.</p> <p>La disposizione, inoltre, specifica che, decorsi 20 giorni dalla sua entrata in vigore, per i successivi 2 anni, i creditori di somme liquidate per equa riparazione non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza, che, se in corso, sono sospesi.</p> <p>Allo scopo di accelerare lo smaltimento delle istanze di equa riparazione arretrate, si prevede che il Ministero della giustizia possa stipulare con l'associazione Formez PA una convenzione per il biennio 2025-2026, autorizzando, a tal fine, la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.</p> <p><i>Conseguentemente:</i> alla Tabella A, voce Ministero della giustizia apportare le seguenti variazioni: 2025: -2.800.000</p> <p><i>Agli ulteriori oneri</i> si provvede mediante riduzione di 2,8 milioni per l'anno 2026 e riduzione di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica.</p>

Articolo 110 - Turn over nella P.A

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
2.62	Relatori		16.12	<p><i>Modifica il comma 3</i>, che interviene sull'articolo 584, comma 3-bis, del codice dell'ordinamento militare (d.lgs. 66/2010), disponendo una maggiore riduzione degli oneri (correlati alla riduzione organica), a partire dal 2025, rispetto a quanto già previsto da tale disposizione. La modifica introdotta alla <i>lettera b)</i> prevede che la riduzione degli oneri delle consistenze dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto aumenti, dal 2026 anziché dal 2025, da 4.000.000 euro a 4.657.573 euro.</p> <p><i>Modifica il comma 4 lettera a)</i> disponendo che al comma 9-bis, secondo periodo, dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 le parole «del cento per cento a decorrere dall'anno 2016» siano sostituite dalle seguenti: «del cento per cento per gli anni dal 2016 al 2025, del 75 per cento per l'anno 2026 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2027». La modifica intende, dunque, rinviare al 2026 la riduzione al 75 per cento del <i>turn over</i> per i Corpi di Polizia e per i Vigili del fuoco determinando oneri pari a 89.684.131.</p> <p><i>Modifica il comma 4, lettera b)</i>, che riduce, per il solo 2025, dal 100 al 75 per cento il limite percentuale, calcolato sulla spesa storica delle università statali, utile ai fini del calcolo delle assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato da esse effettuabili. La modifica proposta rinvia tale taglio al 2026, per i soli ricercatori universitari.</p> <p><i>Modifica il comma 5</i> che prevede tra l'altro che, per il solo 2025, gli enti e gli istituti di ricerca non possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in misura superiore a un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 75 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La modifica in oggetto sostituisce la disposizione citata, rinviano tale misura di contrazione delle assunzioni all'anno 2026 e modificando il criterio di calcolo dei limiti assunzionali: gli enti e istituzioni di ricerca potranno procedere alle citate assunzioni nei limiti della spesa determinata sulla base dell'ordinamento vigente ridotta di un importo pari al 25 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p><i>Modifica il comma 7.</i> In primo luogo, al terzo periodo, in cui si demanda ad un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito da adottare entro il 15 febbraio 2025 la revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale ATA della scuola, in modo da conseguire una riduzione nel numero dei posti pari a 2.174 unità, l'emendamento in oggetto prevede che tale riduzione debba essere conseguita non a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026 ma a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027.</p> <p>In secondo luogo, al quarto periodo, che prevede che con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri le riduzioni riferite al personale docente possano essere rimodulate, ad invarianza finanziaria, nell'ambito dell'organico triennale dell'autonomia, l'emendamento in oggetto sopprime il termine per l'emanazione del citato decreto, che era fissato dal testo inizialmente proposto al 31 marzo 2025.</p> <p><i>Modifica il comma 8</i> prevedendo che le Autorità indipendenti e altri soggetti per l'anno 2025 possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti della spesa determinata sulla base dei rispettivi ordinamenti ridotta di un importo pari al 25 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente, poiché le assunzioni di personale a tempo indeterminato di tali amministrazioni non seguono la disciplina del turn-over, ma sono regolamentate dai rispettivi ordinamenti</p>
110.32 NF 110.69 NF 110.68 NF 110.19 NF 110.73 NF 110.75 NF 110.76 NF 110.77 NF	Molinari Pastorino Zaratti Semenzato D'Alessio Bof Pella Zaratti	Lega MISTO (+Europa) AVS Noi Moderati AZ-PER-RE Lega FI AVS	16.12	Sopprime il comma 9 che prevedeva una riduzione del 25 per cento del <i>turn over</i> per il 2025 per le regioni a statuto ordinario, gli enti locali con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
110.86 NF 110.87 NF 110.88 NF 110.89 NF	Zaratti U. Pagano Pastorino Cannizzaro	AVS PD MISTO (+Europa) FI		
110.111 110.110 110.109	Steger De Bertoldi Cattoi	Misto Misto Lega		Sopprime il comma 15 che prevedeva che le disposizioni dell'art. 110 costituissero principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e che le regioni a statuto speciale e le province autonome si attenessero alle stesse tenendo conto della peculiarità dei rispettivi ordinamenti
110.118	Steger	Misto		Inserisce il comma 15-bis , che dispone, in primo luogo, che, ove non già anteriormente disposto, entro il 30 gennaio 2025 siano avviati gli adempimenti per il recupero degli importi eventualmente indebitamente corrisposti in violazione dei commi 458 e 459 della L. 147/2013) che prevedono che, in caso di passaggio di qualifica, di ruolo o di incarico, presso la stessa o diversa amministrazione, venga riconosciuto il solo trattamento attribuito al corrispondente collega di pari anzianità, con la conseguente abrogazione dell'istituto dell'assegno personale (assegno pari alla differenza tra il precedente trattamento, se più elevato, e il nuovo trattamento). Inoltre, prevede che siano fatti salvi, fino a completo riassorbimento, gli eventuali trattamenti economici riconosciuti con assegno personale prima della data del 1° gennaio 2014 (data di entrata in vigore della citata L. n. 147).

Articolo 110, comma 2-bis – Utilizzo quote di avanzo Comune di Agrigento

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
110.125 0.110.125.1 NF	Relatori Pisano	Noi Moderati		<p><i>Inserisce il comma 2-bis</i> che, per la promozione del Comune di Agrigento quale Capitale italiana della Cultura per l'anno 2025, autorizza la possibilità di utilizzo delle quote di avanzo delle risorse assegnate per l'anno 2002, dall'articolo 54, legge n.448 del 2001, al Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali.</p> <p>Le risorse in avanzo, riferite a interventi non avviati o conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, sono da destinarsi alla realizzazione di interventi urgenti e straordinari di conto capitale volti al miglioramento del decoro urbano e dei servizi pubblici locali in occasione degli eventi da svolgersi nel medesimo Comune. L'utilizzo delle risorse resta vincolato alle limitazioni normative connesse alla possibilità di applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione da parte degli enti locali.</p> <p>Il subemendamento ha esteso tale disciplina anche alle risorse assegnate per l'anno 2003.</p>

Articolo 110-bis – Potenziamento del personale del Corpo delle Capitanerie di porto

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
110.05 NF	Molinari	Lega	16.12	<p>Aggiunge l'art. 110-bis, che prevede una serie di modifiche al Codice dell'Ordinamento Militare (COM) con la finalità di mantenere gli attuali standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo delle Capitanerie di Porto.</p> <p>Il comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), dell'articolo in esame incrementa gli oneri previsti per le consistenze dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto a decorrere dal 2025 (modifica dell'art. 585, comma 1 COM) ed incrementa altresì le dotazioni organiche della Capitaneria di porto (modifica degli articoli 812-bis, 814, 815 COM).</p> <p>Il comma 2 prevede l'autorizzazione di spesa per le precedenti lettere a), b), c), ed e).</p> <p>Il comma 3 prevede l'autorizzazione per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al presente articolo, ivi comprese le spese di vettovagliamento.</p> <p>Il comma 4 prevede che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 37, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), relativa alle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ricadenti nel rifinanziamento "Contributi ventennali settore marittimo - Difesa nazionale" venga prioritariamente destinata a contrastare gli effetti negativi dell'inflazione; fronteggiare l'eccezionale incremento dei prezzi delle materie prime; sostenere l'adeguamento delle configurazioni dei sistemi di bordo per garantire il rispetto dei requisiti operativi e la risoluzione delle obsolescenze dei Pattugliatori Polivalenti d'Altura per la Marina Militare Italiana, per i seguenti importi:</p> <ul style="list-style-type: none"> o 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025-2028; o 89 milioni di euro per l'anno 2029; o 120 milioni di euro per l'anno 2030; o 50 milioni di euro per l'anno 2031; o 37 milioni di euro per l'anno 2032. <p>Il comma 5 dispone un potenziamento della rete diplomatico-consolare, prevedendo l'aumento del contingente di esperti, previsti dal dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, da 25 unità a 30 unità.</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p><i>Conseguentemente</i> Alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e Finanze sono apportate le seguenti variazioni: 2025: -595.000 2026: -1.190.000</p> <p><i>Conseguentemente</i> Alla tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e trasporti sono apportate le seguenti variazioni: 2025: -5.086.179 2026: -5.999.508 2027: -8.535.027</p>

Articolo 110-bis – Assunzioni in deroga alle facoltà assunzionali già previste dalla normativa vigente e scorrimento graduatorie

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
110.035 NF	Sbardella	Fdl	16.12	<p>Introduce l'articolo 110-bis con cui si autorizza l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di garantire la piena funzionalità e il rafforzamento dell'azione di contrasto alle frodi in settori di rilevante interesse strategico nazionale, per gli anni 2025 e 2026, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nei limiti della dotazione organica vigente, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, un contingente di personale pari a 105 unità, mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche, anche in deroga alle disposizioni in materia di concorso unico.</p> <p>Per l'attuazione della presente disposizione è autorizzata una spesa pari a 2.975.084 euro per l'anno 2025 e pari ad 5.950.168 euro annui a decorrere dall'anno 2026.</p> <p>A tali oneri si provvede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per gli anni 2025, 2026 e 2027 a valere sul bilancio dell'Agenzia; - a decorrere dall'anno 2028 mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili in corso di gestione, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, del presente ddl. <p>Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 1.532.168 per l'anno 2025 e a 3.064.337 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.</p>

Articolo 111 - Misure in materia di organi amministrativi di enti

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
111.10 NF	Cannizzaro	FI	16.12	Modifica il comma 4 aggiungendo gli enti pubblici di ricerca, i consorzi tra università ed enti pubblici di ricerca e le fondazioni aventi finalità di ricerca scientifica tra i soggetti esclusi dall'applicazione dei tetti ai compensi a carico delle finanze pubbliche disposti dall'articolo 111.

Articolo 111-bis - Disposizioni in materia di incarichi retribuiti dei membri del Governo, del Parlamento, del Parlamento europeo e dei Presidenti delle Regioni e in materia di rimborso di spese di trasferta per i Ministri e i Sottosegretari.

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
111.04 (UNF)	Relatori		16.12	<p>Introduce l'articolo 111-bis, che, ferma restando la disciplina in materia di risoluzione dei conflitti di interessi, vieta ai titolari di cariche di Governo, ai Presidenti di Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e ai parlamentari della Repubblica, fatta eccezione per gli eletti all'estero, di accettare, durante il proprio mandato, utilità erogate direttamente o indirettamente da soggetti pubblici o privati non aventi sede legale o operativa nell'Unione europea o nello Spazio economico europeo. Fatta eccezione per i titolari di cariche di Governo, il divieto non si applica nel caso di compensi non superiori a 100.000 euro annui – previa autorizzazione rilasciata dai rispettivi organi di appartenenza secondo le procedure interne (comma 1).</p> <p>Il compenso percepito in violazione di tale divieto – e ferma restando ogni altra responsabilità dei soggetti interessati – deve essere versato, entro 30 giorni dall'erogazione, all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinato al fondo di ammortamento dei titoli di Stato (comma 2) e in caso di mancato versamento, si prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al compenso percepito (comma 3).</p> <p>Il divieto si applica anche ai membri del Parlamento europeo eletti in Italia – secondo le procedure stabilite dal Parlamento europeo (comma 4).</p> <p>Si introduce in favore dei Ministri e dei Sottosegretari non parlamentari il diritto al rimborso delle spese di trasferta da e per il domicilio o la residenza per l'espletamento delle proprie funzioni. A tal fine si istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo con una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dal 2025. Le risorse di tale fondo sono destinate alle Amministrazioni interessate tramite DPCM su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze (comma 5).</p> <p><i>Conseguentemente:</i></p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				Agli oneri pari a 500.000 euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, del presente disegno di legge di bilancio (comma 6).

Articolo 112 - Misure di potenziamento dei controlli di finanza pubblica

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
112.16 UNF	Frassini	Lega	16.12	<p>Modifica l'articolo nel seguente modo:</p> <p>sopprime i commi 1 e 2 e quindi non prevedendo più di inserire rappresentanti del MEF nei collegi di revisione o sindacali degli enti, società, organismi e fondazioni che ricevono contributi dallo Stato, e riformulando il comma 3, disciplinando solo l'operato dei rappresentanti dei Ministeri nei collegi delle pubbliche amministrazioni.</p> <p>Introduce il comma 3-bis che dispone come gli organi di controllo degli enti, società, organismi e fondazioni che ricevano contributi pubblici sopra una soglia stabilita da un D.P.C.M. debbano verificare l'utilizzo degli importi ricevuti e inviare una relazione annuale al MEF.</p> <p>Modifica il comma 4, prevedendo che per le fondazioni lirico-sinfoniche e i teatri di tradizione, il volume di spese medio per l'acquisto di beni e servizi – che, per chi riceve sovvenzioni pubbliche, non potrà essere superato – sia calcolato sugli anni 2022 e 2023, non calcolando il 2021.</p>
112.17 UNF	De Bertoldi	Misto		
112.18 UNF	Pella	FI		
112.21 UNF	Dell'Olio	M5S		
112.27 UNF	Congedo	FI		
112.25 UNF	Latini	Lega		
112.26 UNF	Pella	FI		
112.31 UNF	Maccanti	Lega		

Articolo 112-bis – Modifica all'articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	
21.2	Governo		16.12	Inserisce un nuovo articolo 112-bis , composto di un unico comma, il quale – modificando l'articolo 5, comma 1, del DL n. 179/2012 – dispone l'estensione dell' obbligo di posta elettronica certificata (pec) anche agli amministratori di imprese costituite in forma societaria.

Articolo 113 - Contributo alla finanza pubblica da parte di società pubbliche (RAI)

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
113.4	Relatori		16.12	<p>Sostituisce integralmente l'articolo 113, che reca misure di contenimento delle spese della RAI, prevedendo che i risparmi ricavati da tali tagli, previsti per il 2025, 2026 e 2027, vadano a finanziare la trasformazione della RAI stessa da <i>broadcaster</i> a <i>digital media company</i>.</p> <p>Rispetto al contenuto iniziale dell'articolo, il testo proposto indirizza le riduzioni di spesa in oggetto, che prima erano previste in relazione "al costo del personale e all'affidamento di incarichi di consulenza", ai costi "per consulenze esterne" e ad altri "costi esterni".</p> <p>Ancora innovando rispetto al testo iniziale, è espunto il periodo ai sensi del quale spettava al collegio sindacale il compito di verificare che fossero correttamente individuate le voci di bilancio riconducibili alle categorie di spesa interessate dalle riduzioni in oggetto, mentre è previsto che siano gli amministratori della RAI a dare conto delle misure di riduzione di spesa adottate nella relazione sulla gestione allegata al bilancio degli esercizi 2025, 2026 e 2027.</p>

Articolo 118 - Tax credit cinema

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
118.5 NF 118.4 NF 118.2 NF 118.3 NF	Mollicone Grippo Latini Orfini	FDI AZ-PER-RE Lega PD	16.12	<p>Modifica l'articolo 118 in materia di finanziamenti al cinema e all'audiovisivo nelle parti in cui esso, nel testo precedente alla modifica, disponeva che lo Stato acquisisse una quota dei diritti e dei proventi delle opere beneficiarie del credito di imposta o di un contributo selettivo, in misura proporzionale al credito d'imposta riconosciuto.</p> <p>L'emendamento, che modifica il comma 1, sopprime del tutto tale disposizione relativamente ai finanziamenti elargiti sotto forma di credito di imposta (articoli da 15 a 20 della legge 220/2016), mentre, relativamente a quelli elargiti sotto forma di contributo selettivo (assegnato, ai sensi dell'articolo 26 della legge 220/2016, alle opere prime e seconde, alle opere realizzate da giovani autori ovvero ai film di particolare qualità artistica), prevede che lo Stato acquisisca una quota dei soli proventi dell'opera spettanti al beneficiario (e non anche dei diritti su tali opere), e, comunque, solo fino a concorrenza del contributo versato. Resta fermo che all'assegnazione di questi ultimi in favore dello Stato si procede, comunque, solo dopo che siano stati coperti i costi dell'opera.</p>

Articolo 119 - Misure di revisione della spesa e attuazione della riforma 1.13 del PNRR

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
119.15	Governo		16.12	<p>Sostituisce l'allegato III al disegno di legge di bilancio, disposto dall'articolo 119, che dispone riduzioni degli stanziamenti dei Ministeri, sia in competenza che in cassa, definendo gli importi per missioni e programmi. I</p> <p>I nuovo allegato III dispone ulteriori definanziamenti per il Ministero delle Imprese e <i>made in Italy</i> pari a ulteriori 30 milioni per il 2025, 8,8 milioni per il 2026, e 9,8 milioni dal 2027. Per gli altri Ministeri, sono state invece disposte variazioni interne tra Missioni e Programmi, modificando i singoli importi ma a invarianza dei saldi di <i>spending review</i>.</p>

Articolo 120 - Rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
0.2.62.73	Relatori		16.12	Inserisce un comma aggiuntivo 4-bis , che dispone un rifinanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, aumentando la dotazione del fondo 314 milioni di euro per l'anno 2025, di 197 milioni di euro per l'anno 2026, di 241,7 milioni di euro per l'anno 2027, di 197,2 milioni di euro per l'anno 2028, di 117,7 milioni di euro per l'anno 2029, di 117,7 milioni di euro per l'anno 2030, di 120,7 milioni di euro per l'anno 2031, di 118,7 milioni di euro per l'anno 2032, di 137,7 milioni di euro per l'anno 2033, di 175,7 milioni di euro per l'anno 2034, di 176,7 milioni di euro per l'anno 2035 e di 169,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2036.
72.033	Relatori		16.12	Inserisce un comma aggiuntivo 4-bis , che dispone un definanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, ridotto di 183,3 milioni di euro nell'anno 2025, 37,4 milioni di euro nell'anno 2026, 25,4 milioni di euro nell'anno 2027, 85 milioni di euro nell'anno 2028 e 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

Articolo 120-bis – Fondo per la riduzione dell'inquinamento da sostanze poli e perfluoroalchiliche

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
120.038 NF 60.044 NF	Fontana Zanella	M5S AVS	16.12	<p>Introduce l'articolo 120-bis, che prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), del Fondo per le attività di monitoraggio, di studi e ricerche in materia di inquinamento da sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS) con una dotazione finanziaria di 500.000 euro per l'anno 2025 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.</p> <p>L'individuazione delle misure attuative del presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato, è demandata ad un apposito decreto del MASE, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p><i>Conseguentemente:</i></p> <p>il fondo di cui all'articolo 121, comma 2, è ridotto di 500.000 euro per l'anno 2025 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.</p>

Articolo 122, comma 2-bis – Destinazione di somme in termini di indebitamento netto al Fondo di parte corrente destinato alla compensazione di eventuali scostamenti dal percorso di spesa netta

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
0.2.62.73	Relatori		16.12	Aggiunge il comma 2-bis volto a destinare quota parte delle risorse derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 72-bis (recante la riduzione dell'aliquota IRES per le imprese che investono in beni strumentali tecnologicamente avanzati), pari in termini di indebitamento netto a 1,15 miliardi di euro nell'anno 2026 al fondo di parte corrente istituito, dal precedente comma, per essere destinato alla compensazione di eventuali scostamenti dal percorso di spesa netta

Articolo 122-bis – Fondo per il contrasto del reclutamento illegale della manodopera straniera

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
0123.01 NF	Faraone	IV	16.12	<p>Introduce l'articolo 122-bis, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo per il contrasto dei fenomeni di "reclutamento illegale" della manodopera straniera, con particolare riferimento al reclutamento di coloro che sono ospitati nei centri governativi di accoglienza straordinari (c.d. CAS) ovvero nei centri gestiti dagli enti locali nell'ambito del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI).</p> <p>La dotazione iniziale del fondo è di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a cui accedono gli enti del Terzo settore, regolarmente iscritti alla I sezione del registro delle associazioni e degli enti che operano in favore degli immigrati (art. 42 TUI), autorizzati all'esercizio dell'attività di Agenzia per il lavoro e titolari di piattaforme <i>on-line</i> dedicate all'incontro tra domanda e offerta di lavoro da parte di lavoratori stranieri, accreditate presso Sviluppo Lavoro Italia.</p> <p>Ai sensi dell'articolo 42 del Testo unico in materia di immigrazione, la Direzione Generale dell'Immigrazione e delle politiche di integrazione cura la tenuta del Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati. Il Registro rappresenta uno strumento di attestazione del grado di solidità organizzativa e patrimoniale degli enti che operano nel campo dell'integrazione sociale degli stranieri. Il registro è attivo dal novembre 1999 ed è articolato in due sezioni: nella prima sezione, sono iscritti enti ed associazioni, che svolgono attività a favore dell'integrazione sociale degli stranieri (art. 42 T.U.I.); nella seconda sezione, sono iscritti enti e associazioni, che svolgono programmi di assistenza e protezione sociale (art. 18 T.U.I.).</p> <p>Per le modalità di attuazione della disposizione si rinvia ad un decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministri del lavoro e dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio.</p> <p><i>Conseguentemente</i></p> <p>Alla copertura degli oneri pari a 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 si provvede mediante la riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, del disegno di legge di bilancio.</p>

Articolo 123-bis – Istituzione di fondi di parte corrente, conto capitale, e trasferimenti alla Provincia autonoma di Trento

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
123.032	Relatori		16.12	<p>Inserisce un articolo aggiuntivo 123-bis, che istituisce tre diversi fondi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un fondo di parte corrente, pari a 18,6 milioni per il 2025, 20,3 milioni per il 2026 e 19,1 milioni per il 2027, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per misure in favore degli enti locali per realizzare interventi “in materia sociale, socio-sanitaria assistenziale, infrastrutture, sport e cultura da parte di associazioni, fondazioni ed enti operanti sul territorio, nonché di recupero e conservazione del patrimonio storico, artistico e architettonico”; • Un fondo di conto capitale, da 26,8 milioni per il 2025, 21,6 milioni per il 2026 e 8,4 milioni per il 2027, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per investimenti in materia di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, socio-sanitarie assistenziali, di mobilità, e di riqualificazione ambientale nonché di recupero e mantenimento del patrimonio storico, artistico e architettonico. • Un fondo di 150.000 euro per il 2025 e di 600.000 euro per il 2026, da trasferire alla Provincia autonoma di Trento, perché gli enti locali della Provincia effettuino misure di sicurezza del territorio, conciliazione famiglia-lavoro, acquisto di arredi per istituti scolastici di ogni ordine e grado, e recupero e mantenimento del patrimonio storico, artistico e architettonico. <p>Il primo e il secondo fondo sono gestiti direttamente dalla Presidenza del Consiglio e ripartiti con decreto, demandando la definizione dei criteri e delle destinazioni ad atti di indirizzo delle Camere. Gli interventi finanziati dal secondo fondo devono avere un CUP (codice unico di progetto) e sono monitorati secondo la disciplina vigente (d. lgs. 229/2011).</p> <p><i>Conseguentemente,</i> ai relativi oneri si provvede tramite riduzione di 45.310.000 euro per l'anno 2025, di 41.810.000 euro per l'anno 2026 e 27.502.000 euro per l'anno 2027 il rifinanziamento del Fondo per esigenze urgenti e indifferibili in corso di gestione ivi previsto.</p>

Articolo 123-*bis* – Fondo esdebitazione incapienti

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
123.010 NF	Giorgianni	Fdl	16.12	<p>Introduce l'art. 123-<i>bis</i>, che istituisce presso il Ministero della giustizia un Fondo nazionale con una dotazione pari a euro 500.000 per l'anno 2025 per la concessione di un contributo per l'esdebitazione degli incapienti.</p> <p><i>Conseguentemente:</i> ai relativi oneri si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, come rifinanziato dall'art. 121, comma 2.</p>

Articolo 123-bis – Rifinanziamento del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
123.016NF	Lampis	Fdl	16.12	<p>Introduce l'articolo 123-bis che incrementa il Fondo nazionale per il contrasto agli svantaggi derivanti dall'insularità (di cui all'articolo 1, comma 806, della legge di bilancio 2023) di 2 milioni di euro per il 2025.</p> <p>Si ricorda che il Fondo di cui si prevede l'incremento è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia (cap. 7630) con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. A seguito delle riduzioni ascrivibili alla <i>spending review</i> dei Ministeri disposta per il triennio 2025-2027 dall'articolo 119, comma 1, del disegno di legge, il Fondo presenta una dotazione finanziaria, per il 2025, pari a 1,8 milioni di euro.</p> <p><i>Conseguentemente:</i></p> <p>Viene ridotto, da 120 a 118 milioni di euro per l'anno 2025, l'incremento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, disposto dall'articolo 121, comma 2, del presente provvedimento.</p>

Articolo 123-bis - Rifinanziamento del Fondo per l'indennizzo degli immobili danneggiati dall'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo Ilva

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
123.05 NF	Pagano	FI	16.12	<p>Aggiunge l'articolo 123-bis, che al comma 1 incrementa di 0,9 milioni di euro per l'anno 2025 il Fondo previsto per gli immobili danneggiati dall'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo ILVA previsto dall'articolo 77, comma 2-bis, del D.L. 73/2021, e rifinanziato dall'articolo 1, comma 278, della legge di bilancio 2023 (L. 29 dicembre 2022, n. 197).</p> <p><i>Conseguentemente:</i></p> <p>Agli oneri, pari a 0,9 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.</p>

Articolo 123-bis – Fondo per il sostegno e la valorizzazione della funzione sociale, civile ed educativa svolta dalle parrocchie, dagli istituti religiosi e dalle associazioni del terzo settore mediante gli oratori

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
123.030 NF	Carfagna	Noi moderati	16.12	<p>Introduce l'articolo 123-bis che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze il Fondo per il sostegno e la valorizzazione della funzione degli oratori con una dotazione di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027. Il fondo è finalizzato alla realizzazione di programmi, azioni e interventi per favorire l'inclusione sociale ed è istituito ai sensi della legge n. 206/2003 recante disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività simili e per la valorizzazione del loro ruolo (comma 1).</p> <p>Il fondo in oggetto finanzia, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) interventi volti alla formazione degli operatori che svolgono funzioni sociali ed educative di cui sopra; b) ricerche e sperimentazioni di attività e metodologie d'intervento innovative; c) iniziative e progetti educativi, anche interdiocesani, in grado di integrare istruzione, formazione e sport anche con riferimento alle attività curriculari di educazione civica (comma 2). <p>Le modalità di assegnazione dei contributi sono stabilite con decreto del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro del lavoro e il Ministro dell'economia e delle finanze, e devono prevedere, laddove disponibile, almeno un progetto per regione (comma 3).</p> <p>Le regioni possono, altresì, proporre misure di integrazione e complementarietà per il finanziamento dei progetti di cui al comma 2 (comma 4).</p> <p><i>Conseguentemente:</i></p> <p>Alla copertura degli oneri si provvede mediante la riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, del disegno di legge di bilancio (comma 5).</p>

Articolo 124 - Misure per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
124.2 124.3 124.4	Steger Panizzut De Bertoldi	Misto Min. Linguistiche Lega Misto	16.12	<p>Interviene nell'articolo 124, che in merito alle eventuali perdite di gettito da parte delle autonomie speciali in conseguenza delle misure fiscali adottate dalle norme del titolo II della sezione I della presente legge di bilancio, stabilisce che si applica quanto stabilito dall'articolo 23 della legge n. 111 del 2023 (contenente la delega al Governo per la riforma fiscale), vale a dire che gli eventuali conseguenti ristori sono determinati nel rispetto degli statuti speciali e con l'accordo della regione o provincia autonoma interessata.</p> <p>La prima modifica sopprime, appunto, il riferimento al solo titolo II della sezione I della legge e dunque la norma fa ora riferimento alle misure fiscali adottate dalla legge di bilancio (tutta). La seconda modifica sostituisce il solo riferimento all'applicazione dell'art. 23 della legge n. 111 del 2023, con l'indicazione che Governo e autonomie speciali promuovono un'intesa ai sensi del citato art. 23, entro il 30 aprile 2025.</p>

Articolo 124-*bis* – Clausola di salvaguardia

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
124.01	Steger	Misto Min.Lingui- stiche	16.12	Inserisce l'articolo 124-bis che introduce la clausola di salvaguardia dell'ordinamento delle autonomie speciali nel senso che le disposizioni della legge di bilancio sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, solo se non in contrasto con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Tabelle A e B

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
Tab. A.16	Rossi Angelo	Fdl	16.12	<p>Alla Tabella A, voce Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste: 2025: -1.000.000 2026: -1.000.000 2027: -1.000.000.</p> <p><i>La riduzione è disposta a copertura degli oneri derivanti dal rifinanziamento degli stanziamenti del medesimo Ministero dell'agricoltura, Programma 1.3 "Modifiche competitive della qualità agroalimentare della pesca dell'ippica e mezzi tecnici di produzione"</i></p>
82.0220	Relatori		16.12	<p>Alla Tabella A, voce Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste: 2025: -40.000 2026: -40.000 2027: -40.000.</p> <p><i>La riduzione è disposta a copertura degli oneri derivanti dal nuovo articolo 82-bis, che ha previsto l'istituzione dell'Organismo di composizione delle situazioni debitorie connesse al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.</i></p>
Tab. A.17	Relatori		16.12	<p>Alla tabella A, voce Ministero dell'università e della ricerca: 2025: -1.000.000.</p> <p><i>La riduzione è disposta a copertura degli oneri derivanti dall'emendamento che ha incrementato il Programma 1.1 dello stato di previsione del Ministero dell'Università finalizzato al finanziamento dei progetti della Fondazione EBRI.</i></p>
Tab. A.18	Relatori		16.12	<p>Alla tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica: 2025: -1.000.000, 2026: -1.000.000, 2027: -1.000.000.</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<i>La riduzione è disposta a copertura degli oneri derivanti dall'emendamento che ha incrementato il Programma 2.1 dello stato di previsione del Ministero della salute, finalizzato al potenziamento della ricerca tecnologica nel settore della sanità e dell'inquinamento ambientale.</i>
21.02 NF	Ciocchetti	FI	16.12	Alla tabella A , voce Ministero della salute : 2025: -4.210.566 2026: -4.210.566 2027: -4.210.566. <i>La riduzione è disposta a copertura degli oneri derivanti dall'emendamento che ha introdotto l'articolo 21-bis, recante potenziamento delle attività dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA).</i>
84.14 NF	Sasso	Lega	16.12	Alla tabella B , voce Ministero dell'istruzione e del merito : 2026: -15.000.000 <i>La riduzione è disposta a copertura degli oneri derivanti dall'emendamento che ha introdotto il comma 1-bis all'articolo 84, recante disposizioni sul riparto del Fondo per la promozione dei campus per la filiera formativa-tecnologica professionale.</i>
91.03	Orsini	FI	16.12	Alla tabella A , voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale: 2025: -6.000.000 <i>La riduzione è disposta a copertura degli oneri derivanti dall'emendamento che ha introdotto l'articolo 91-bis, recante disposizioni per l'organizzazione in Italia della Conferenza internazionale per la ricostruzione dell'Ucraina.</i>
91.013 NF	Orsini	FI	16.12	Alla tabella A , voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale: 2025: -6.000.000 <i>La riduzione è disposta a copertura degli oneri derivanti dall'emendamento che ha introdotto l'articolo 91-bis, recante disposizioni per la celebrazione dei 2500 anni della città di Napoli.</i>
97.014 NF	Russo	FI	16.12	Alla tabella B , voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti : 2025: -4.965.000

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<i>La riduzione è disposta a copertura degli oneri derivanti dall'emendamento che ha introdotto il nuovo articolo 97-bis, recante disposizioni per la schermatura delle aule adibite allo svolgimento degli esami orali per il conseguimento della patente di guida.</i>
Tab.A.15 NF	Rossi Angelo	FI	16.12	Alla tabella A , voce Ministero dell'agricoltura , della sovranità alimentare e delle foreste: 2025: -6.000.000 2026: -6.000.000 2027: -6.000.000. <i>La riduzione è disposta a copertura degli oneri derivanti dall'emendamento che ha introdotto l'articolo 82-bis, recante contributi per il funzionamento del Consiglio per la ricerca in agricoltura - CREA</i>
8.066 NF	Carloni	Lega	16.12	Alla Tabella A, voce Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare: 2025: - 2.930.000 milioni. <i>La riduzione è disposta a copertura parziale dell'articolo 8-bis che in materia di riduzione delle accise sulla birra</i>
66.10 NF 66.03 NF	Pella Benigni	FI FI	16.12	alla tabella A voce ministero della Salute: 2025: - 1.000.000 2026: - 1.000.000 2027: - 1.000.000 <i>La riduzione è disposta a parziale copertura del nuovo articolo 66-bis recante l'istituzione del nuovo fondo per la prevenzione e la cura dell'obesità.</i>
110.05 NF	Molinari	Lega	16.12	Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze : 2025: -595.000 2026: -1.190.000 2027: -1.190.000

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>Alla tabella A, voce Ministero delle infrastrutture dei trasporti:</p> <p>2025: -5.086.179 2026: -5.999.508 2027: -8.535.027</p> <p><i>Le riduzioni sono disposte a copertura degli oneri recati dal nuovo articolo 110-bis, recante il potenziamento del personale del Corpo delle Capitanerie di Porto</i></p>
75.011 NF	Orsini	FI	16.12	<p>Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze:</p> <p>2025: -3.000.000 2026: -3.000.000</p> <p><i>La riduzione è posta a parziale copertura dell'articolo 75-bis che reca Misure per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane</i></p>
82.0213 NF	Malaguti	FdI	16.12	<p>Alla Tabella A voce Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste:</p> <p>2025: -1.570.000; 2026: -1.650.000; 2027: -1.660.000.</p> <p><i>La riduzione è posta a parziale copertura dell'articolo 82-bis che reca misure in materia di regime fiscale e previdenziale dagli addetti al gioco dell'ippica</i></p>
82.0214	Mattia	FdI	16.12	<p><i>Conseguentemente:</i></p> <p>Alla Tabella B, voce: Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste:</p> <p>2025: -5.000.000;</p> <p><i>La riduzione è posta a parziale copertura dell'articolo 82-bis che incrementa il Fondo di solidarietà nazionale incentivi assicurativi</i></p>
60.01 NF 60.03 NF	Mulè Faraone	FI IV C-RE	16.12	<p>alla Tabella A, voce Ministero della salute, sono apportate le seguenti variazioni:</p> <p>2025: -500.000</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
60.04 NF	Girelli	PD IDP		2026: -500.000 2027: -500.000 <i>La riduzione è posta a parziale copertura dell'articolo 60-bis che autorizza l'assunzione di psicologi a tempo indeterminato nel limite di spesa complessivo di 0,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, per il supporto psicologico nell'ambito dell'assistenza onco-ematologica pediatrica degli ospedali pubblici</i>
66.041NF	Pella	FI	16.12	Alla Tab. A, voce Ministero della salute: 2027: -5.000.000 <i>La riduzione è posta a parziale copertura dell'articolo 66-bis, che istituisce un apposito Fondo con una dotazione di 5 milioni di euro a decorrere dal 2026 per il finanziamento di future iniziative normative finalizzate all'implementazione di interventi per la prevenzione e la lotta contro il virus HIV</i>
84.6 NF 84.7 NF	Loizzo Matteoni	Lega Fdl	16.12	alla tabella A , voce: Ministero dell'istruzione e del merito: 2026: - 4.980.622 2027: - 148.428 <i>La riduzione è posta a parziale copertura degli oneri derivanti dall'assunzione a tempo indeterminato, a decorrere dal 2025, di 101 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area dei funzionari, posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali, da destinarsi agli Uffici scolastici regionali.</i>
0.8.0160.6	Relatori		16.12	alla Tabella A, voce Ministero della giustizia apportare le seguenti variazioni: 2025: -2.800.000 <i>La riduzione è disposta a copertura delle modifiche all'art. 109, in materia di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo.</i>

Stati di previsione

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
Tab.2.4	Governo		16.12	<p>Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze:</p> <p>a) Missione 3 - L'Italia in Europa e nel mondo, Programma 3.2 - Politica economica e finanziaria in ambito internazionale:</p> <p>2025: +95.262.000 2026: +95.262.000 2027: +95.262.000 2028: +95.262.000 2029: +95.262.000 2030: +6.542.000 2031: +6.542.000</p> <p><i>Tali variazioni in aumento sono finalizzate al rifinanziamento delle dotazioni di bilancio in materia di politiche economico finanziarie in ambito internazionale, da destinare a specifici interventi normativi in tale contesto internazionale.</i></p> <p><i>Conseguentemente, al medesimo stato di previsione:</i></p> <p>b) Missione 23 - Fondi da ripartire, Programma 23.1 Fondi da assegnare:</p> <p>2025: -95.262.000 2026: -95.262.000</p> <p>c) Missione 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, Programma 1.11 Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria:</p> <p>2027: -95.262.000 2028: -95.262.000 2029: -95.262.000 2030: -6.542.000.</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>2031: -6.542.000</p> <p>Inoltre, sempre sullo stato di previsione del Ministero dell'economia, si prevede:</p> <p>d) Missione 1 "Politiche finanziarie ed economiche di bilancio e tutela del/a finanza pubblica, programma 1.2 "Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economica-finanziaria": 2025: +3.047.765 2026: +9.923.105</p> <p>e) Missione 5 "Ordine pubblico e sicurezza", Programma 5.1 "Concorso della Guardia di finanza alla sicurezza interna e esterna del Paese": 2025: -3.047.765 2026: -9.923.105</p> <p><i>La relazione tecnica illustra come l'incremento di risorse della Missione 29 sia finalizzato a rimodulare le riduzioni effettuate sugli stanziamenti in favore del Corpo della Guardia di finanza, operate ai sensi dell'articolo 119 del ddl, recante misure di spending review.</i></p>
78.9 NF 97.01 NF 97.03 NF 97.21 NF Tab.A.7 NF	Boschi Foti Casu Grippo Boschi	IV C-RE Fdl PD AZ IV C-RE	16.12	<p>Allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti, missione 2 - Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto - programma 2.6 - Sviluppo e sicurezza della mobilità locale: 2027: + 350.000.000 2028: + 75.000.000</p> <p><i>Il finanziamento è diretto al rifinanziamento della Metropolitana C di Roma</i></p>
2.62	Relatori		16.12	<p>Allo stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze:</p> <p>a) Missione 3 – "l'Italia in Europa e nel mondo, Programma 3.1 – Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE": 2025: -160.000.000</p> <p><i>La relazione tecnica specifica che tale riduzione è applicata sul Fondo per l'avvio di opere indifferibili, capitolo 7492/MEF.</i></p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>b) Missione 6 – “Soccorso civile”, programma 6.2 – Protezione civile 2025: -5.000.000 2026: -7.000.000</p> <p><i>La relazione tecnica specifica che si tratta di una riduzione sul Fondo per le emergenze nazionali, capitolo 7441/MEF.</i></p> <p>c) Missione 7 – “Competitività e sviluppo delle imprese”, Programma 7.1 – “Incentivi alle imprese per interventi di sostegno” 2025: +740.000.000 2026: 0 2027: +460.000.000</p> <p><i>La relazione tecnica specifica che si tratta di un incremento del Fondo apporti al patrimonio destinato di Cassa depositi e prestiti, capitolo 7415/MEF.</i></p> <p>d) Missione 8 – Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, programma 8.1 – Sostegno allo sviluppo del trasporto: 2025: 0 2026: 0 2027: 0 2031: -123.000.000</p> <p><i>La relazione tecnica specifica che si tratta di un definanziamento relativo allo stanziamento destinato alle ferrovie.</i></p> <p>e) Missione 1 – “Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica”, programma 1.6 – “Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio:</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>2025: CP nessuna; CS: -101.000.000 2026: nessuna 2027: CP nessuna; 2029: -50.000.000</p> <p><i>La relazione tecnica specifica che si tratta di un definanziamento al fondo per la compensazione. Si tratta del "Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali", che possiede stanziamenti di sola cassa (CS) e non di competenza, e che corrisponde al capitolo 7593/MEF.</i></p> <p>f) Missione 1 – "Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica", programma 1.11 – "Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria": 2025: 0 2026: 0 2027: -155.000.000 2028: -20.000.000 2029: -12.000.000</p> <p><i>La relazione tecnica specifica che si tratta dei fondi sospesi di tesoreria. Potrebbe trattarsi del capitolo 3100/MEF "interessi sui conti di tesoreria.</i></p> <p>g) Missione 23 – "Fondi da ripartire", programma 23.1 – "Fondi da assegnare": 2025: -33.700.000 2026: -136.000.000 2027: +1.300.000 2028: -48.700.000 2029: -18.700.000</p>
2.62	Relatori		16.12	<p>Allo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Missione 1 – "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 1.3 – "Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione":</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				2025: +7.700.000 2026: +7.700.000 2027: +7.700.000 <i>Finanziamento a regime.</i>
2.62	Relatori		16.12	Allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Missione 2 – “Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto”; Programma 2.6 – “Sviluppo e sicurezza della mobilità locale”: 2025: 0 2026: 0 2027: +350.000.000 2028: +75.000.000 <i>Secondo la relazione tecnica si tratta di un rifinanziamento destinato al trasporto pubblico locale.</i>
Tab. A.17	Relatori		16.12	Allo stato di previsione del Ministero dell’Università e della ricerca, Missione 1, Ricerca e innovazione, Programma 1.1, Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata : 2025: + 1.000.000. <i>Il finanziamento è finalizzato ai progetti della Fondazione EBRI.</i> <i>Conseguentemente</i> Alla tabella A , all’accantonamento relativo al Ministero dell’Università e della ricerca: 2025: –1.000.000.
Tab. A.18	Relatori		16.12	Allo stato di previsione del Ministero della salute, Missione 2, Ricerca e innovazione, Programma 2.1 - Ricerca per il settore della sanità pubblica : 2025: +1.000.000, 2026: +1.000.000, 2027: +1.000.000.

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p><i>Il finanziamento è finalizzato alla ricerca tecnologica nel settore sanità e inquinamento ambientale.</i></p> <p><i>Conseguentemente</i> Alla tabella A, all'accantonamento relativo al Ministero dell'Ambiente e sicurezza energetica: 2025: -1.000.000, 2026: -1.000.000, 2027: -1.000.000.</p>
Tab.13.3	Relatori		16.12	<p>Allo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Missione 1 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 1.3 – Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione: 2025: + 7.000.000</p> <p><i>Il finanziamento è finalizzato ad aumentare lo stanziamento destinato all'ammodernamento ed adeguamento degli ippodromi (cap. 7763).</i></p> <p><i>Conseguentemente</i> Al medesimo stato di previsione, Missione 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Programma 2.1 - Indirizzo politico: 2025: -7.000.000.</p> <p><i>La riduzione è posta a valere sullo stanziamento del Fondo di conto capitale alimentato dalle risorse rivenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti.</i></p>
2.62	Relatori		16.12	<p>Allo stato di previsione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy,</p> <p>a) Missione 11 – “Competitività e sviluppo delle imprese”, programma 11.13 – “politiche industriali, per la competitività, il Made in Italy e la gestione delle crisi d’impresa: 2026: +200.000.000 2027: +200.000.000</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<i>Il finanziamento è finalizzato ad aumentare lo stanziamento del fondo Automotive</i>
72.033	Relatori		16.12	<p>Allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del <i>Made in Italy</i>;</p> <p>a) Missione 1 – “Competitività e sviluppo delle imprese”, programma 1.8 – “Politiche industriali, per la competitività, il <i>made in Italy</i> e gestione delle crisi d’impresa”: 2025: 0 2026: +9.000.000 2027: +9.000.000 2028: +9.000.000</p> <p>b) Missione 1 – “Competitività e sviluppo delle imprese”, programma 1.9 – “Interventi in materia di difesa nazionale”: 2025: 0 2026: -9.000.000 2027: -9.000.000 2028: -9.000.000</p> <p>c) Missione 5 – “Comunicazioni”, programma 5.2 “Servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali”: 2025: +2.500.000 2026: +2.500.000 2027: +2.500.000</p> <p><i>Finanziamento a regime.</i></p> <p><i>La relazione tecnica illustra come il rifinanziamento sia destinato agli stanziamenti relativi alle emittenti televisive locali.</i></p>
30.0119	Relatori		16.12	<p>Allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Missione 26 – Politiche per il lavoro, programma 26.6 – Politiche passive del lavoro e incentivi all’occupazione: 2025: +350.000.000</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				2026: +200.000.000 2027: +3.000.000 <i>Il finanziamento è finalizzato ad aumentare lo stanziamento per l'assegno di inclusione, il supporto per la formazione e il lavoro e il rifinanziamento del sistema duale.</i>
0.72.033.1	Pella	FI	16.12	Allo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca Missione 23 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria, Programma 1 - Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore: 2025: +2.000.000 2026: +2.000.000 2027: +2.000.000 <i>Finanziamento a regime.</i>
72.033	Relatori		16.12	Allo stato di previsione del Ministero dell'università e ricerca , Missione 1 – “ricerca e innovazione”, programma 1.1 – “Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata”. 2025: -90.475.000 <i>Il defanziamento è finalizzato a copertura di un rifinanziamento, pari a 90,475 milioni, per gli interventi in materia di “iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale”.</i>
72.033	Relatori		16.12	Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze: a) Missione 17 – “Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del consiglio dei ministri”, programma 17.1 – “Organi costituzionali”: 2025: +4.000.000 2026: +4.000.000 2027: +4.000.000 Inoltre, sono previsti +4.000.000 euro all'anno dal 2028 compreso in poi, a regime.

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p><i>La relazione tecnica specifica solamente che tali aumenti di stanziamento sono destinati agli organi costituzionali.</i></p> <p>b) Missione 19 – “Giustizia”, programma 19.3 – Autogoverno della magistratura: 2025: +1.000.000 2026: +1.000.000 2027: +1.000.000 <i>Finanziamento a regime.</i></p> <p>c) Missione 22 – “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche”, programma 22.2 “Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza”: 2025: +500.000</p>
72.033	Relatori		16.12	<p>Allo stato di previsione del Ministero della Giustizia, Missione 1 – “Giustizia”, programma 1.2 “Giustizia civile e penale”: 2025: +1.000.000 2026: +1.000.000 2027: +1.000.000 <i>Finanziamento a regime.</i></p>
72.033	Relatori		16.12	<p>Allo stato di previsione del Ministero della difesa, Missione 3 – “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche”, programma 3.2 “Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza”: 2025: +3.000.000 2026: +3.000.000 2027: +3.000.000 <i>Finanziamento a regime.</i></p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
72.033	Relatori		16.12	<p>Allo stato di previsione del Ministero della cultura, Missione 1 – “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici”, programma 1.1 – “Sostegno, valorizzazione e tutela dello spettacolo dal vivo”:</p> <p>2025: +2.500.000 2026: +1.500.000 2027: +1.500.000</p> <p><i>Finanziamento a regime.</i></p> <p><i>La relazione tecnica riporta come tali importi siano destinati a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche.</i></p>
45.2 NF	Molinari	Lega	16.12	<p>Allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti, missione 14 - Infrastrutture pubbliche e logistica, programma 11 - Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali U.d. V. 1.1 sono apportate le seguenti variazioni:</p> <p>2025: -10.000.000 2026: -5.000.000</p> <p><i>Il defanziamento è finalizzato a parziale copertura dei finanziamenti, previsti dal nuovo articolo 43-bis, per la realizzazione di interventi nei territori delle regioni Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento a tutte le aree olimpiche,</i></p>
Tab.2.3 NF	Pisano	NM (N-C-U-I) M-CP	16.12	<p>Allo stato di previsione del Ministero dell'università e ricerca, Missione 1 – “ricerca e innovazione”, programma 1.1 – “Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata</p> <p>2025: +800.000 2026: +1.200.000 2027: +1.000.000</p> <p>La copertura è disposta a valere sulle economie derivanti dallo stralcio.</p> <p><i>Il finanziamento è disposto in favore dell'associazione “I Sud del Mondo – ETS”.</i></p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
Tab.14.1	Governo		16.12	Allo stato di previsione del Ministero della cultura , Missione 1 “...”, programma 1.9 – Programmazione e attribuzione delle risorse per la tutela del patrimonio culturale, apportare le seguenti variazioni: 2025: +1.000.000 2026: + 1.000.000 2027: + 1.000.000 L’incremento di risorse è finanziato mediante le risorse derivanti dallo stralcio
84.036 NF 123.012 NF 38.059	Caso Zanella Grippo	M5S AVS AZ	16.12	Allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze : Alla Missione 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 5 - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio: 2026: + 40.000.000 2027: + 140.000.000 Alla Missione 33 - Fondi da ripartire, Programma 1 Fondi da assegnare 2026: - 40.000.000 2027: - 140.000.000.
82.0214	Mattia	Fdl	16.12	Allo stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste , missione 1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma 1.3 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell’ippica e mezzi tecnici di produzione: 2025: - 10.000.000 <i>La riduzione è posta a parziale copertura dell’articolo 82-bis che incrementa il Fondo di solidarietà nazionale incentivi assicurativi</i>
121.2	Calderone	FI	16.12	Allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze , alla Missione 17 – Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, Programma 17.2 – Presidenza del Consiglio dei ministri : 2026: + 200.000

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				2026: + 200.000 2027: + 200.000 <i>L'onere è posto a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili in corso di gestione, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2.</i> <i>Il finanziamento è disposto in favore del Fondo per il contrasto agli svantaggi derivanti dall'insularità.</i>
121.21 NF	Arruzzolo	FI	16.12	Allo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca , <i>Missione 1 – Ricerca e innovazione, Programma 1.1 – Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata:</i> 2025: +300.000 2026: +500.000 2027: +800.000. <i>La riduzione è posta a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili in corso di gestione, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2.</i> <i>Il finanziamento è disposto in favore dell'Associazione Ente di ricerca scientifica ed Alta Formazione «ERSAF» di Roma.</i>
121.20 NF	Cannizzaro	FI	16.12	Allo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca , <i>Missione 1 – Ricerca e innovazione, Programma 1.1 – Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata:</i> 2025: +500.000 2026: +500.000 2027: +500.000. <i>La riduzione è posta a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili in corso di gestione, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2.</i> <i>Il finanziamento è disposto in favore dell'Associazione Tracciamenti ETS di Bologna.</i>
121.22 NF	Tirelli	NM(N-C-U-I) M-CP	16.12	Allo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca , <i>Missione 1 – Ricerca e innovazione, Programma 1.1 – Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata:</i> 2025: +500.000

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				2026: +500.000 2027: +500.000. <i>La riduzione è posta a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili in corso di gestione, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2.</i> <i>Il finanziamento è disposto in favore dell'Associazione ENBAS – Ente Nazionale Bilaterale Ambiente e Sicurezza.</i>
Tab. A.11 NF	Pisano	NM(N-C-U-I)M-CP	16.12	Allo stato di previsione Ministero del turismo , Missione 2 – Turismo, Programma 2.5 – Promozione e valorizzazione strategica dell'offerta turistica nazionale e innovazione: 2025: +100.000 2026: +100.000 2027: +100.000. <i>La riduzione è posta a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili in corso di gestione, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2.</i> <i>Il finanziamento è disposto in favore dell'Associazione di Promozione Sociale Promo Sicily.</i>
Tab. A.16	Rossi Angelo	FdI	16.12	Allo stato di previsione Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste , Missione 1 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 1.3 – Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione: 2025: +1.000.000 2026: +1.000.000 2027: +1.000.000. <i>Il finanziamento è posto a valere sulla tabella A sull'accantonamento relativo al medesimo Ministero</i>
78.9 97.01 97.03 97.21	Boschi Foti Casu Grippo	IV C-RE FdI PD AZ	16.12	Allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti , Missione 2 - Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto - Programma 2.6 - Sviluppo e sicurezza della mobilità locale: 2025: 0

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
Tab. A.7	Boschi	IV C-RE		2026: 0 2027: +350.000.000 2028: +75.000.000 <i>Il finanziamento è destinato ai lavori della Linea C della metropolitana di Roma</i>
80.039	Molinari	Lega	16.12	Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze , Missione 8 "Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto", Programma 1 "Sostegno allo sviluppo del trasporto" 2025: -200.000.000 2026: -400.000.000 2027: +400.000.000 2028: +200.000.000